SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

688ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-67

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 69-122

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 123-147

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1
PETRINI *(Mar-DL-U)* 1

CONGEDI E MISSIONI 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

PER UN'INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ IN CAMPANIA

PRESIDENTE 2, 3, 4
FLORINO *(AN)* 2
NOVI *(FI)* 3
MARITATI *(DS-U)* 3, 4
PERUZZOTTI *(LP)* 4

PER UN'INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SULLA VICENDA GIUDIZIARIA CHE HA COINVOLTO I VERTICI DEL SISDE

PRESIDENTE 5
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296-B) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) ***COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico***

(2457) ***MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario***

(2629) ***COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 7
PETRINI *(Mar-DL-U)* 6

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 7

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 7

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629:

PRESIDENTE . . . . . 7, 9, 11 e *passim*
AYALA *(DS-U)* 7, 28
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 9, 16, 25
CALVI *(DS-U)* . . . . . 11, 12, 17 e *passim*
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . . 13, 20, 30 e *passim*
BISCARDINI *(Misto-SDI)* 14
BOBBIO Luigi *(AN)* 15, 51, 54
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . 18, 23, 30 e *passim*
CENTARO *(FI)* 21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

MARITATI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 21, 22, 45 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* 27
MACONI *(DS-U)* 33
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 36
CASTELLI, *ministro della giustizia* 43, 45
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 55
PETRINI *(Mar-DL-U)* 57, 66

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 11, 17, 26 e *passim*

Verifiche del numero legale 33, 66

DISEGNI DI LEGGE, PREANNUNZIO DI TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DI ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 67

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B:

Articolo 2 ed emendamenti da 2.515 a 2.97 . 69

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . *Pag.* 123

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 133

GOVERNO

Trasmissione di documenti 133

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 133

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 67
Mozioni 134
Interrogazioni 137
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 146
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 146

ERRATA CORRIGE 147

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Sul processo verbale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Nel processo verbale della seduta antimeridiana di ieri il senatore Bobbio viene definito relatore facente funzioni, figura non prevista dal Regolamento e in nessun caso applicabile a disegni di legge giunti in Aula senza che sia stato terminato l'esame in sede referente da parte della Commissione

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per un'informativa urgente del Governo sulla situazione della criminalità in Campania

FLORINO *(AN)*. Chiede che il Governo venga a riferire in Aula sulla drammatica situazione della criminalità in Campania e, in particolare, nella città di Napoli, sconvolta negli ultimi giorni da una serie di efferati

delitti – da ultimo l'agguato che ha coinvolto ieri alcuni carabinieri – ad opera di clan rivali, le cui vittime sono per gran parte cittadini inermi. *(Applausi dal Gruppo AN).*

NOVI *(FI)*. La criminalità organizzata a Napoli ha potuto alzare il tiro della propria efferata attività essendo venuto meno il presidio delle istituzioni, in particolare della magistratura, nella lotta contro il crimine. La magistratura napoletana si è infatti caratterizzata per una forte politicizzazione che ha portato dapprima alla cacciata di un procuratore della Repubblica, protagonista per anni della lotta contro il crimine, e che ora alimenta un atteggiamento di inaudita tolleranza nei confronti della criminalità organizzata.

MARITATI *(DS-U)*. Il contenuto e i toni dell'intervento del senatore Novi, caratterizzati da un indiscriminato e offensivo attacco antistituzionale rivolto alla magistratura, sono inaccettabili nell'Aula del Senato, ancor più nel momento in cui si sta discutendo la riforma dell'ordinamento giudiziario che dovrebbe meritare un'analisi pacata delle problematiche inerenti la magistratura. Peraltro, il procuratore generale cui si fa riferimento è stato rimosso previo procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura.

PERUZZOTTI *(LP)*. Chiede che il Ministro dell'interno venga a riferire in Aula sulle strategie per fronteggiare la drammatica *escalation* della criminalità nella città di Napoli. *(Applausi dai Gruppi LP e Mar-DL-U e del senatore Moncada).*

Per un'informativa urgente del Governo sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici del SISDE

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Nell'unirsi alla richiesta avanzata dal senatore Florino sulla situazione della criminalità a Napoli, chiede che il Ministro dell'interno venga altresì a riferire – e che in ogni caso la Commissione antimafia si attivi al riguardo – in ordine al coinvolgimento di vertici del SISDE su vicende inerenti la mafia, in particolare la mancata perquisizione nel covo di Totò Riina, la mancata cattura del *boss* Provenzano e la mancata audizione del colonnello Michele Riccio, che aveva chiesto alla Commissione antimafia di essere ascoltato al riguardo. *(Applausi del senatore Bedin).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza***

della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) ***COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico***

(2457) ***MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario***

(2629) ***COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che, dopo l'accantonamento degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 e conseguentemente dell'articolo 1, si è passati all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda infine che sugli emendamenti 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiede la votazione con il sistema elettronico dell'emendamento 2.515.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,49, è ripresa alle ore 9,55.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 2.515.

Sul processo verbale

PRESIDENTE. In merito al rilievo del senatore Petrini sul processo verbale, precisa che il senatore Bobbio nella seduta antimeridiana di ieri ha svolto funzioni di relatore, in assenza del senatore Antonino Caruso, sul disegno di legge n. 3103-B in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario. Peraltro, il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario non era all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

AYALA *(DS-U)*. L'emendamento 2.75 è volto a contenere il danno determinato dalla assoluta rigidità prevista nel testo rispetto ad un eventuale mutamento di funzioni, prevedendo che ciò sia possibile quanto meno trascorsi otto anni nell'esercizio della funzione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. La distinzione di ruoli tra pubblico ministero e giudice terzo prevista dall'articolo 111 della Costituzione può rappresentare un appiglio a quanti propongono una separazione delle carriere, anche per riequilibrare la differente dotazione di risorse e strumenti a disposizione delle parti processuali. Tuttavia, poiché la questione è ancora molto dibattuta, l'emendamento 2.75 interviene con realismo proponendo una possibilità di passaggio dalla funzione giudicante alla requirente o viceversa dopo che siano trascorsi otto anni dalla scelta compiuta inizialmente. Sollecita l'attenzione della maggioranza, auspicando una riflessone ed eventualmente l'accantonamento dell'emendamento, sul quale chiede comunque la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 2.75.

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 2.76, per il quale chiede la votazione elettronica, interviene sulla norma relativa al passaggio dei magistrati da una all'altra funzione, laddove prevede il divieto di permanenza non solo nel medesimo distretto, come peraltro disponeva il disegno di legge presentato dall'opposizione, ma anche in quello competente per procedimenti relativi ai magistrati stessi ex articolo 11 del codice di procedura penale. Il testo licenziato in prima lettura dal Senato specificava che tale esclusione valeva in caso di pendenza di procedimenti, ma tale specificazione è stata eliminata dalla Camera dei deputati, con una previsione scioccamente punitiva nei confronti dei magistrati.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. A titolo personale dichiara voto di astensione sull'emendamento 2.76, che ritiene contraddittorio rispetto alla proposta complessivamente formulata dall'opposizione in ordine alla separazione delle funzioni e quindi alla necessità del cambiamento di sede distrettuale nel momento del passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.

BISCARDINI *(Misto-SDI)*. Ritira l'emendamento 2.516, ispirato da ragioni opposte a quelle dichiarate a sostegno dell'identico emendamento 2.76. A suo avviso, infatti, proprio in base all'articolo 111 della vigente Costituzione, non è impossibile introdurre una separazione delle carriere

dei magistrati, ma in Senato sta prevalendo la tesi del Governo di segno opposto.

BOBBIO Luigi *(AN)*. La maggioranza voterà contro l'emendamento 2.76 perché, seguendo le argomentazioni illustrate dal senatore Calvi, si giungerebbe ad escludere il principio del giudice naturale con una richiesta di trasferimento di sede. Viceversa, il testo della Camera dei deputati tiene conto, forse in maniera un po' zelante ma comunque non con spirito punitivo, di un'ipotesi rara ma verificabile.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 2.76, condividendo le argomentazioni illustrate dal senatore Calvi. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, a differenza di quello approvato quasi all'unanimità dal Senato, è oggettivamente punitivo nei confronti dei magistrati, data la scarsa verosimiglianza dell'ipotesi richiamata dal senatore Bobbio.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 2.76.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Posto che la non obbligatorietà della partecipazione ai concorsi appare come pura petizione di principio, in quanto nessun magistrato accetterà di percorrere l'intera vita professionale in posizione subalterna, la previsione del concorso per titoli per l'accesso alla funzione di procuratore della Repubblica aggiunto è irrazionale poiché l'attività dei magistrati applicati alla funzione requirente non comporta né la stesura di sentenze né l'obbligo di motivare l'esercizio dell'azione penale. L'opposizione non intende perpetuare meccanismi di avanzamento automatico in carriera ma adottare un sistema serio di valutazione della professionalità e dell'attitudine dei candidati alle responsabilità da ricoprire. Per queste ragioni sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.78.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Il concorso per titoli consente una valutazione astratta del candidato, mentre per la selezione di un procuratore della Repubblica aggiunto sono necessarie verifiche specifiche circa l'idoneità a far fronte con successo alla peculiarità dei compiti da svolgere. È questa la ragione per cui si propone la soppressione del numero 8) della lettera *h)*.

CENTARO *(FI)*. Forza Italia voterà contro gli emendamenti 2.78 e 2.79. Ricorda ai presentatori che già oggi la procedura per coprire i posti nelle funzioni semidirettive consente anche il concorso per titoli, cioè una valutazione della idoneità dei candidati attraverso l'esame della documentazione relativa alla loro attività. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.78 e 2.79, tra loro identici.

MARITATI *(DS-U)*. Il concorso per titoli è un sistema vetusto e già sperimentato nel Paese con effetti negativi in quanto ha favorito le pulsioni carrieriste a discapito della funzione giurisdizionale. L'opposizione non è contraria ai concorsi, né intende difendere forme di lassismo o di irresponsabilità, ma propone sistemi di formazione e di verifica permanenti che consentano di selezionare i candidati più adatti e garantire nel contempo l'elevazione complessiva del livello professionale, culturale e di responsabilità dei magistrati. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. La scelta dei presidenti delle sezioni di corte d'appello non può essere affidata ad una verifica di titoli astratti, ma a una valutazione di professionalità alla quale devono poter partecipare anche i rappresentanti delle Regioni ed il mondo forense, i quali, invece, con il sistema proposto dalla maggioranza, risulterebbero estranei alla procedura di selezione. Con il sistema proposto saranno premiati i magistrati che si sottrarranno alla domanda di giustizia dei cittadini per preparare i concorsi per titoli.

Presidenza del presidente PERA

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Anche l'emendamento 2.80 avrebbe dovuto essere giudicato inammissibile dalla Presidenza perché introduce una previsione non riconducibile alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.80. Sono respinti anche gli emendamenti 2.81 e 2.82 (identico al 2.83).

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 2.84 non rimette in discussione le scelte di fondo assunte dalla maggioranza, con la contrarietà dell'opposizione, in tema di progressione in carriera dei magistrati, ma ha lo scopo di evitare una distorsione dei meccanismi applicativi al fine di evitare che i posti negli incarichi direttivi rimangano vacanti per lungo tempo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.84 e 2.85 (identico al 2.86).

AYALA *(DS-U)*. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che alle funzioni direttive di primo grado, sia giudicanti che requirenti, si possa accedere dopo aver superato da almeno otto anni il concorso per le funzioni di secondo grado. Con l'emendamento 2.87 si prevede invece, più opportunamente, che il requisito per lo svolgimento di

queste funzioni sia quello di aver superato da almeno cinque anni il concorso di legittimità. Tale proposta, che si inserisce nel quadro del sistema di concorsi per titoli ed esami che non è condivisibile ma ormai acquisito nell'*iter* del provvedimento, consentirà di affidare funzioni estremamente delicate a magistrati più esperti e che abbiano superato due verifiche di professionalità.

Il Senato respinge l'emendamento 2.87. È inoltre respinto l'emendamento 2.88, identico al 2.89.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Con l'emendamento 2.90 si intende sopprimere la disposizione che riserva le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, cioè l'incarico di presidente di corte di appello, a quei magistrati che abbiano superato il concorso di legittimità da almeno cinque anni; ciò perché le capacità necessarie allo svolgimento di tale incarico sono assolutamente diverse da quelle che si richiedono al giudice di cassazione, in quanto attengono soprattutto alla capacità di gestire razionalmente le risorse umane e tecnologiche disponibili, di motivare i magistrati, di stimolare e controllare il loro lavoro. Si tratta quindi di un emendamento non ideologico, ma frutto dell'esperienza e del quale auspica l'approvazione pena il rischio di un ulteriore rallentamento del servizio della giustizia.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Il concorso per titoli si inserisce nel solco di una non commendevole tradizione burocratica e difficilmente si focalizzerà sulla professionalità del candidato, sulla sua capacità gestionale e relazionale; le valutazioni sulle capacità personali devono essere invece prioritarie e vanno esplicitate senza ipocrisie e senza ambiguità linguistiche.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è respinto l'emendamento 2.90. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 2.91.

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 2.92 ripropone la preferenza del criterio della professionalità per l'assegnazione delle funzioni di presidente di corte d'appello, per garantire che le stesse siano svolte da persone preparate, equilibrate e dotate di capacità gestionali e relazionali indispensabili per dirigere un ufficio complesso. Il concorso per titoli appartiene invece a quella lunga tradizione burocratica che stimola i peggiori comportamenti del magistrato, in quanto premia coloro che finalizzano la propria attività alla produzione di titoli, sottraendo così energie preziose all'attività giurisdizionale. Inoltre, la pletora di concorsi per titoli svuota di fatto il ruolo del CSM, sottraendogli funzioni attribuitegli dalla Costituzione; l'emendamento contrastando il depauperamento dell'organo di autogoverno, è quindi finalizzato anche a mitigare l'incostituzionalità di sistema del provvedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 2.92.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. La maggioranza ed il Governo, che hanno previsto che i vincitori del concorso debbano superare un colloquio di valutazione psicoattitudinale, contraddicono tale scelta quando sposano la procedura per concorsi, invece di quella basata sulla valutazione di professionalità prevista dall'emendamento 2.93, per la progressione in carriera e l'assegnazione degli incarichi direttivi. Il criterio scelto favorirà quei magistrati particolarmente attenti a confezionare sentenze giuridicamente inappuntabili e penalizzerà invece chi è più motivato nel lavoro, maggiormente dotato di capacità di coordinamento, di organizzazione e di direzione degli uffici. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.93 e 2.94.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'incongruenza del requisito del superamento del concorso è ancora più evidente per l'accesso all'incarico di procuratore generale presso la corte d'appello e di procuratore nazionale antimafia e riflette una concezione vecchia, piramidale e sbagliata dell'organizzazione della giustizia. Infatti, le esperienze necessarie per questi incarichi nascono dal lavoro sul campo nel contrasto alla criminalità e quindi impongono diversi criteri di valutazione della professionalità. Il voto favorevole all'emendamento 2.95 è quindi motivato dal profondo interesse ad una migliore organizzazione della giustizia, che il provvedimento in discussione non realizza, come testimoniato dalla generale contrarietà espressa dagli operatori della giustizia. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com e del senatore Occhetto).*

CALVI *(DS-U)*. Invita il Governo e la maggioranza ad un ripensamento della norma che prevede l'assegnazione, tra l'altro, delle funzioni di procuratore nazionale antimafia sulla base di un concorso per titoli. Si tratta infatti di funzioni di grande delicatezza per svolgere le quali non occorrono tanto capacità e titoli accademici ma piuttosto precise caratteristiche personali soprattutto di affidabilità democratica. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Richiama alla memoria episodi della storia del Paese risalenti ai primi anni Novanta allorché si discusse l'istituzione della procura nazionale antimafia nonché la scelta coraggiosa operata dall'allora ministro della giustizia Martelli di affidarne la direzione dapprima a Giovanni Falcone, per le particolari caratteristiche personali, i meriti acquisiti e l'esperienza maturata nella lotta alla mafia, poi, dopo la sua uccisione, a Paolo Borsellino per analoghe valutazioni. Invita pertanto il ministro Castelli a trarre insegnamento da quelle vicende procedendo ad un ripensamento della norma mediante la quale si intendono assegnare responsabilità di quel livello attraverso un concorso per titoli. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U e del senatore Pagliarulo).*

CASTELLI, *ministro della giustizia*. A parte la contraddittorietà dell'intervento del senatore Dalla Chiesa in difesa del ministro Martelli, che nell'occasione citata aveva rivendicato un autonomo intervento nei confronti del CSM, la valutazione sulla base dei titoli rappresenta l'ancoraggio ad un criterio oggettivo, che già viene preso in considerazione dal Consiglio superiore della magistratura nell'affidamento degli incarichi direttivi, ma la vera novità è rappresentata dal togliere all'organo di autogoverno la potestà in merito alle decisioni riguardanti gli incarichi direttivi, ponendo in tal modo fine a valutazioni di tipo politico. L'avversione manifestata alla norma da parte dell'Associazione nazionale magistrati è motivata non da una contrarietà nel merito ma dalla paura di perdere il controllo sulla magistratura. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Congratualzioni).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.95.

MARITATI *(DS-U)*. La risposta del ministro Castelli conferma, se ce ne fosse bisogno, il pregiudizio contro la magistratura che muove il Governo e la maggioranza nell'approntare la riforma dell'ordinamento giudiziario. Non si tiene infatti in alcun conto il fatto che per svolgere le funzioni di procuratore nazionale antimafia occorrono capacità di impulso nella lotta alla criminalità organizzata e di coordinamento dell'attività delle diverse procure. La persona che deve rivestire quell'incarico dunque non può essere scelta soltanto attraverso i titoli accademici, ma sulla base di una valutazione più complessiva che investa soprattutto la professionalità, come proposto nell'emendamento 2.96. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Le affermazioni del ministro Castelli appaiono particolarmente gravi perché mosse da un chiaro intento antistituzionale. Egli ha infatti sferrato un vero e proprio attacco al Consiglio superiore della magistratura senza considerare che le competenze assegnate a tale organo trovano fondamento nella Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 2.96 propone una modifica della norma riguardante l'accesso agli incarichi direttivi, in particolare di procuratore nazionale antimafia, ponendo l'accento sul requisito della professionalità, proprio sulla base delle vicende che hanno segnato il Paese. Invita pertanto ad una valutazione scevra da pregiudizi degli emendamenti che insistono su quella norma procedendo ad un loro eventuale accantonamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Il Gruppo voterà contro l'emendamento 2.96. Se pure è comprensibile il tentativo dell'Associazione nazionale magistrati, con le ripetute critiche al sistema di selezione basato sulla valuta-

zione dei titoli, di difendere il suo potere di influenza sul CSM e conseguentemente sulla carriera dei magistrati, non è comprensibile che analogo atteggiamento sia tenuto dall'opposizione parlamentare, soprattutto per quanto riguarda la nomina del procuratore nazionale antimafia, proprio avendo riguardo all'interesse generale. Peraltro, il disegno di legge specifica che la valutazione per titoli comporta una disamina di merito della qualità e della quantità del lavoro svolto dai magistrati. Quanto poi all'impegno nella lotta antimafia, che la sinistra vuole ascrivere esclusivamente a se stessa, ricorda che solo con il Governo Berlusconi è stato possibile stabilizzare l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sul regime carcerario dei *boss* mafiosi. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Vivaci proteste del senatore Maritati, che viene richiamato all'ordine).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Nel dichiarare, in dissenso dal suo Gruppo, che non parteciperà al voto, esprime profondo dissenso sulle considerazioni del ministro Castelli e del senatore Bobbio. A parte il riconoscimento quanto meno dell'impegno comune nella stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, in particolare del senatore Maritati che ha svolto la funzione di relatore per il decisivo parere della Commissione antimafia, occorre ribadire che la lotta antimafia non avviene solo sul piano normativo, bensì soprattutto in un'opera di pulizia che sciolga quel nodo essenziale rappresentato dall'intreccio tra mafia e politica, analogamente a quanto avvenne con spirito unitario nella seconda metà degli anni '80, allorquando era Presidente della Commissione antimafia il senatore Chiaromonte, di cui purtroppo in questa fase storica non si intravvedono i presupposti. L'evidente tentativo del senatore Bobbio e del ministro Castelli di ridurre i poteri e le prerogative del CSM contrasta con le disposizioni della Costituzione volte a garantire l'autonomia e l'imparzialità dei magistrati e in particolare dei pubblici ministeri, che per tali ragioni devono mantenere la loro cultura della giurisdizione. Sorge il dubbio che un mancato rinvio a giudizio di imputati per associazione mafiosa, magari per insufficienza di prove, possa tradursi in un giudizio negativo sull'operato di un procuratore antimafia e magari nella beffa di un procedimento disciplinare. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. In dissenso dal suo Gruppo, si asterrà dal voto. Non esiste una terza possibilità rispetto alla conferma o alla negazione della funzione arbitrale e quindi del margine di discrezionalità connesso al potere del CSM di valutare la carriera dei magistrati, ma negarla significherebbe andare contro il dettato costituzionale. Analogamente, dall'articolo 106 della Costituzione discende l'obbligo dello svolgimento dei concorsi e quindi della insufficienza della esclusiva valutazione dei titoli per il conferimento ai giudici degli incarichi direttivi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Il Senato respinge l'emendamento 2.96.

CALVI *(DS-U)*. Sono stupefacenti e inaccettabili gli attacchi del ministro Castelli e del senatore Bobbio all'ANM, ossia il legittimo sindacato dei magistrati, già soppresso durante il regime fascista, che non può certo rispondere al Governo e alla maggioranza sul contenuto di emendamenti in tema di valutazione della professionalità che rispondono alla logica unitaria proposta dall'opposizione parlamentare per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Venendo all'emendamento 2.97, è assolutamente insufficiente la valutazione esclusiva dei titoli proposta con il testo in esame ai fini della individuazione del soggetto più idoneo a svolgere le delicate funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per evitare che possa ripetersi l'ignominia della mancata nomina di Giovanni Falcone a fronte di magistrati che potevano esibire maggiori titoli. Infine, meraviglia che alcune considerazioni del ministro Castelli tecnicamente risibili (non è il procuratore della Repubblica a rinviare a giudizio bensì un magistrato terzo quale il giudice dell'udienza preliminare) suscitino applausi tra i colleghi della maggioranza, tra cui molti avvocati e magistrati. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dalla Chiesa).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. A differenza del testo approvato dal Senato, quello inviato dalla Camera non specifica la natura dei titoli oggetto della valutazione di concorso per cui, secondo la prassi attuale, si tratta di lavori giudiziari e scientifici, come tali non idonei a fare emergere la qualità del lavoro del candidato. Le accuse del senatore Bobbio all'Associazione nazionale magistrati di controllare il Consiglio superiore della magistratura sono infondate e diffamanti e testimoniano dei pregiudizi della maggioranza nei confronti di uno dei poteri dello Stato. Queste affermazioni non soltanto non fanno compiere passi avanti nel dialogo, ma creano nel Paese un clima di sfiducia nei confronti dell'amministrazione della giustizia che nuoce in primo luogo alle istituzioni, Governo e Parlamento compresi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Se l'Associazione rappresentativa dei magistrati mostra tanta apprensione nei confronti di una riforma che ha perso i caratteri radicali del testo originario, che probabilmente non avrà effetti catastrofici sull'organizzazione del potere giudiziario e che ha suscitato un confronto che può costituire utile premessa per la riforma vera dell'ordinamento giudiziario, è perché il dibattito è animato da uno spirito di pregiudiziale ostilità tra poteri costituzionali e dall'evidente avversione del Governo e della maggioranza nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda l'emendamento in discussione, qualunque sia la natura dei titoli oggetto della valutazione concorsuale, essi non possono essere sufficienti a selezionare la personalità adatta a ricoprire le delicatissime funzioni di procuratore nazionale antimafia. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica del numero legale sulla votazione emendamento

2.97. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B alla seduta pomeridiana.

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione alle Commissioni permanenti. Autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 3104, di conversione del decreto-legge n. 237 sull'aviazione civile. Autorizza le Commissioni competenti a convocarsi al fine di consentire la discussione del provvedimento in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

Dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,29.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho sentito, dalla lettura del processo verbale, che il collega senatore Bobbio viene definito «facente funzioni di relatore». Ora, non mi sembra che nel nostro Regolamento esista una simile figura.

Questo provvedimento non ha un relatore e nessuno può svolgere funzioni proprie che il Regolamento prevede per il relatore; quindi, la pregherei di far correggere questa dizione.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Petrini, prendiamo atto della precisazione, che sarà verificata.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cantoni, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Maffioli, Mantica, Palombo, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salini, per attività della 12ª Commissione permanente; Turroni, per attività della 13ª

Commissione permanente; Giovanelli, Gubert e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Righetti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Chiusoli, Coviello e Sodano Tommaso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Per un'informativa urgente del Governo sulla situazione della criminalità in Campania

FLORINO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO *(AN)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che in questi giorni una serie impressionante di delitti sta coinvolgendo la città di Napoli e il suo *hinterland.*

È di ieri sera la notizia che quattro carabinieri, a bordo della loro auto, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco e uno di essi versa in gravi condizioni. Tutto ciò avviene in una città che da diversi giorni è letteralmente intrappolata in una sorta di lotta fra *clan* che miete diverse vittime le quali, il più delle volte, non hanno nulla a che vedere con la delinquenza organizzata.

Non ritengo più procrastinabile nel tempo un intervento del Governo sulla situazione drammatica in cui versa la città di Napoli.

Stiamo dibattendo temi importanti, come quello della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma ritengo ormai indispensabile affrontare, prima che sia troppo tardi, la situazione di invivibilità in cui versa la città di Napoli per l'aggressione costante e continua di *clan* malavitosi.

Dall'inizio dell'anno sono oltre cento i morti ammazzati; molte sono le vittime innocenti che cadono sotto il piombo di questi delinquenti. Il Governo è già stato invitato a riferire in Aula e mi sembra lo abbia sollecitato anche il collega senatore Bobbio.

Le chiedo, perciò, signor Presidente, di sollecitare il Governo a riferire in Aula sugli ultimi efferati episodi. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Senatore Florino, la Presidenza si farà carico di quanto da lei richiesto.

NOVI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, ritengo che la questione della legalità a Napoli sia strettamente connessa con l'illegalità diffusa presente in alcune istituzioni della città.

Non possiamo enfatizzare soltanto la presenza di un crimine organizzato efferato e dominante da quasi un decennio in alcuni quartieri della città, ma dobbiamo anche qui sottolineare la diserzione di alcune istituzioni e, soprattutto, di quella giudiziaria nel contrasto al crimine organizzato.

Napoli è la città nella quale una sorta di *soviet* presente all'interno della procura della Repubblica ha letteralmente cacciato un procuratore della Repubblica, un magistrato indipendente che era un grande presidio della legalità in quella città. Ricordo che quel procuratore della Repubblica è stato protagonista di grandi inchieste giudiziarie sul crimine organizzato, come l'inchiesta «Spartacus», che spazzò via il *clan* dei Casalesi.

Ebbene, quel procuratore della Repubblica è stato cacciato da una città in cui si è arrivati al punto di istituire due sezioni del tribunale competenti per i reati della pubblica amministrazione. Guarda caso, queste due sezioni sono controllate da giudici di Magistratura Democratica e sono una fonte di inquinamento e di mancato contrasto al crimine organizzato.

La realtà è questa, signor Presidente: quella delle scarcerazioni facili, di uffici del GUP che favoriscono le scarcerazioni facili; la realtà è quella, intollerabile, di un'istituzione, come quella giudiziaria, che nella città di Napoli ha assecondato politiche fin troppo tolleranti nei confronti del crimine organizzato. *(Richiami del Presidente).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Parlaci di Palermo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei che si aprisse un dibattito su una questione che non è all'ordine del giorno. Ho dato la parola su questo tema perché mi sembrava giusto, non certo per aprire un dibattito.

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, dopo di lei ha fatto cenno di volere intervenire anche il senatore Peruzzotti. Chiedo pertanto che con questi

due interventi, che vi prego di contenere, si concluda questa discussione per poter passare al primo punto dell'ordine del giorno. Ogni senatore ha facoltà, naturalmente, di presentare strumenti di sindacato ispettivo e la Presidenza si farà carico di risposte precise e puntuali.

Il senatore Maritati ha facoltà di parlare.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo la parola non per polemizzare, ma per invitare l'Assemblea ad un'analisi molto approfondita e molto rispettosa – nella sede opportuna – della situazione nella città di Napoli e delle condizioni di vita in questa nostra grande e sfortunata città.

Non posso accettare – e credo che nessuno di noi dovrebbe farlo – il contenuto, oltre che le modalità e la tecnica, dell'intervento del senatore Novi. Stiamo trattando la riforma dell'ordinamento giudiziario, tema che imporrebbe serenità, convergenza e volontà, da parte di tutti noi, per riformarlo adeguatamente.

In questo contesto, fare riferimento al dramma di Napoli con un atteggiamento, ancora una volta, contrario a Magistratura Democratica, come se in essa si potesse veramente identificare la causa del disastro e del dissesto di Napoli (e non solo di Napoli), significa non voler lavorare con serenità.

Non possiamo quindi accettare questi attacchi anti-istituzionali; non è concepibile, secondo me, che nell'Aula del Senato dei senatori attacchino in maniera così discriminata e offensiva un'altra istituzione dello Stato. Non è possibile parlare della cacciata di un procuratore quando, in realtà, non è stata una cacciata ma un procedimento disciplinare caratterizzato da regole ben precise e svolto innanzi al Consiglio superiore della magistratura.

Se vogliamo parlare di Napoli (ed è urgente farlo), facciamolo dunque con competenza, serenità e volontà costruttiva. Mettiamo da parte questi attacchi indiscriminati e negativi alla magistratura. Questo è il Parlamento, è il Senato; non è una piazza, né un luogo dove si fa campagna elettorale.

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, 92 omicidi dall'inizio dell'anno, otto omicidi nell'ultima settimana, un agguato di camorra ieri sera a quattro carabinieri. Napoli non è un'*enclave* straniera in territorio italiano: è bene lo sappiano il Parlamento e il Ministro dell'interno, al quale chiediamo di venire in quest'Aula a spiegare cosa sta facendo il suo Dicastero in quei territori, che, ripeto, non sono ancora una parte di territorio straniero in Italia, ma fanno tuttora parte della Repubblica. *(Applausi dei Gruppi LP e Mar-DL-U e del senatore Moncada).*

Per un'informativa urgente del Governo sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici del SISDE

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare mie le richieste avanzate poco fa dal collega senatore Florino, del Gruppo Alleanza Nazionale. Anche noi vorremmo che il Governo ci spiegasse cosa sta effettivamente facendo di fronte ai gravissimi fatti che si stanno verificando a Napoli.

Mi permetto ora, signor Presidente, di introdurre un altro argomento, ormai diventato di grande attualità.

Non sarà sfuggito a nessuno che sulla stampa di oggi... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è tanto brusìo che non si riesce a comprendere ciò che il senatore Manzione vuole dire.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. ...viene accreditata – dicevo – l'ipotesi di un rinvio a giudizio dell'attuale vertice del SISDE, con particolare riferimento a Mario Mori.

L'ipotesi accreditata si rifà ad un mistero che dura ormai da più di dieci anni: quello della mancata perquisizione del covo di Totò Riina nel momento del suo arresto: l'allora generale Mario Mori era il capo dei ROS di Palermo.

In tale logica, signor Presidente, è stato chiesto più volte di affrontare questo problema e quello della mancata cattura di un altro *boss*, Provenzano, in Commissione antimafia. Il colonnello Michele Riccio aveva chiesto, proprio su questo argomento, dopo le ultime sentenze emesse dal tribunale di Palermo, di essere ascoltato proprio per chiarire questo mistero ancora impenetrabile.

È un altro di quegli argomenti che, essendo collegato direttamente a quello sollevato dal collega Florino di Alleanza Nazionale, vorremmo venisse affrontato. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministro dell'interno venisse a riferire in Parlamento e che il presidente della Commissione antimafia, senatore Centaro, presente in Aula, valutasse in sede di Ufficio di Presidenza l'ipotesi di ritenere, in questo momento, pertinente e coerente con il contesto complessivo un'indagine specifica sul caso, indagine che, per altri versi, avevo già sollecitato. *(Applausi del senatore Bedin).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) ***COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico***

(2457) ***MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario***

(2629) ***COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l'articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.515.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,49, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.515, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la sua osservazione sul processo verbale non è esatta, perché il senatore Bobbio non era relatore facente funzioni sul provvedimento che è in discussione, bensì sul decreto-legge in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario e in quel momento sostituiva il relatore, che era assente.

È una dizione che viene usata normalmente.

Non essendovi ulteriori osservazioni, ribadisco che il processo verbale, così come è stato letto dalla senatrice segretario, è approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75.

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame, come altri che abbiamo già esaminato nella giornata di ieri ed altri ancora che verranno alla nostra attenzione nel prosieguo dei lavori, è accomunato a tanti altri da una sorta di azione di contenimento del danno. A questo punto, infatti, dal nostro punto di vista il danno è stato fatto; non solo, ma è stato consumato in maniera sostanzialmente irreversibile con l'approvazione del cosiddetto maxiemendamento del Governo.

Da quell'approvazione in poi, quindi, la nostra azione non è più finalizzata al tentativo di migliorare un provvedimento che ci pare ormai non migliorabile in maniera sostanziale, ma – ripeto – diventa un'azione di contenimento del danno, nel senso di cercare quanto meno di introdurre dei correttivi, ispirati ad un principio di ragionevolezza, a quelle norme che ci appaiono improntate ad un'eccessiva rigidità di previsione (che in quanto tale, per definizione, deve mettere in guardia), per inserire, ripeto, un qualche margine di flessibilità ispirato, se non altro, ad un principio di ragionevolezza o se si vuole di buonsenso.

L'emendamento in esame si riferisce al comma 1, lettera *g)*, numero 6). Esso è volto ad inserire la seguente dizione: «prima di otto anni trascorsi nell'esercizio della funzione» al testo attuale, che invece prevede non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Quella prevista dal testo attuale è una interdizione *tout court*; l'emendamento cerca di superare questa assoluta rigidità prevedendo un periodo apprezzabile, quale certamente è un tempo di otto anni, trascorso il quale si può verificare quello che l'attuale testo, che noi chiediamo di emendare, non prevede possa mai realizzarsi.

Torna in campo la questione dell'impostazione surrettizia di una separazione delle carriere, *sub specie* distinzione delle funzioni. Non ci affezioniamo ai termini più o meno eleganti o più o meno giuridicamente corretti: andiamo (credo che sia un modo comune di affrontare i problemi) alla sostanza della questione. Noi continuiamo a sostenere che è un gravissimo errore quello di prevedere, quanto meno dal terzo anno dall'ingresso in carriera in poi, l'assoluta e definitiva impossibilità di mutare le funzioni.

Molti colleghi ieri sono intervenuti su questo punto e tra l'altro hanno portato argomentazioni che hanno un carattere generale rispetto all'ottica specifica della vita e dell'attività giudiziaria. Mi riferisco al fatto che ci ritroveremo di fronte (non so se arriveremo a vederli, verosimilmente l'anagrafe ci impedirà che ciò possa accadere) a magistrati che a 29-30 anni hanno scelto (o forse non lo hanno nemmeno scelto, diciamo che ci si sono ritrovati) al terzo anno dall'inizio della carriera le funzioni requirenti e per tutta la loro carriera, magari per quarant'anni, se non di più, sempre e soltanto quelle funzioni potranno espletare.

Ora, non c'è bisogno di essere addetti ai lavori, esperti di vita giudiziaria o studiosi di ordinamenti giudiziari, per comprendere che in qualunque attività un lavoratore il quale sa che per quarant'anni sarà condannato – utilizzo questo termine, trasferendolo dagli imputati ai magistrati – a fare sempre le stesse cose, sarà un lavoratore demotivato. Un lavoratore che progressivamente perderà affezione rispetto al proprio impegno e fatalmente nella quotidianità della vita giudiziaria, che è poi quella decisiva, quella che conta, darà un apporto nel tempo sempre meno efficiente e significativo perché la frustrazione che ciascuno di noi si porta dietro – per fortuna questo rischio non l'ho mai corso, ma non faccio fatica a comprenderlo – nella vita è sempre una pessima compagna e lo è ancor di più nel lavoro. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, vedo che c'è un collega stranamente insofferente e credo che se lo richiamasse non sarebbe male.

PRESIDENTE. Ho già invitato i colleghi a limitare il brusìo, senatore Ayala.

AYALA *(DS-U)*. La ringrazio. In quest'Aula, infatti, deve valere il principio secondo cui ciascuno di noi deve rispettare il lavoro degli altri. Io non interrompo mai né do mai segni di insofferenza, e gradirei che per una forma di *par condicio* mi fosse riservato lo stesso trattamento, senza aver alcun titolo particolare, ma proprio per una questione di galateo, un dato prepolitico, quindi, che in quanto tale dovrebbe essere costantemente presente a quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.75 in esame riprende un tema che è stato dibattuto più volte in quest'Aula, che forse non sarà un'osteria o un ristorante di lusso, ma che comunque se fosse un po' più silenziosa consentirebbe interventi più pacati e pertinenti.

Si tratta di un tema sicuramente importante sul quale ci siamo divisi più volte, molto spesso anche in maniera trasversale. Infatti, quello della separazione delle carriere e della distinzione delle funzioni è un problema che complessivamente riguarda la magistratura, l'avvocatura e tutto il mondo del diritto, ma anche una realtà sociale che è attenta a momenti nei quali si devono creare, anche attraverso atteggiamenti formali, condizioni per il rispetto delle regole.

Dico questo condividendo in parte quanto il collega Fassone nell'illustrare alcuni emendamenti ha già affermato in quest'Aula. Se non ricordo male, non vorrei essere un cattivo interprete del suo pensiero, tutto sommato il collega Fassone ci rammentava che a Costituzione vigente non potrà mai esservi una vera e propria separazione delle carriere, giacché sarebbe necessario prevedere un doppio concorso, un doppio organismo di autotutela, una carriera completamente diversa. Sarebbe cioè necessario modificare anche quell'impianto costituzionale che allo stato consente soltanto soluzioni ibride e modeste come quelle che sono state messe in campo con il presente provvedimento.

D'altra parte, rivolgendomi al collega Fassone, il quale criticava coloro i quali si rifacevano alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione per cercare di spiegare la necessità di modificare questo rapporto, vorrei sottolineare che io condivido invece quel ragionamento. Infatti, se l'articolo 111 della Costituzione, che pure ha valenza sicuramente nella fase processuale, immagina un processo costituito dalle parti, dai magistrati terzi, è evidente che ipotizza una vera e propria distinzione tra una parte

pubblica che è il pubblico ministero ed una privata, il difensore, ed il giudice che interviene come terzo a dirimere, a decidere e sciogliere il nodo che gli viene prospettato.

Se questo è l'impianto rispetto al quale dobbiamo ragionare, allora dobbiamo riconoscere che un'ipotesi di separazione delle carriere troverebbe sicuramente un appiglio nell'articolo 111, laddove renderebbe effettivamente terzo il giudice, scollegato complessivamente anche dal pubblico ministero, e risolverebbe una parte dei problemi che l'avvocatura pone con grande forza quando vuole che si realizzi concretamente l'ipotesi prevista nell'articolo 111.

Non ritengo che il problema sia solo quello di scollegare la pubblica accusa, sia nella fase endoprocedimentale sia nel processo, dal giudice; il problema è anche quello delle risorse perché, tutto sommato, oggi la difesa non riesce ad essere pienamente parte, sia nella fase endoprocedimentale sia nel processo, in quanto non ha a disposizione tutti gli strumenti che la pubblica accusa invece detiene.

Quindi, si pone un problema di riequilibrio complessivo, ma il tema è obiettivamente appassionante e su di esso abbiamo tutti dibattuto lungamente.

Per certi versi, anche se con atteggiamenti spesso schizofrenici, la stessa maggioranza ha preso atto di questa realtà composita, immaginando diverse ipotesi di scollegamento tra pubblico ministero e funzione giudicante, stabilendo a volte incompatibilità e a volte passaggi, altre volte ancora – come in questo caso – prevedendo solo nella fase iniziale un diaframma di collegamento tra le diverse funzioni e poi nient'altro.

L'emendamento 2.75 ha il pregio di essere pregno di sano realismo, perché prende atto della situazione che ho cercato di esporre e prevede in modo limitato la possibilità di esercitare il passaggio, la scelta, dalla funzione requirente alla giudicante o viceversa trascorsi otto anni nell'esercizio della funzione. Questo mi sembrerebbe – mi rivolgo al senatore Bobbio, che non è facente funzioni di relatore, ma è colui che ha seguìto il provvedimento in Commissione e, quindi, è un collega autorevole al quale fare riferimento – uno strumento rispetto al quale vorrei che il Governo operasse quella scelta felice che ha già fatto quando, con l'articolo 1, si ragionava sulla necessità di pubblicizzare gli incarichi extragiudiziali ai magistrati, recependo che la mera pubblicità senza la limitazione non poteva rappresentare una soluzione obiettivamente condivisibile.

In questo caso, proprio perché dobbiamo prendere atto che a Costituzione vigente non è assolutamente possibile introdurre una separazione delle carriere, l'emendamento 2.75 introduce un altro sano elemento di realismo laddove, per le osservazioni svolte anche dal collega Ayala, prevede la possibilità di tale passaggio limitato trascorsi otto anni nell'esercizio della funzione.

So che questo tema ha molto appassionato. Non mi rivolgo al Governo perché non vedo presente in Aula il ministro Castelli, con il quale altrimenti cercherei di interloquire; il ministro Calderoli è molto bravo in tutto, ma non ritengo che in questo momento possa svolgere un contrad-

dittorio in tema di separazione delle carriere, di distinzione delle funzioni e quant'altro.

Quindi, signor Presidente, mi rivolgo al senatore Bobbio, chiedendo anche a lui di operare quella valutazione corretta che, proprio rispetto all'articolo 1, ha consentito un accantonamento che ha dato l'opportunità di trasformare in atteggiamenti reali quelle mere proposizioni astratte di atteggiamento disponibile alla collaborazione e di sensibilità pronta a recepire gli interventi dell'opposizione, che invece allo stato sono rimaste ragionamenti eterei e sospesi al di sopra di quest'Aula.

Per fare in modo che tale capacità di ragionare nel merito, di misurarsi e di confrontarsi possa trasformarsi in atteggiamenti concludenti, vorrei davvero sentire le voci della maggioranza su un tema che appartiene cromosomicamente alla stessa maggioranza, ma trasversalmente anche a buona parte dell'opposizione, per capire se sull'emendamento in esame non sia il caso di adottare il medesimo atteggiamento di accantonamento, utile ad immaginare un sistema che complessivamente funzionerebbe molto meglio.

Infine, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.75, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.76, identico all'emendamento 2.516.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che possano essere poste in discussione norme non condivise; però, esaminare norme dissennate e così scopertamente punitive, oltre che, in fondo, inutili, francamente mi sembra ecceda un po' i compiti del Parlamento. E mi sembra, altrettanto francamente, che l'assenza di risposte segni anche la carenza del dialogo e del confronto. Vediamo un attimo questa norma che, tutto sommato, non è centrale, ma significativa. *(Commenti del senatore Bobbio).*

Collega Bobbio, chiederò la votazione con procedimento elettronico perché voglio vedere per quale motivo si debba votare una norma così inutile e dissennata.

Cosa prevede questa norma? Che in caso di mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa il magistrato debba andare al di là del distretto. Mi sembra una norma molto saggia; peraltro, non solo è condivisa, ma era già presente nella nostra proposta sulla separazione delle funzioni. Se il magistrato da pubblico ministero diventa giudicante, vada fuori distretto, vada fuori corte d'appello, fuori Regione: mi sembra assolutamente corretto.

Però – e qui la norma diviene scioccamente punitiva – la Camera ha introdotto l'inciso: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11». Cioè, in sostanza, al magistrato è preclusa non una Regione, ma due. In altre parole, un magistrato di Roma, in base a questa norma, se vuol cambiare funzioni non solo non può rimanere nel Lazio – come è giusto che sia – e deve andare fuori della competenza della corte d'appello di Roma, ma non potrà andare neppure in Umbria, perché la corte d'appello, il tribunale di Perugia è competente, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, per i procedimenti a carico del magistrato, che magari può essere semplicemente parte offesa o aver presentato una querela. Se dovesse cambiare funzione in questo momento, non potrebbe andare non solo nel Lazio, ma neppure nell'Umbria.

Il Senato, quando affrontò questo problema, lo affrontò in modo forse più serio e adottò questa formulazione: «con esclusione di quello competente *ex* articolo 11, in caso di pendenza di procedimenti». Ciò significa che, nel caso in cui sia pendente a Perugia un procedimento a carico di un magistrato di Roma (non solo come imputato, ma anche come parte offesa), è bene che egli non si trasferisca lì. Quindi, gli è precluso il trasferimento nel Lazio e nell'Umbria. Se però non ha a carico procedimenti di nessun genere, per quale motivo gli si dovrebbe precludere di andare nel distretto della corte d'appello dell'Umbria? Solo perché così è indicato nel citato articolo 11?

Si potrebbe obiettare che potrebbe sopravvenire qualche fatto successivo. Vedo il senatore Bobbio che, giustamente, annuisce; lo immaginavo, dato che il senatore Bobbio è attento conoscitore di questi problemi.

Voglio dire che a questo punto è l'articolo 11 del codice di procedura penale che risolve il problema; ad esempio, per il magistrato che si dovesse trasferire in Umbria con una pendenza, l'articolo 11 in questione

prevede che da lì si potrà trasferire ad altra sede, che ovviamente, non sia né il Lazio né l'Umbria.

Ho voluto fare quest'esempio che è marginale, ma certamente prova di pessima formazione normativa. Il Senato era stato molto più attento; aveva individuato con molta più accuratezza una soluzione che, seppure noi non condividiamo, nell'ambito dell'impostazione del disegno del Governo mi sembrava fosse funzionale: trasferire in altro distretto, a meno che non vi sia un procedimento *ex* articolo 11.

Quello che aveva detto il Senato mi sembrava assolutamente corretto; anche se poteva essere in qualche modo oggettivamente presunto, ciò conta poco. La Camera ha voluto compiere un'operazione assolutamente dissennata, cioè dire che il magistrato non può andare nella Regione contigua anche se non pende alcun procedimento a suo carico. Francamente non ne capisco il perché, se non vi è un procedimento pendente.

Ho voluto portare quest'esempio perché pur trattandosi di un caso assolutamente marginale (ripeto, me ne rendo conto), esso mostra una volontà (in questo caso credo da attribuire certamente non al Governo; è la Camera dei deputati che ha approvato tale modifica, non so proposta da chi, rispetto a quanto disposto dal Senato) scioccamente punitiva, irritante per la sua irrilevanza e anche per la sua incapacità di affrontare seriamente i problemi e risolverli in modo ragionevole.

Per questa ragione chiedo che il mio emendamento possa essere accolto e che quindi venga soppresso il numero 7) della lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 per riportare tale disposizione ad una formulazione più equa e ragionevole.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo punto mi permetto di non essere d'accordo con il senso dell'emendamento che è stato presentato dai colleghi Calvi, Ayala e altri, per la seguente ragione.

Il Ministro ieri ci ha – secondo me giustamente – richiamato a mantenere una coerenza tra il dibattito svolto in Commissione e fuori di essa, i princìpi che sono stati enunciati ripetutamente e la natura degli emendamenti che vengono presentati.

Ora, se può essere accoglibile la motivazione che, avendo verificato che alcune regole fondamentali dei lavori parlamentari non sono state a nostro avviso osservate nell'inserimento di alcuni emendamenti, in particolare di quello del Governo, può essere invocato un problema di regole rispetto alla licenza di presentare emendamenti contrastanti con i princìpi enunciati, in questo caso tuttavia non mi sentirei di sostenere (anche per ciò che ho detto nell'ultimo intervento ieri sera) un emendamento il quale propone che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e vi-

ceversa debba comunque avvenire in un ufficio giudiziario avente sede in un distretto diverso. Credo che questa sia una norma di garanzia, anzi, da questa norma eravamo partiti e forse solo ad essa avremmo dovuto attenerci per offrire maggiore certezza al cittadino che si avvicina alla giustizia in qualsiasi veste, ma in particolar modo in quella di imputato.

Penso che intervenire adesso perché non venga previsto neanche questo passaggio da un distretto all'altro per chi cambia funzione sia in effetti contraddittorio rispetto a ciò che ci siamo sforzati di proporre nel nostro dibattito, proprio perché ritengo sia stato (e avrò modo di ribadirlo intervenendo a difesa di alcuni emendamenti) un dibattito non fazioso, non ispirato alla pura volontà di contraddire le proposte della maggioranza e del Governo (per quanto si tratti di legge delega), bensì animato dalla volontà di offrire uno schema alternativo di proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Poiché nella proposta che noi ci sentiamo di sostenere e caldeggiare l'idea di un'incompatibilità fra l'esercizio della funzione requirente e l'esercizio di quella giudicante all'interno di uno stesso distretto è presente, su questa proposta avanzata dai colleghi dell'opposizione mi dichiaro in dissenso. Annuncio, quindi, fin d'ora un voto di astensione.

BISCARDINI *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che gli emendamenti 2.76 e 2.516, pur se identici, sono stati evidentemente ispirati da due ragioni profondamente diverse, la prima delle quali è stata ben illustrata dal senatore Calvi un attimo fa... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Biscardini. Prego i colleghi di limitare al massimo il brusìo e lasciare che l'intervento venga svolto nelle migliori condizioni. Senatore Contestabile, la prego di aiutarmi nel limitare il brusìo. Grazie.

BISCARDINI *(Misto-SDI)*. Se restiamo all'interno della logica del provvedimento, per come sta emergendo in quest'Aula, rispettando lo spirito della coerenza che ieri il ministro Castelli ci ha invitato ad osservare, non vi è dubbio che la prima ragione, di soppressione della norma, per riportare il testo alla formulazione approvata dal Senato, ha una sua ragion d'essere.

La seconda motivazione parte, invece, dal senso dell'emendamento da me presentato, che a questo punto sono costretto a ritirare. Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto in quest'Aula che non vi è impedimento per il Senato ad approvare un provvedimento di legge nel quale sia inclusa la separazione delle carriere. Non riteniamo impossibile, a Costituzione vigente, una procedura di questo genere.

Purtroppo, nel Senato sta prevalendo una linea di segno opposto. Stiamo accettando un po' tutti la tesi del Governo secondo la quale l'articolo 111 della Costituzione non è sufficiente a darci un mandato per legiferare in tal senso.

Per questi motivi, mi vedo costretto a ritirare l'emendamento in questione perché, come tutti quelli da noi presentati, intende proporre una netta separazione delle carriere ritenendola possibile proprio in base all'articolo 111 della Costituzione, che noi interpretiamo essere stato approvato per consentire al Parlamento non di apportare una ulteriore modifica costituzionale, bensì di predisporre un provvedimento sull'ordinamento giudiziario a quell'articolo ispirato.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, non ero presente, e me ne scuso, allorché (se non ho capito male) il senatore Petrini è intervenuto facendo riferimento a me. Faccio questa precisazione perché – non so se il senatore Petrini sia stato attento – vorrei che fosse chiaro quanto sto per affermare.

Io intervengo a nome del Gruppo, a meno che non mi si voglia impedire anche di intervenire a tale titolo, in tal caso la questione cambia completamente aspetto.

Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento 2.76, identico all'emendamento 2.516. Ho seguìto gli interventi e perciò ho ritenuto di prendere la parola in merito a questo specifico emendamento, anche se le argomentazioni a catena, le controargomentazioni, come sempre brillantemente svolte dal senatore Calvi per sostenere la sua tesi, mancano dell'ultima argomentazione, quella decisiva.

Se, infatti, fosse fondato il ragionamento che segue il senatore Calvi, alla fine arriveremmo al perverso risultato che con una richiesta di trasferimento o con un ottenuto trasferimento si eluderebbe il principio del giudice naturale. In questo modo, infatti, il magistrato, con una richiesta di trasferimento ad altra funzione, una volta ottenutala, potrebbe, se fosse rimasta la previsione originaria e nel timore di poter essere, avendone evidentemente egli contezza, assoggettato a procedimento penale successivamente alla richiesta di trasferimento, candidamente preordinarsi un trasferimento di funzione all'ufficio competente come giudice naturale *(ex* articolo 11 del codice di procedura penale) e sottrarsi alla competenza del giudice naturale fissata dal medesimo articolo 11, sia pure nei limiti e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo 11.

Quindi, è ben vero che il testo previsto dal Senato era sicuramente valido e condivisibile, lo abbiamo votato tutti, ma è anche vero che il testo elaborato dalla Camera tiene conto, in maniera forse un po' zelante ma comunque certamente non punitiva, di un'eventualità che, ancorché teorica, non per questo deve essere sottovalutata.

Se poi si chiede o si prevede la cancellazione di un'intera disposizione, quella del numero 7), comma 1, lettera *g)*, per evitare un effetto che i firmatari dell'emendamento giudicano perverso (questo è legittimo, ma è anche legittimo criticare questo intento), significa che si tende a far approvare emendamenti che, se pure tengono conto di aspetti pratici, di fatto, cercano di incidere sulle linee portanti della riforma. Anche questo sarebbe un modo, così come molti altri emendamenti, per incidere su una separazione delle funzioni profonda e forte come quella che viene disegnata che molti colleghi dell'opposizione, in questo, come in altri casi, con intima lacerazione o contraddittorietà, dicono di non volere ma che intimamente probabilmente vogliono quanto noi, anche per ragioni di vissuto professionale, per cui alla fine si trovano a proporre degli emendamenti che tendono semplicemente a porre ostacoli alla realizzazione di un percorso di riforma.

A me sembra quindi di poter affermare che in molti casi, se fossero meno condizionati da logiche di schieramento, potrebbero condividere quanto noi proponiamo.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le chiedo preliminarmente come intende votare.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, poiché il senatore Dalla Chiesa ha annunciato il suo voto di astensione, voterò a favore di questo emendamento e lo dichiaro immediatamente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento anche se mi dispiace manifestare il mio dissenso dalle posizioni del senatore Dalla Chiesa, ancora di più in un giorno come questo, essendo il suo compleanno, e io sono felice che lui condivida con noi questa ricorrenza in Aula.

Ho ascoltato con attenzione le diverse esposizioni fatte dai colleghi Bobbio, Biscardini, Calvi e Dalla Chiesa sull'emendamento in oggetto. Comprendo le considerazioni fatte dal collega Biscardini, che in qualche modo si ricollegano a quanto avevo già osservato io su un altro emendamento, ma fra le varie versioni, in particolare quelle dei senatori Dalla Chiesa, Bobbio e Calvi, mi sento molto più vicino a ciò che il collega Calvi ha rappresentato in Aula: sostanzialmente egli intendeva ripristinare quel testo che noi, su questa fattispecie, come Senato, avevamo votato quasi all'unanimità, come riconosce anche il collega Bobbio.

Questo testo, obiettivamente, è punitivo: se consideriamo che l'unico momento di passaggio da una funzione all'altra deve avvenire entro il

triennio, appesantire l'incompatibilità distrettuale aggiungendo obbligatoriamente anche il riferimento al giudice dell'articolo 11 del codice di rito, nel caso di procedimenti penali, significa obiettivamente, considerando l'assoluta incapacità in tre anni di mettere in campo chissà quali tipi di atteggiamento, immaginare un percorso che definirei con grande onestà assolutamente ritorsivo, in quanto fa riferimento non a prognosi realmente possibili, ma ad atteggiamenti mentali assolutamente non condivisibili.

Dico questo perché comprendo il tentativo che fa il senatore Bobbio di immaginare uno sviamento dal giudice naturale da parte del giudice che chieda il passaggio da una funzione all'altra, però mi sembra obiettivamente una simulazione inverosimile se consideriamo proprio i limiti reali, molto modesti, temporali e non, entro i quali questo passaggio da una funzione all'altra può avvenire.

Immaginare poi che questa possibilità così ridotta possa essere esercitata come previsto dalla legge soltanto per sfuggire al giudice dell'articolo 11 del codice di procedura penale mi sembra obiettivamente assurdo.

Ecco perché ritengo condivisibile la tesi del collega Calvi e quindi, a titolo personale, annuncio il voto favorevole su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.516 è stato ritirato.

Procediamo dunque alla votazione del solo emendamento 2.76.

Senatore Calvi, conferma la sua richiesta di votazione con scrutinio simultaneo?

CALVI *(DS-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.76, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.77 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.78, identico all'emendamento 2.79.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.78 si incomincia a discutere di quella lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 2 che ci introduce nel tema dei concorsi. Non mi piace molto il neologismo «concorsificio», ma rende il concetto.

Credo allora sia bene che ci confrontiamo con il Governo e la maggioranza sulla norma relativa ai concorsi, che ritengo sbagliata e fonte di inefficienza nell'amministrazione della giustizia, come proposta in questo disegno di legge. In particolare, il numero 8), lettera *h)*, comma 1, dell'articolo 2 che questo emendamento chiede di sopprimere, precisa, attraverso il concorso per titoli l'accesso alle funzioni semidirettive requirenti, ovverosia quelle di procuratore della Repubblica aggiunto. Al concorso possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni.

Mi riesce molto difficile, e mi piacerebbe avere una risposta dal signor Ministro o dal senatore Bobbio, che dà voce alla maggioranza (lo possiamo anzi definire la voce della maggioranza), per capire come possa funzionare il concorso per titoli per un magistrato della procura della Repubblica. Non ho bisogno di troppi dati tecnici per affermare che il magistrato della procura della Repubblica, e in particolare questo magistrato che state costruendo, ovverosia un magistrato che rimane sostanzialmente tutta la vita procuratore della Repubblica, non emette sentenze. Può scrivere la cosiddetta requisitoria (ma anche non scriverla), può dare pareri orali; non c'è affatto obbligo di motivazione del parere del procuratore della Repubblica e dei suoi sostituti. Mi riesce, quindi, molto difficile comprendere un concorso per titoli.

In una parte successiva vado poi a leggere cosa si intende per titoli: i lavori giudiziari. Ripeto che il procuratore della Repubblica non parla per iscritto ma in linea di massima si esprime oralmente. Se andiamo a vedere questi titoli, vediamo che si riferiscono ai lavori giudiziari e scientifici. Perché mai una persona deve essere promossa procuratore aggiunto per titoli scientifici?

Mi rincresce ironizzare sull'onorevole Luciano Violante, ma tantissimi anni fa – faccio dell'ironia *bipartisan* – egli scrisse un tomo di

600 pagine sul reato di usura e non credo proprio che questo lavoro costituisse un titolo – né allora, né oggi – per dimostrare che il magistrato merita di rivestire incarichi direttivi nella funzione semidirettiva di procuratore aggiunto.

Vi è di più. Si dice che i concorsi non sono obbligatori; quindi, cosa ci raccontate di questo «concorsificio», di questa necessità dei concorsi? Se un individuo non vuole, va avanti nella sua carriera anche senza concorsi. Ci sono mille e una ragione per spiegare per quale motivo il discorso del concorso non obbligatorio è in realtà una petizione di principio che non ha alcun senso. Penso, ad esempio, al dato, sotto il profilo estimativo, del rapporto che il magistrato deve avere con la collettività; penso, ad esempio, ad un collegio composto da un giovinetto che presiede e due vecchioni giudici *a latere.*

Ritengo che nell'animo umano ci sia sempre una giusta aspirazione ad arrivare agli uffici direttivi e che rimanere tutta la vita giudice *a latere* o sostituto procuratore della Repubblica non piaccia a nessuno. Ci sono giuste ambizioni rispetto al sociale e al livello familiare; quindi, penso che questi concorsi si rendano necessari.

Allora, domando: com'è possibile svolgere tali concorsi per titoli – ripeto – per i sostituti procuratori della Repubblica, che non hanno titoli giudiziari? È veramente una contraddizione in termini che vi prego di emendare, perché mi sembra assolutamente inaccettabile. Si obietta: voi volete un meccanismo automatico, in sostanza un perpetrarsi della situazione attuale, dove soltanto l'età fa aggio sul progredire in carriera. Non è così, questa è veramente una falsità sotto il profilo dell'interpretazione dell'impostazione e del pensiero dell'opposizione.

Vi sono moltissimi nostri emendamenti e sarò costretto ad intervenire sull'emendamento 2.80, che è il punto cardine in materia di valutazione di professionalità. Non pensiamo affatto che la valutazione della professionalità non debba entrare in gioco specie ed in particolare per l'assegnazione degli uffici direttivi. Credo sia assolutamente sbagliato dare da dirigere uffici che comportano non solo scienza e sapienza giuridica, ma anche capacità manageriale e che sia assolutamente sbagliato non valutare queste capacità manageriali, che sono cosa tutt'affatto diversa dalla scienza e dalla cultura giuridica, attraverso una valutazione di professionalità.

Ma quali sono i criteri di valutazione della professionalità? Non certo questi concorsi astratti, sciocchi (mi si consenta), perché è sciocco valutare il ruolo di un procuratore aggiunto per titoli, visto che siamo in un ufficio gerarchico, visto che il procuratore aggiunto non deve scrivere proprio nulla perché dà dei pareri orali. Quali sono questi titoli, invece di quella valutazione di professionalità che è un coacervo di pareri? Vi dovrebbero entrare pure quei pareri, secondo noi essenziali, del consiglio dell'Ordine, dei rappresentanti delle Regioni in seno al consiglio giudiziario, che invece voi volete lasciar fuori attraverso un meccanismo che prevede che questi signori vengano chiamati al tavolo e nel momento in cui si deve prendere una decisione vengano pregati di allontanarsi perché non hanno diritto di voto.

Allora, siete voi a non volere una valutazione di professionalità; siete voi che, al contrario, disponete un meccanismo di concorsi dove giocheranno titoli che non sappiamo cosa sono e doti mnemoniche certamente non idonee a valutare un bravo giudice. In buona sostanza, disponete prove che non servono assolutamente a nulla per migliorare l'efficienza e l'equità della giustizia. Per tutte queste ragioni, credo che l'emendamento vada accolto.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'elemento di valutazione che vorrei offrire a tutti riguarda non tanto l'inserimento della figura del procuratore della Repubblica aggiunto, trattandosi di una figura in qualche modo caldeggiata dall'opposizione, che rappresenta il frutto di un confronto che qualche risultato (non tanti, per la verità) l'ha pure prodotto. Il problema, quindi, non è la figura del procuratore aggiunto.

La ragione dell'emendamento risiede piuttosto in una preoccupazione fondata (e di nuovo, a mio avviso, estremamente razionale) circa il fatto che a tale ruolo di aggiunto rispetto al procuratore della Repubblica si possa accedere per titoli: per quale ragione? Stiamo parlando di funzioni che richiedono capacità che difficilmente possono essere misurate in un concorso per titoli. Poco fa gli stessi colleghi della maggioranza, in un contesto diverso, hanno ricordato la questione napoletana, i dissensi nati all'interno della procura di Napoli quando procuratore era il dottor Cordova: ebbene, le ragioni per cui sono nati quei dissensi non attenevano sicuramente alla competenza o alla sapienza giuridica del dottor Cordova, ma verosimilmente, per ciò che ne abbiamo capito anche a seguito del viaggio a Napoli che fece alcuni anni fa la Commissione antimafia, a problemi di capacità relazionali, di conduzione collettiva di un gruppo di magistrati da parte del responsabile dell'ufficio.

Quella capacità di gestire relazioni, di svolgere la propria funzione di direzione di un ufficio attraverso un insieme di requisiti che non sono misurabili in un concorso per titoli, ma che possono più correttamente, secondo me, essere giudicati all'interno di altri processi valutativi e decisionali, sono elementi specifici. È questa la ragione – lo ripeto – per cui abbiamo proposto l'emendamento, non perché l'introduzione della figura del procuratore della Repubblica aggiunto ci dispiaccia: essa è invece estremamente sensata. Ma è altrettanto insensata la pretesa di poterne valutare le attitudini attraverso quel concorso per titoli. Si tratta invece di mettere in discussione e di rimettere alla valutazione di organismi competenti un insieme di qualità totalmente diverse, soprattutto di direzione, soprattutto relazionali.

La nostra idea, dunque, non è che non vi siano mai concorsi: è un punto che voglio sottolineare, perché è una posizione che magari non è totalmente condivisa dall'opposizione. Non vogliamo che non ci siano mai concorsi, ma che ci siano concorsi per quelle posizioni alle quali è sensato venga previsto l'accesso attraverso una valutazione dei titoli o attraverso degli esami. Altrimenti, francamente, un candidato potrebbe avere molti titoli, potrebbe superare tutti gli esami di questo mondo e rivelarsi inadeguato a dirigere un gruppo di persone o a fare il vice di colui che è deputato a dirigere un gruppo di persone che esercitano una funzione delicatissima. Sono queste le ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento, su cui dichiariamo il voto favorevole.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro questo emendamento, ma è utile chiarirne le ragioni.

Oggi nel nostro ordinamento la procedura per la copertura di un posto direttivo o semidirettivo viene definita concorso. Il concorso si articola o attraverso esami, quindi prove scritte e/o orali, ovvero si articola attraverso esami e/o presentazione di titoli.

Quello per titoli è il concorso che consente la valutazione di un candidato attraverso una documentazione che comporta un riscontro obiettivo sulla sua attività; questi sono i titoli; statistiche, attività svolte, eventuali partecipazioni a incarichi extragiudiziari e quant'altro. Oggi l'ordinamento prevede che la copertura di un posto semidirettivo avvenga attraverso un concorso per titoli. Allora, dobbiamo intenderci: il concorso per titoli ha questa definizione giuridica, e quindi lasciamo perdere i voli pindarici per attenerci alla tecnica giuridica; se invece vogliamo un altro tipo di concorso, l'opposizione deve chiarirsi le idee, visto che è stata manifestata forte opposizione anche ai concorsi per esami, che è poi l'altra possibilità apprezzata dal nostro ordinamento.

Il concorso per titoli oggi consente una valutazione obiettiva, ma anche l'ulteriore possibilità di verifica, attraverso le audizioni svolte dal Consiglio superiore della magistratura, del complesso della personalità e dell'attività giudiziaria del candidato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.79, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.80.

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.80 riguarda un aspetto assai delicato della riforma, e cioè l'avanzamento in carriera, i concorsi. A questo punto, credo allora che sia doveroso un chiarimento di fondo: la nostra avversità non é certamente nei confronti dei concorsi in quanto tali, noi siamo infatti per una valutazione complessiva, sistematica, seria e concreta dell'operato del magistrato.

La nostra contrarietà ai concorsi non può e non deve essere equivocata – come qualcuno della maggioranza cerca di fare mistificando in questo modo la realtà – come un comportamento di opposizione *tout court* ad ogni forma di controllo, anche se il termine «controllo» per la magistratura deve essere usato con molta cautela. Non siamo irresponsabili, non ci esprimiamo a difesa del lassismo, né abbiamo mai concepito l'esercizio della funzione giudiziaria come qualcosa di assolutamente al di sopra di forme di verifica e di accertamento dell'operato del magistrato.

Ci opponiamo a questo criterio di selezione – il vostro criterio – basato sullo strumento del concorso, generalmente per titoli e non solo per esami. Voi, amici della maggioranza, riproponete un sistema non nuovo, ma vetusto e già sperimentato nel nostro Paese, un sistema che ha evidenziato quanto di peggio possa esservi nella magistratura, e cioè quella spinta, quell'anelito alla carriera in quanto tale. Noi invece puntiamo, nella speranza di convincervi (nonostante il vostro atteggiamento di palese e dannosa chiusura), sollecitando per lo meno i più sensibili di voi ad un confronto su questo terreno. Le nostre proposte sono dirette ad una costante verifica della professionalità del magistrato, che non è desumibile certamente dai titoli che prepara e produce.

Questo – ripeto – è un sistema vecchio e sperimentato che ha fallito, arrecando danni seri al Paese e selezionando in parte magistrati bravi, votati alla carriera, che non hanno mai adempiuto ai compiti essenziali, ordinari e quotidiani.

Qual è l'effetto del concorso per titoli? Quello di spingere il gruppo dei più furbi e, se volete, anche dei più dotati dal punto di vista nozionistico a preparare i propri titoli. Per fare questo, bisogna elaborare provvedimenti che abbiano anche un certo livello scientifico. Tali provvedimenti, il più delle volte, prescindono dall'esigenza fondamentale e primaria di rispondere alle istanze di giustizia, non in casi eccezionali, quando ci si prepara a produrre il titolo, ma nella quotidianità.

Quindi, noi aspiriamo – e vi chiediamo di svolgere una valutazione nel merito – ad una riforma che obblighi il magistrato (o meglio i magistrati italiani) a tenere un comportamento degno dell'alta funzione svolta, che consiste nel produrre sistematicamente, in maniera corretta, nel rispetto delle regole comportamentali e non solo di quelle scritte della procedura.

Pertanto, il sistema che proponiamo e che vi ostinate a rigettare non agevola il lassismo, ma restringe sempre più gli spazi del lassismo. Chi vorrà fare carriera dovrà evidentemente disertare – non saranno pochi –

gli uffici di prima linea, dove si svolge quasi il 70 o l'80 per cento degli affari di giustizia, e correrà nei gradi successivi. Chi rimarrà, allora, a tirare la carretta? Questa carretta è quella a cui ha fatto riferimento sempre il ministro Castelli. Ricordo spesso l'esigenza del popolo, della popolazione, degli utenti della giustizia, che non è quella di vedere emergere i più bravi sulla base di titoli dotti e scientificamente elevati; l'esigenza del popolo, della gente, degli utenti della giustizia e di tutti noi è quella di avere una magistratura che abbia un livello culturale e professionale complessivo in grado di rispondere alle istanze di giustizia che restano drammaticamente inevase nel nostro Paese.

Continuate a confondere il lassismo e le responsabilità di questo o di quel magistrato con la mancanza di risposta sul terreno giudiziario. Questo è il vero bubbone sul quale non ci stiamo confrontando, non stiamo dando nulla.

I processi che si snodano da otto a dodici anni in Italia continueranno ad essere trattati con tempi lunghi. La riforma non inciderà minimamente, né la carriera varrà a toccare questo grave aspetto del sistema giudiziario italiano.

Non siamo contrari *tout court* ai concorsi, ma proponiamo di introdurre sistemi di formazione e di verifica permanenti: questo è quanto vi chiediamo per fare elevare complessivamente il livello professionale, culturale e di responsabilità del magistrato.

Abbiamo bisogno di una magistratura più adeguata, che non sia succube delle volontà di questa o quella maggioranza. Voi state precostituendo il terreno perché i magistrati si adeguino, ad esempio, ad una giurisprudenza consolidata che risponda a certi interessi forti: noi, però, non abbiamo bisogno di questo! Ciascuno di voi pensi a quanto è indispensabile l'esistenza di un magistrato indipendente in ogni circostanza ed in ogni momento della vita sociale.

Questo, dunque, è il senso del nostro emendamento 2.80 e di ciò che vi proponiamo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Ministro, mi consenta di rivolgermi direttamente a lei. Penso che lei sia un Ministro della giustizia fin troppo bravo, considerata la scarsa esperienza che ha; tuttavia, signor Ministro, per giudicare sul tema in discussione occorre avere tantissima esperienza.

Qui si discute sul modo in cui debbano essere scelti i presidenti delle sezioni di corte d'appello. I presidenti delle sezioni di corte d'appello non sono i direttori dell'ufficio commerciale o dell'ufficio produzione di un'azienda: sono, all'interno della Regione, fari di equilibrio e di civiltà giuridica.

Signor Ministro, ho conosciuto molti presidenti di sezione di corte d'appello. Ho conosciuto i neghittosi e i burocrati, ma ho anche cono-

sciuto straordinari magistrati. Mi viene in mente, non per andare nell'aneddotica spicciola, ma per dirle come soltanto l'esperienza può portare a definire il ruolo e quindi i criteri di scelta di un presidente di corte d'appello, uno straordinario presidente della corte d'appello di Torino, che ebbe il coraggio, in un caso in cui ammettere nuove prove significava scarcerare una persona additata in un clamoroso processo come pericolosa per la collettività (e siamo ormai a distanza di trent'anni), di scrivere in un'ordinanza che quando la prova è denegata, la corte d'appello di Torino, se la prova è necessaria, ammette la prova. Il che significa, signor Ministro, che quel magistrato ebbe il coraggio di schierarsi contro l'opinione pubblica, a sua volta schierata contro l'imputato, per riaffermare un principio di civiltà e di giusto processo.

Allora, se questa è la persona che si deve scegliere, non servono certamente i titoli (per i quali noi abbiamo molto apprezzato, per la verità conoscendola già nella sua sostanza, la lezione del senatore Centaro), che sono qualcosa di assolutamente astratto e non conferente alla scelta, ma quella valutazione di professionalità che non può non discendere da una globale, generale valutazione in cui entrano, signor Ministro, quei rappresentanti delle Regioni che lei cita come fiore all'occhiello di questa riforma e che – ripeto – non faranno nulla. Entreranno in una stanza, diranno buongiorno e buonasera e usciranno, perché questi sono i poteri dei rappresentanti della Regione, come saranno identici e privi di qualsivoglia incidenza i poteri degli avvocati, che anch'essi entreranno nel Consiglio giudiziario, diranno buongiorno e buonasera e usciranno.

Allora, come facciamo a valutare? Come facciamo a scegliere il neghittoso che ho citato, fra gli straordinari magistrati che pure ho citato, se non attraverso una valutazione che coinvolga quella piccola ma straordinaria collettività che è il Consiglio giudiziario all'interno di ogni corte d'appello?

Dobbiamo renderci conto che la scelta di un bravo magistrato è importante non tanto e non solo per gli uffici direttivi, ma per gli uffici giudicanti, dove si equilibra la decisione giudiziaria. Mi creda, signor Ministro: nella Regione Piemonte, abbiamo differenze non commendevoli nella sanzione. Se non c'è un calmiere (lo dico nel senso più alto del termine) rappresentato dalla corte d'appello, si verificano diseguaglianze, si verifica il non rispetto dei princìpi di uguaglianza, il che non è certo commendevole.

Allora, la prego di introdurre la valutazione di professionalità tra i criteri di scelta. Non vi acquietate, per favore, ad un concorso per titoli che non dice niente, con buona pace del senatore Centaro; non dice proprio niente! Si immagini un po' cosa dicono le statistiche. Continuo sempre a citare il senatore Fassone, che ha fatto in tre anni una sola sentenza: c'erano anche 180 imputati e c'erano anche 200 o 300 omicidi di mezzo. E il senatore Fassone, facendo una sentenza in tre anni, nei quali si impegnò allo spasimo per condurre a termine un processo alla criminalità organizzata difficile, indaginoso, lo avreste mandato a casa con i criteri statistici tanto elogiati dal senatore Centaro!

Per favore, stiamo alla sostanza e non alla forma! Andiamo ad una valutazione seria, collettiva!

Come facciamo a dire che non vogliamo questa valutazione, quando siamo qui a dirvi che gli strumenti ci sono? Per cortesia, voi avete tentato, ma in modo timido, incompleto. Date onore ai consigli degli avvocati e ai rappresentanti della Regione, ascoltate questo parere!

Presidenza del presidente PERA

(*Segue* ZANCAN). Come ripeto, senza questa valutazione saranno premiati (lo ha detto benissimo il collega Maritati) i furbi, quelli che si imboscheranno per preparare i concorsi per titoli e non manderanno avanti quel lavoro, di *routine* ma preziosissimo, che è la risposta giorno per giorno, *step by step*, alla richiesta di giustizia dei cittadini.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, svolgerò alcune riflessioni sugli emendamenti 2.81 e 2.80 perché le nostre riflessioni, che rivisitano la compatibilità di questi due emendamenti con l'articolo 104 del Regolamento, sono coincidenti per entrambi.

Dirò subito con forza di non essere d'accordo, purtroppo, con il collega Zancan quando ritiene che in alcuni casi bisogna comunque ragionare più in termini di sostanza che di forma, proprio perché io pongo, invece, una questione formale.

Non sono poi d'accordo con il collega Zancan quando afferma di ritenere che il Ministro è fin troppo bravo per la scarsa esperienza che ha. Non so se essere in disaccordo sulla prima parte dell'enunciazione o sulla seconda; comunque, non sono d'accordo.

Perché il riferimento all'articolo 104 del Regolamento? Perché anche in questo caso gli emendamenti ritenuti ammissibili dagli Uffici incidono sul numero 9) della lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 2. Come ho già detto ieri in Aula, gli Uffici sono sempre molto diligenti nel rendere più agevole il nostro lavoro di parlamentari nel momento in cui, prevedendo il testo a fronte, evidenziano la parte del nuovo testo sulla quale si può intervenire.

Nel caso di specie, la differenza fra il testo licenziato prima dal Senato e quello approvato poi alla Camera è riferita soltanto all'eliminazione

dell'ultimo inciso, che prevedeva che i magistrati «abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni» – che non incide – e poi la trasformazione, nel periodo centrale del numero 9), della definizione «almeno uno dei concorsi» nel termine «il concorso»; cioè, la definizione che davamo noi, Senato, rispetto a questa fattispecie era «abbiano superato almeno uno dei concorsi», mentre la Camera l'ha modificata prevedendo che «abbiano superato il concorso». Quindi, la materia, anche *de relato*, con un'interpretazione estensiva dell'articolo 104 del Regolamento, è limitata alla previsione del concorso o dei concorsi.

Gli emendamenti 2.80 e 2.81, ritenuti ammissibili mentre secondo me era invece assolutamente preclusa in questo caso ogni possibilità di emendare, pur a voler ritenere vigente il criterio non formale ma quello sostanziale, prevedono qualcosa di assolutamente diverso (lo spiegavano benissimo i colleghi Maritati e Zancan) e cioè che, oltre al sistema dei concorsi, contrariamente a quanto previsto, intervenga una valutazione di professionalità, prevista in maniera diversa nell'emendamento 2.80 e nel 2.81. In entrambi i casi, signor Presidente, si introduce un argomento, una disposizione assolutamente estranea alla previsione originaria e comunque non riconducibile alla modifica introdotta dalla Camera.

Ecco perché, signor Presidente, vorrei comprendere sulla base di quale ragionamento gli Uffici hanno ritenuto ammissibili questi due emendamenti, che invece, secondo me, sono da considerare improponibili.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.80, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.83, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.84.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, sono il senatore già magistrato che, secondo quanto ricordato ora dal senatore Zancan, ha redatto una sola sentenza in un anno. Desidero però precisare, ad evitare la sottolineatura della scarsa laboriosità dei magistrati, che si trattava di una sentenza di 2.300 pagine che concludeva un processo con 242 imputati.

Fuor di celia, entrando nel merito di questo emendamento, intervengo perché poco fa il senatore Centaro ha effettuato un giusto richiamo alle regole giuridiche che devono orientare le nostre valutazioni e decisioni.

In effetti, al di là dei grandi scontri ideologici sulle scelte di fondo che caratterizzano questo disegno di legge delega, è necessario essere attenti a questi meccanismi interni che poi, effettivamente, fanno muovere quella vettura della quale stiamo vedendo soltanto la carrozzeria più o meno lucente.

L'emendamento in questione si propone di sopprimere il numero 11) della lettera *h)* e non rimette in discussione le scelte di fondo, ma sottopone al Ministro una delicata valutazione.

La lettera della quale proponiamo la soppressione stabilisce che alle funzioni direttive accedono i magistrati che hanno superato un determinato concorso. Ho detto che diamo per acquisita tutta la vicenda dei concorsi: non siamo d'accordo, ma ci assoggettiamo alle decisioni del Governo e della maggioranza.

Qui, però, signor Ministro, vi è un delicato problema di funzionalità, perché questo meccanismo, secondo il quale alle funzioni direttive, alle funzioni semidirettive e alle funzioni di legittimità si accede solo dopo aver superato il concorso, fa sì che necessariamente per accedere ai posti direttivi bisogna prima transitare per le funzioni di secondo grado, ovvero di legittimità, se si tratta dei direttivi superiori. È cioè un passaggio neces-

sitante, per cui le funzioni direttive non possono essere direttamente ricoperte dal magistrato che ha dimostrato di avere attitudini alla dirigenza di un ufficio, ma devono passare attraverso questo transito necessario che è tale perché il sistema delineato da questa legge delega è pesantemente disfunzionale, signor Ministro.

Oggi, il sistema vigente è a due stadi, come ha correttamente ricordato il senatore Centaro. Con il primo stadio, e cioè attraverso una valutazione, si acquisisce la legittimazione ad accedere a determinati posti funzione. Il vantaggio di questo sistema è che il posto funzione vacante può essere immediatamente messo a concorso, immediatamente coperto attraverso il concorso e, sicuramente, coloro che fanno domanda per quel posto hanno interesse ad andarci.

Invece, il sistema a due stadi, che viene qui definito, passa attraverso la preventiva pubblicazione di tutti i posti vacanti di secondo grado e la conseguente identificazione dei vincitori con le persone destinate a coprire i posti di secondo grado. E soltanto dopo il transito necessario in quelli che voi avete improvvidamente ridotto a due anni, proprio nella previsione che ci fossero delle rinunce e delle non accettazioni, permetterà di accedere agli uffici direttivi.

Pertanto, signor Ministro, mi auguro che lei non debba rispondere ai suoi concittadini se la presidenza del tribunale della sua sede resterà vacante due o tre anni. Ecco perché noi caldeggiamo un ripensamento, che a questo punto lascia alle spalle le grandi scelte di fondo, ma si propone di realizzare un minimo di funzionalità per le scelte che voi avete proposto. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.85, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.86, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.87.

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, mi perdoni una battuta, collegandomi a quanto ha detto prima al collega Zancan il senatore Fassone quando ha ricordato di essere stato magistrato, prima che senatore, e di essersi ritrovato in un anno a fare una sola sentenza: finalmente, in una cosa riesco a battere il collega Fassone, ma solo in questa. Io facevo il

pubblico ministero e ho fatto una sola requisitoria in due anni, solo che quel processo si chiamava «maxiprocesso». Chiudo la parentesi.

L'emendamento 2.87 non rientra in quella categoria che, in un mio precedente intervento, indicavo come categoria di emendamenti destinati ad una sorta di azione di contenimento del danno, perché ha una logica diversa: propone un cambiamento dei numeri 13) e 14) della lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 2 (si tratta sempre dell'articolo 2, è quasi inutile ricordarlo), in un senso che a mio parere merita una riflessione.

Il testo proposto dal Governo e dalla maggioranza prevede, in sintesi, che alle funzioni direttive giudicanti di primo grado possano accedere – si intende, a determinate condizioni – i magistrati che abbiamo superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni. Questo significa che un delicatissimo, importante incarico direttivo giudicante potrà essere ricoperto, a determinate condizioni, da magistrati che almeno otto anni prima hanno superato il concorso per il secondo grado.

Cosa propone l'emendamento 2.87, che affido alla vostra riflessione? Che tutto ciò debba invece riguardare magistrati che abbiano superato non da otto anni (è chiaro che qui il termine deve essere più contenuto), ma da almeno cinque, il concorso di legittimità. Perché questa differenza? Scelta una strada, che non mi stancherò mai di dire che non condivido, per garantire la progressione in carriera dei magistrati, fermo restando – lo ribadisco ancora una volta a scanso di equivoci – che l'attuale progressione in carriera, legata alla mera anzianità e al non demerito, è sicuramente da superare (su questo non c'è neanche da spendere molte parole), il disegno di legge propone un meccanismo diverso, e cioè quello dei concorsi per titoli ed esami.

Nell'ambito di questo sistema (che, ripeto, non condivido ma che ormai – non posso non prenderne atto – rimarrà in piedi), per ricoprire un incarico certamente delicato (parliamo del presidente di tribunale, e non necessariamente di piccoli tribunali di provincia), mi pare che limitare la platea dei possibili vincitori del concorso a coloro i quali hanno superato, sia pure otto anni prima, il concorso per il secondo grado, sia meno garantista proprio in termini di professionalità, esperienza e capacità rispetto ad una platea circoscritta a coloro i quali hanno superato il concorso di legittimità.

In parole povere, anziché scegliere un magistrato di corte d'appello, mi sembra più corretto e forse più utile e tale da garantire una migliore qualità professionale, scegliere un magistrato di Cassazione, sia pure dopo cinque anni, cioè al superamento del concorso (otto anni in questo caso sarebbero francamente troppi). Non credo che ciò possa avere alcun impatto negativo sulla funzionalità organizzativa complessiva del sistema; tutt'altro. Credo che invece ci metta al riparo dal rischio che tale funzione possa essere rivestita da un magistrato che, pur avendo superato il concorso per il secondo grado, è presumibilmente meno attrezzato rispetto ad altro che ha superato il diverso e più consistente concorso per la legittimità.

Succede poi, nella prassi degli uffici giudiziari, che, spesso e volentieri, al di là delle previsioni attuali, siano proprio i magistrati di Cassazione, per logiche diverse da quelle previste nel disegno di legge, a ricoprire quegli incarichi. Non ho titolo per dare pagelle a nessuno (me ne guardo bene), però la mia esperienza mi porta a dire che spesso e volentieri, quando ciò accade, la funzionalità degli uffici appare migliore, perché tale carica è rivestita da qualcuno che è più attrezzato, ha una maggiore esperienza e, soprattutto, ha avuto ben due verifiche di professionalità.

L'emendamento 2.87, lo ripeto, non ha quindi una finalità particolarmente innovativa rispetto al disegno di legge. Certamente è un modesto emendamento, come è modesto chi lo illustra, però dietro questa modestia credo si annidi una riflessione importante. Se il nostro obiettivo è quello di realizzare una progressione in carriera non meramente automatica – e su questo, ripeto, con ricette diverse, siamo tutti d'accordo – e, in secondo luogo, di avere negli incarichi direttivi le migliori professionalità, cioè quelle meglio verificate, credo che la nostra proposta sia imbattibile rispetto a quella contenuta nel disegno di legge e per tale ragione ne caldeggio l'approvazione.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.87, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.89, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.90.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.90 mira a sopprimere il numero 15), lettera *h)*, comma 1, dell'articolo 2. In esso si prevedono le modalità per accedere alla carica di presidente di corte d'appello. Prima ho parlato del presidente di sezione della corte d'appello, ora siamo al presidente di corte d'appello, il magistrato che, cioè, coordina l'attività di amministrazione della giustizia, in modo razionale ed efficiente, svolta dalla corte d'appello.

Si dice al numero 15) che per accedere alla carica di presidente della corte d'appello si deve aver superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni. Mi sembra debba essere contrastato il principio secondo il quale per divenire presidente della corte d'appello si deve necessariamente superare il concorso di legittimità. Direbbe un noto ex magistrato: che c'azzecca la legittimità con la presidenza della corte d'appello? La legittimità è, infatti, una valutazione di questioni giuridiche. La presidenza della corte d'appello è certamente anche scienza giuridica, ma è soprattutto amministrazione delle forze dei giudici di merito all'interno della corte d'appello.

Si prevede allora la necessità di un concorso per le funzioni di legittimità rispetto a quel ruolo, ma, signor Ministro e signori della maggioranza, non eravate voi che esaltavate la figura del *manager* per gli alti incarichi direttivi negli uffici giudiziari?

Sottolineo anch'io la parola *manager*, perché certamente la distribuzione razionale delle risorse non è disdicevole. Ricordo che i vecchi presidenti di corte d'appello andavano a sedersi nelle aule dei pretori – sono aneddoti che entravano nella leggenda giudiziaria – e il giovane pretore chiedeva chi fosse seduto in fondo all'aula; questi rispondeva di essere il presidente della corte d'appello che andava a verificare come si stava amministrando la giustizia.

Allora, con queste funzioni di controllo, di attenzione, di distribuzione del lavoro, che sono tipiche del presidente della corte d'appello, cosa c'entra aver superato il concorso di legittimità? Lasciamo stare cinque o tre anni, ma cosa c'entrano queste funzioni con il compito organizzativo, direttivo, di equilibrio, di raccogliere le forze, di incoraggiare i giovani magistrati, insomma – questa volta sì – di fare squadra, ovverosia distribuire le risorse, capire che ci sono delle emergenze nell'amministrazione della giustizia?

Quante volte si creano nelle periferie della corte d'appello dei processi straordinariamente importanti che abbisognano di ulteriori forze? Penso, per esempio, al cosiddetto processo dei «sassi di Tortona», che avvenne in un tribunale piccolo, periferico, e che abbisognò necessariamente di rinforzi sia nella procura della Repubblica, sia nei giudicanti, per non bloccare tutto il residuo lavoro, vista la straordinarietà e l'importanza del procedimento. Quindi, credo proprio che prevedere che il presidente della corte d'appello debba necessariamente sostenere il concorso di legit-

timità e debba avere un'anzianità nella legittimità di cinque anni sia adottare un criterio assolutamente sbagliato.

Signor Ministro, non le stiamo dicendo per ragioni ideologiche che non ci piace la sua riforma; le stiamo dicendo, nel pratico, nell'esperienza, nei dati concreti, in quello che tutti noi portiamo alla discussione: per cortesia, fermi questa macchina che non gioverà all'amministrazione della giustizia, ma anzi renderà questo servizio essenziale per lo Stato ancora più deficitario, ancora meno celere, ancora meno rispondente alle richieste di giustizia che tutti i cittadini ogni giorno avanzano laddove hanno subìto lesioni dei propri diritti.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'emendamento 2.90 cercando di incorporarvi anche le osservazioni che avrei fatto se avessi potuto cogliere tempestivamente la possibilità di intervenire sull'emendamento precedente, ma che riguardano un po' tutto l'impianto degli emendamenti che l'opposizione ha presentato su questa parte.

In particolare, vorrei riprendere un tema che ho sollevato e sul quale ho ottenuto una cortese risposta da parte del collega Centaro, quello dei concorsi per titoli. Credo che a volte parliamo due linguaggi che non hanno facilità di comunicazione, non per una disparità di livelli di preparazione generale ma per diversità di specialismi linguistici. Il concorso per titoli, nella tradizione della magistratura, com'è stato fatto osservare dal collega Centaro, tende a inglobare anche delle valutazioni sulle capacità relazionali, sull'equilibrio, sulla professionalità intesa nel suo senso più lato; però, è concorso per titoli e alcuni requisiti non costituiscono e non si possono rappresentare facilmente attraverso dei titoli.

Prova ne sia che in molte occasioni gli organi che devono valutare le capacità dei concorrenti trovano difficoltà a schiodarsi da quei titoli formali per entrare nel merito di valutazioni che attengono più squisitamente alla personalità, al carattere, al temperamento e (torno a dirlo) alle capacità relazionali, di guida, che ha la persona che si candida a quel posto particolare, che viene, tra l'altro, enfaticamente indicato al numero 14) – vi ricordo che stiamo parlando del numero 15) –: «di primo grado elevato». Questo perché molte volte manca la possibilità di fare appello alla propria piena responsabilità nello spiegare che una persona è meno indicata di un'altra, di un altro concorrente, perché ha delle qualità sotto il profilo temperamentale che non consigliano di metterlo a quel posto, di dargli quell'incarico specifico elevato.

Credo sia un punto importante: che si parli di un concorso riferendosi ad un procedimento di valutazione, che si parli, come si fa anche in un emendamento successivo, di superare un'apposita valutazione di professio-

nalità, ha un senso. Se invece parliamo di superare non un'apposita valutazione di professionalità, ma un concorso per titoli, rientriamo appieno in quella nostra non incoraggiante tradizione burocratica che consente valutazioni sulle persone attraverso degli espedienti linguistici.

Allora, se vogliamo andare verso una legge moderna, che faccia appello a meccanismi di selezione e di promozione quali quelli delle grandi organizzazioni complesse, dobbiamo dare a coloro che prendono decisioni sulle capacità dei concorrenti la possibilità di affermare con grande chiarezza che un candidato è professionalmente preparato, ma non è capace, per queste o quelle altre ragioni, di reggere quell'ufficio; con chiarezza, lo ribadisco, senza nascondersi dietro sotterfugi linguistici e senza fare appello una volta all'età, un'altra volta, come successe in un caso celebre, al fatto che il candidato era stato detenuto in un campo di concentramento. Vi sono valutazioni che vanno fatte con grande chiarezza sulle capacità delle persone, perché stiamo parlando di proporre delle persone per l'incarico di procuratore generale e per quello di presidente di corte d'appello.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole sull'emendamento 2.90.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.91, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.92.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, riprendo con l'emendamento in esame un tema che in qualche modo è stato già affrontato dal senatore Dalla Chiesa: mi riferisco al tema del controllo della selezione e della promozione dei magistrati.

Tutti noi (e non soltanto noi, ma anche avvocati, magistrati, l'Associazione nazionale magistrati) abbiamo espresso più volte, sia in Commissione che in Aula, anche con la pubblicazione di articoli, la necessità di andare ad un controllo e ad una selezione più severa per l'avanzamento in carriera dei magistrati.

Il problema non è certamente quello di evitare i controlli, ma quello di rendere il controllo e la selezione più severi e pregnanti, in modo da far ricoprire incarichi direttivi da quei magistrati, quelle persone e quei giuristi che risultano essere i più preparati, i più equilibrati e sereni, i più meritevoli di svolgere funzioni di così grande responsabilità.

Ora ci troviamo di fronte a due differenti scelte concettuali, a due diversi modi di procedere: da una parte, quanto propone il Governo e la maggioranza, ossia il concorso per titoli; dall'altra, con questo emendamento viene invece proposto un altro tipo di criterio, quello della valutazione della professionalità.

Non vi è dubbio che abbia ragione il senatore Dalla Chiesa nel ricordare che il concorso per titoli in realtà appartiene ad una lunga tradizione di cultura burocratica che, come avviene nel Ministero e negli uffici dell'apparato burocratico, anche per il magistrato prevede una selezione per cui proponendo i propri titoli e concorrendo con altri si è valutati per un incarico direttivo.

Colleghi, come abbiamo sottolineato più volte, nel momento in cui prevediamo il concorso per titoli, in realtà andiamo a sollecitare la parte peggiore dell'uomo magistrato, il quale, giustamente e naturalmente, vorrà far carriera perché spesso magari ciò significa un posto di maggior prestigio e talvolta anche una collocazione istituzionale sovraordinata e quindi di maggiore responsabilità. Tuttavia, per ottenere questo, proprio perché occorrerà produrre titoli sarà necessario che il concorrente si predisponga a produrre e ad elaborare, per questa sua aspirazione, quei titoli e quindi ad essere in qualche modo distolto o distratto dalle funzioni proprie di esercizio della giurisdizione.

Noi proponiamo un altro criterio, quello della valutazione della professionalità, prevedendo, nell'emendamento in esame, che i magistrati

«abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni e abbiamo conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*». In altre parole, la valutazione deve essere complessiva e non basata sui titoli, sulle requisitorie scritte e i processi effettuati, ma deve tener conto anche della qualità dell'uomo e del giurista ed altresì della sua capacità di governare un ufficio, come potrebbe essere quello della procura di Roma, rispetto al quale non abbiamo certo la necessità di avere un fine giurista o un magistrato che abbia elaborato titoli formali per cui egli possa candidarsi a questo incarico, ma la necessità di una valutazione più complessiva, penetrante e pregnante, onde avere un magistrato indiscutibilmente capace di esercitare quelle delicatissime funzioni richieste per questi incarichi direttivi.

Ma vi è una seconda ragione da tenere presente sulla quale intendo soffermarmi, come del resto abbiamo già fatto nel corso dell'illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità. Mi riferisco alla cosiddetta incostituzionalità di sistema. Intendiamo dire che se a questo punto mettiamo il segmento di cui stiamo parlando insieme agli altri, osserveremo che esso, congiuntamente agli altri che abbiamo già valutato, in realtà svuota il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, se la valutazione deve essere effettuata attraverso un esercizio di controllo dell'organo di autogoverno, allora sì si potrà procedere ad una valutazione della professionalità; altra questione è invece se si deve fare un concorso.

Voi potete rispondermi che finora le cose non sono andate bene, cioè che si vuole fare un concorso per titoli perché quel tipo di valutazione, non quel criterio o quel modello, ma in concreto quella funzione di controllo del Consiglio superiore della magistratura, è stata male esercitata. Non sono d'accordo con tale valutazione, che però possiamo considerare per un momento un esercizio dialettico. Ebbene, in tal caso, possiamo riformare il Consiglio superiore della magistratura; tuttavia, quando abbiamo affrontato una possibile riforma del CSM, voi ci avete inchiodato su un terreno che prevedeva soltanto la riduzione del numero dei suoi consiglieri.

A questo punto, quindi, per un verso riducete quel numero e lo rendete meno efficace e, per altro verso, gli sottraete funzioni che invece sono costituzionalmente radicate nell'organo di autogoverno, imponendo una selezione attraverso un concorso che, da una parte, sottrae il magistrato alle funzioni giurisdizionali proprie, ma dall'altra espone quella selezione a criteri che sono – speriamo di no – soggetti anche ad arbitrio e a valutazioni che non sono pregnanti in relazione alla funzione che egli deve esercitare.

A me sembra, pertanto, che l'emendamento 2.92 investa, sia pure limitatamente alla questione che sottopone all'attenzione dell'Assemblea del Senato, problemi di gran lunga più ampi, attinenti proprio all'esercizio della funzione di giurisdizione del magistrato, ma anche al contenimento di un progressivo depauperamento delle funzioni dell'organo di autogoverno, violando il principio sancito dalla nostra Carta costituzionale al Titolo IV e, quindi, configurando quella che, nel corso dell'illustrazione

della questione pregiudiziale di costituzionalità, ho definito, richiamandomi al professor Elia, una incostituzionalità di sistema.

Per tale motivo, ritengo che l'emendamento 2.92 possa e debba essere approvato o comunque debba indurre a svolgere una riflessione più pregnante ed approfondita affinché sia modificato il sistema cui ora ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.93.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei utilizzare questa dichiarazione di voto non soltanto per porre l'attenzione sul contenuto puntuale ed interpolativo dell'emendamento in esame, ma proprio per ragionare nuovamente, in modo aperto e speriamo anche apprezzato, sulla questione relativa al metro valutativo.

È noto che la cosiddetta docimologia, cioè la valutazione dell'assegnazione di un punteggio, è una delle scienze più moderne e tuttora meno esatte. Infatti, ogni qualvolta ci si pone il problema di una valutazione, è difficile stabilire se i cosiddetti profili concorsuali classici o i non meglio precisati titoli possano essere esaustivi rispetto all'argomento che stiamo affrontando. Ora si tratta, invece, di stabilire la preferenza verso un percorso di valutazione di professionalità.

D'altra parte, c'è una sorta di paradosso nella linea scelta dalla maggioranza: si ipotizza, da un lato, che addirittura nella fase di accesso alla magistratura si possa sottoporre colui che intende fare il magistrato ad un *test* psico-attitudinale esaustivo o comunque soddisfacente per inquadrarne le caratteristiche, i requisiti e le vocazioni e, dall'altro, si debba o si possa cercare di valutare la somma dei titoli come somma sufficiente ad una valutazione di merito.

Tra l'altro, l'esperienza passata ci insegna quanto queste valutazioni dei titoli fossero fallaci e come soprattutto ci fosse la tentazione nella stessa magistratura di costruire la propria carriera attraverso un lavoro sui titoli, cioè attraverso una produzione di sentenze e di pronunce giurisdizionali che, al di là dello stretto merito delle singole pronunzie, fosse addirittura finalizzata, con un lavoro di inutile cesello giurisprudenziale e dottrinale, ad acquisire benemerenze sotto il profilo della carriera.

Quindi, a conclusione di questo passaggio, appare molto più opportuno stabilire invece che, al di là della concorsualità formale, ci siano, appunto, valutazioni specifiche di professionalità e che queste valutazioni

siano affidate ad un complesso articolato di valutazioni che attengano proprio all'esame del rapporto del magistrato con la sua attività giurisdizionale, con il suo contegno complessivo, con la sua laboriosità e soprattutto con la sua attitudine, in questo caso, a svolgere funzioni che non sono meramente giurisdizionali, ma anche di governo dell'organizzazione giurisdizionale.

Va, per la verità, al riguardo precisato che anche sotto questo aspetto, tuttavia, dobbiamo tenere conto di un altro aspetto a nostro avviso importante, che forse non è stato sufficientemente valorizzato in questo testo, e cioè che, quando si parla di funzioni direttive, si parla sempre di coordinamento, specialmente per le funzioni inquirenti; si parla non di invasione nel campo delle altrui competenze, cioè delle competenze dei singoli esercenti l'azione penale, ma delle capacità di organizzazione, di cura delle indagini, e quindi di una speciale abilità che va individuata non sulla base di titoli o procedure concorsuali formali, ma sulla base di un giudizio di professionalità, che in questo caso può e deve essere nel merito.

Sono ragioni di carattere generale, che richiederebbero una revisione generale di tutta la materia, anche in relazione a questo specifico argomento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.93, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al numero 16) della lettera *h)* (sempre ringraziando chi ha inventato questo meccanismo di utilizzo dei numeri e delle lettere così pernicioso alla comprensione del testo) si decide come debbano essere scelti il procuratore generale presso la corte d'appello e il procuratore nazionale antimafia. Siamo ai vertici della carriera requirente, siamo ai vertici dell'esercizio dell'azione penale, ovverosia quell'azione che tutela i diritti dei cittadini, delle persone offese, che tutela l'azione punitiva dello Stato.

Come decide la norma di scegliere questi uffici direttivi requirenti massimi? Attraverso una scelta tra i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni. Se dicevo prima che ci azzecca molto poco il concorso di legittimità con le funzioni

direttive della corte d'appello, qui veramente ci azzecca ancor meno: né punto, né poco.

È un portato di una vecchia concezione il dover andare necessariamente sino alla Corte di cassazione per poi ritornare indietro e assumere degli uffici direttivi; è un portato di una vecchia concezione piramidale dell'amministrazione della giustizia, secondo cui si deve (scusatemi se uso questo termine) partire per Roma, farsi la gavetta lì nelle funzioni di legittimità e ritornare poi a presiedere la corte d'appello di Milano, Cagliari o Torino.

Questo, signor Ministro, è un meccanismo sbagliato, vecchio! Lei avrebbe dovuto contrastarlo, questo meccanismo, non accettarlo supinamente lasciando il peggio del vecchio sistema e non innovando. Infatti, il procuratore generale presso la corte d'appello, addirittura il procuratore antimafia sono persone che nascono sul campo, debbono vivere sul campo e debbono essere scelte con criterio sul campo; sono i generali, signor Ministro, della battaglia dell'amministrazione della giustizia nel contrasto al crimine e alla violazione della legge. Cosa c'entra che arrivino a Roma e vincano un concorso di legittimità, magari sciorinando dottrina sull'enfiteusi o sulle servitù prediali? Cosa serve ciò a questi signori che invece debbono essere assolutamente bravi nell'utilizzo di tecniche sofisticate nel contrasto alla criminalità organizzata o anche a quella comune? Cosa c'entra tutto questo?

Noi crediamo che occorra una valutazione diversa di professionalità, che tenga anche conto di chi questi magistrati li ha visti operare. A Torino abbiamo un procuratore della Repubblica di straordinaria bravura, glielo riconoscono tutti; è un uomo certamente non sospettabile di simpatie nei confronti della mia parte politica, ma è un uomo di straordinaria bravura sul campo ed è straordinario come egli conosca tutte le famiglie malavitose che, nella cronologia ormai di trent'anni, si sono purtroppo susseguite nella città di Torino. Le conosce tutte perché ha maturato un'esperienza sul campo, conosce le tecniche. Invece, si vuole la patente del concorso di legittimità.

Sarebbe ancora, signor Ministro (mi viene dal cuore, non voglio offendere nessuno), come dire che un bravo avvocato dovrebbe essere anche professore universitario: Dio ci scampi dagli avvocati professori nelle università! Ma è un inciso che metto tra parentesi. *(Commenti dai banchi della maggioranza e dell'opposizione)*. Salvo l'avvocato Calvi, che è bravo come professore e come avvocato. *(Reiterati commenti dai banchi della maggioranza e dell'opposizione. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore Zancan, per cortesia, non aiuti a trasformare quest'Aula in un organo universitario e neanche in un'aula di tribunale, altrimenti non finiamo più.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, stiamo parlando di una materia in cui l'aula del tribunale entra dentro l'Aula del Senato o viceversa; non stiamo ragionando in termini astratti, bensì in termini concreti, su

come deve funzionare una macchina concreta, signor Presidente. Qui è il mio fermo dissenso dal suo appunto. Non credo proprio che parlare di aule di tribunali, di avvocati, di magistrati in quest'Aula sia inconferente; è inconferente, invece, creare delle astrazioni, laddove, per diventare procuratore della Repubblica o procuratore nazionale antimafia, si deve aver superato il concorso di legittimità: questo – ripeto – è inconferente!

Io credo che uffici così importanti nell'esercizio dell'azione penale debbano nascere da un'esperienza sul campo, esattamente come i bravi generali sono quelli che fanno la gavetta sul terreno di battaglia e non attraverso il meccanismo scorciatoia, qui sì, dei concorsi, laddove magari dottissimi signori vanno a dirigere una procura della Repubblica di cui non conoscono i meccanismi di intercettazione, i meccanismi sofisticati di contrasto alla criminalità organizzata.

Insomma, signor Ministro, nelle mie parole (come – sono certo – nelle parole di tutti i colleghi dell'opposizione) c'è soltanto un grandissimo collante ed è l'amore (mi consenta questo termine) per quell'amministrazione della giustizia che questo disegno di legge così spesso offende e ostacola.

Non ci sarebbe un'universale disapprovazione di questo disegno di legge e non ci sarebbero le categorie degli avvocati, dei magistrati, degli aiutanti dei servizi giudiziari a contrastare tutto ciò se in questo disegno di legge ci fossero aiuto, efficienza, rapidità e non, invece, strade molto bizantine che non aiutano e non fanno certamente andare avanti di un centimetro l'amministrazione della giustizia.

Mi creda, signor Ministro, noi abbiamo a cuore l'amministrazione della giustizia; il suo disegno di legge, invece, no. Per questo motivo gli operatori della giustizia non lo vogliono ed i cittadini lo rifiutano. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com e del senatore Occhetto).*

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, non intervengo per ragioni personali o per ringraziare il senatore Zancan per quanto ha detto poco fa; il tema è straordinariamente più importante di quanto lo possano essere le questioni che riguardano le nostre persone.

Nel mio precedente intervento ho già illustrato i problemi che, a mio avviso, il concorso per titoli, rispetto alla valutazione, pone. Non ho dubbi nel preferire questa seconda ipotesi rispetto alla prima, proprio perché il concorso per titoli è più soggetto ad una vulnerabilità naturale rispetto ad un rigoroso controllo circa la valutazione di professionalità.

Ho chiesto di parlare nuovamente perché questo emendamento non riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, ma le funzioni direttive e requirenti di secondo grado ed anche il procuratore nazionale antimafia. Questo è il punto.

Davvero vogliamo inserire nel provvedimento la procura nazionale antimafia, domani addirittura possibile procura antiterrorismo, e non prevedere che colui che sarà assegnato a questa funzione di delicatezza assoluta, peraltro con una concentrazione di poteri veramente enorme, non debba essere valutato proprio in relazione alle sue capacità professionali, ma anche al suo equilibrio personale, alla sua serenità, alla sua democraticità (per adottare un termine molto usato, ma significativo), alla sua affidabilità democratica proprio in relazione ai poteri così ampi che gli vengono conferiti? E davvero vogliamo stabilire che debba essere individuato tramite un concorso per titoli?

Stiamo stabilendo se il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quello cioè che dovrebbe difenderci, l'inquirente nel contrasto alla criminalità mafiosa e terrorista, debba essere selezionato sulla base dei titoli professionali. Trovo davvero preoccupante tutto ciò.

Capisco tutto: il punto in cui siamo arrivati, l'intento del Ministro che vuole questa legge, quello della maggioranza che vuole difendere – credo legittimamente – il proprio Ministro. Nel corso della discussione (ed è questo il motivo per cui ho insistito nel voler discutere il provvedimento), tranne alcuni momenti di eccesso dialettico che rientra anche nella volontà politica di dilatare i tempi (ma l'organizzazione dei nostri lavori è tale per cui la dilatazione è reciproca: noi dilatiamo, voi allungate i tempi della discussione), abbiamo cercato di affrontare con rigore e serietà i punti più delicati.

Uno dei punti più delicati è proprio questo: stiamo per affermare che per diventare procuratore antimafia, e magari anche successivamente antiterrorismo, si debba essere selezionati sulla base di un concorso per titoli. Trovo veramente preoccupante questo modo di procedere. Concorso per titoli significa concorso formale, significa che possono anche non vedermi, perché deposito le mie requisitorie, i miei atti, i processi a cui ho partecipato.

Posso essere un magistrato di grandissima finezza giuridica, ma cosa c'entrano questa mia capacità e la mia intelligenza di giurista quando debbo guidare la lotta e il contrasto alla criminalità mafiosa o terrorista? Occorrono altre qualità, lasciatemelo dire. È come se negli Stati Uniti dovendo decidere chi deve fare il capo della CIA si facesse un concorso per titoli. Ma quali titoli occorrono per partecipare al concorso per procuratore antimafia? L'aver fatto il sostituto a Palermo, in Calabria o a Napoli? Non so quali titoli occorrono per decretare questa scelta.

Il procuratore della Repubblica Vigna, attuale procuratore antimafia, uomo di grandissimo valore e di grande spessore, doveva forse dire che era stato sostituto procuratore della Repubblica a Firenze? Bastava che si presentasse il procuratore della Repubblica di Locri, di Reggio Calabria o di Catania e avrebbe avuto certamente un titolo superiore, un titolo in più. Allora, vogliamo affrontare la lotta alla criminalità mafiosa e terrorista con questi criteri?

Credo che di fronte a questi temi sia necessario un ripensamento. La volete questa legge? Approvatela, ma perlomeno, di fronte ad argomenti

di questo genere, un minimo di riflessione dobbiamo (anzi, dovete) averla. Non si può, a questo punto, non rispondere, ma risposte non ce ne date. Non possiamo andare avanti come se parlassimo al vento, ma non stiamo facendo questo perché stiamo parlando al Paese. E di fronte a questi temi credo non sia sufficiente mettere una mano nella casella e votare e così far finta di dimenticarsi delle gravi responsabilità che con quel voto ciascuno di noi si assume. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse sarei esentato dall'intervenire perché ciò che hanno detto i colleghi Zancan e Calvi anticipa gran parte di quanto vorrei dire e comunque mi aiuta a ridurre una parte del mio intervento.

Io credo che, proprio per la delicatezza del tema che stiamo trattando, sia molto difficile tacere nel nostro dibattito parlamentare, perlomeno, lo è per chi ha acquisito un minimo di sensibilità sui temi che sono stati toccati.

Anch'io sostengo che sia una follia arrivare, attraverso un concorso per titoli, ad assegnare responsabilità come quelle che sono qui indicate. Ho cercato finora di sostenere, così come farò in sede di dichiarazione di voto finale e nelle polemiche esterne a quest'Aula, che questa è la riforma dell'antimodernità organizzativa; una riforma totalmente interna alla storia della burocrazia italiana, che ne rispecchia gli umori, i costumi, i modi di pensare e il linguaggio.

Qui però c'è un elemento specifico con cui si è confrontato anche questo Parlamento in anni passati, cioè quello di individuare un criterio in base al quale si possono assegnare delle responsabilità di vertice nella tutela dello Stato di diritto.

Non mi voglio quindi soffermare su altri incarichi. Non voglio parlare in questo caso del procuratore generale presso la corte d'appello, ma specificamente del procuratore nazionale antimafia. Credo non dobbiamo dimenticare due magistrati che dodici anni fa erano candidati ad occupare questa posizione, sulla quale esisteva un forte dibattito. C'era chi sosteneva che la procura nazionale antimafia dovesse essere istituita e chi no. Credo anche colpevolmente all'interno dello schieramento politico cui appartenevo allora, c'era chi sosteneva che la procura nazionale antimafia non dovesse essere istituita.

C'era però chi la caldeggiava, giustamente, sulla base di un'esperienza maturata sul campo, e c'era chi, in base a degli schemi burocratici sosteneva anche in quel caso che la procura non dovesse venire in essere. C'era un ministro della giustizia, dal quale mi dividevano tante cose, l'onorevole Claudio Martelli, che pensava che tale procura dovesse essere istituita e che la persona più indicata per guidarla fosse Giovanni Falcone,

ma non sulla base dei titoli. Giovanni Falcone infatti non aveva vinto nemmeno il concorso per giudice capo ufficio istruzione di Palermo, quindi con i titoli non era possibile per lui spuntarla. Bastava inventare qualcosa che mettesse al riparo chi doveva decidere da qualsiasi critica esterna per uscirne puliti, senza prendersi alcuna responsabilità; quindi il concorso per titoli indicando, per causa di forza maggiore, un'altra persona di età maggiore che avrebbe fatto meno bene.

Claudio Martelli si prese invece la responsabilità di dire che, per i meriti acquisiti sul campo e per il complesso delle qualità personali, doveva essere Giovanni Falcone a ricoprire quell'incarico. Ci furono critiche da destra e da sinistra. Giovanni Falcone venne assassinato e da parte di esponenti dell'allora opposizione fu richiesto che l'incarico di sostituirlo venisse assegnato al procuratore Cordova. Il ministro Martelli, secondo me con grande acume, sostenne che non era il procuratore Cordova la persona più indicata a svolgere la funzione di procuratore antimafia ma era Paolo Borsellino, anche lui per meriti conquistati sul campo, anche in questo caso sulla base di una valutazione delle sue caratteristiche personali, sulla base della capacità dimostrate nel guidare le persone, nel tenerle insieme, nel saperle galvanizzare e orientare – ovviamente in modo garantista – al perseguimento dell'obiettivo di sconfiggere la mafia.

Nessun concorso per titoli; concorso, certo, ma all'interno del quale potesse essere fatta una valutazione ampia delle capacità personali e delle caratteristiche professionali. Sono lezioni della storia, storia vissuta da questo Parlamento, signor Presidente: ricordo la faccia bianca del ministro Martelli quando entrò in Aula il giorno dopo la strage di Capaci. Sono pagine vissute da questo Parlamento, che non può ignorare la propria storia, la storia dello Stato e dei rapporti tra antimafia, Stato e mafia, che per qualcuno sono magari entità poste sullo stesso piano ma che credo questo Parlamento debba considerare in modo diverso: la prima con lo Stato schierato dietro e l'altra come nemica dello Stato.

Ebbene, quando vedo che si propone che il procuratore nazionale antimafia venga nominato in base ad un concorso per titoli e in base alla previsione dell'aver ricoperto per un certo numero di anni una certa carica, torno con la mente ... ministro Castelli, capisco il suo imbarazzo... *(Il ministro Castelli fa un gesto di dissenso)*... spero però che mi dia ragione e che rispetti la storia che sto raccontando, signor Ministro, che forse lei ha vissuto con un animo diverso dal mio. Spero che rispetti quella storia invece di fare quei gesti che la squalificano davanti al Parlamento. *(Applausi dai banchi del centro-sinistra. Commenti dai banchi del centro-destra).*

Ha capito, signor Ministro? Lei quei gesti non li deve fare a nessuno. *(Vivaci commenti dai banchi del centro-sinistra).*

CAMBURSANO *(Mar-DL-U).* Vergogna!

PRESIDENTE. La prego, senatore Dalla Chiesa, il ministro Castelli ha alzato la mano perché vuole intervenire e lo faremo intervenire. Senatore Dalla Chiesa, la prego di proseguire.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Io, signor Presidente, finora – e spero che me ne darà atto – ho cercato di intervenire, certo con passione e con trasporto, ma con estrema correttezza, anche esprimendo – se vogliamo – delle valutazioni negative per lo schieramento cui appartengo, quindi nella massima ricerca di un equilibrio rispetto alla storia di questi anni. Nessuno può dirmi che io abbia fatto un intervento di parte, se non nel senso che ho ricordato una storia che ci appartiene e all'interno della quale ognuno si schiera secondo i suoi sentimenti, i suoi valori, le sue aspirazioni.

Non credo possiamo ignorare quella storia e non credo, per quello che ho ricordato prima, per il confronto che ci fu dodici anni fa, per il dramma che si svolse intorno a quel confronto, perché ci fu un Ministro, dal quale dissentivo, che ebbe il coraggio di sostenere che bisognava scegliere le persone in base alle loro capacità professionali, che si possa venire qui a dire che si farà il concorso per titoli. Mi piacerebbe sentirmi dire: è una questione sulla quale possiamo ripensare, come abbiamo fatto per gli incarichi extragiudiziari.

Perché no? Per quale motivo non si può dire «ci dobbiamo ripensare?» Che vergogna c'è? È un senso di responsabilità. È un passaggio che può essere scappato ad un magistrato che ha scritto questa legge (che la pensa esattamente come i magistrati di allora, che a destra e a sinistra non volevano la procura nazionale antimafia), perché nessuno può controllare virgola per virgola quello che dice una legge. Mi chiedo allora per quale motivo non possiamo mettere da parte questo passaggio, solo questo passaggio, così come abbiamo fatto per gli incarichi extragiudiziari.

Se poi si ritiene che la storia di questo Paese ci legittimi a dire che concorso per titoli deve essere, allora davvero ognuno se ne prende le responsabilità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U e del senatore Pagliarulo).*

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, sono costretto ad intervenire. Capisco che, nell'economia del dibattito, il gioco delle parti sia tale che l'opposizione legittimamente dichiari e la maggioranza altrettanto utilmente subisca: questo è il gioco dialettico in Aula. Però, quando sento fare talune affermazioni, credo che alcune puntualizzazioni vadano fatte.

Senatore Dalla Chiesa, le chiedo scusa per il gesto che ho fatto, ma lei mi deve dare le attenuanti generiche. Non può insinuare che da parte di qualcuno si metta sullo stesso piano la mafia e l'antimafia. Lei queste

cose, per favore, non le dica, non faccia queste insinuazioni verso nessuno. Il mio gesto è nato da questa sua insinuazione.

Le questioni vanno puntualizzate. Cosa significa concorso per titoli? Da un lato abbiamo il sistema che vigeva anche in quegli anni. Mi scusi, senatore Dalla Chiesa, ma lei cade in contraddizione perché, da un lato, è uno strenuo difensore, come credo sia giusto, dell'assoluta autonomia e indipendenza della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura, e dall'altro, invece, fa l'apologia del ministro Martelli che, guarda caso, è stato l'unico Ministro insieme a me ad avere il coraggio di andare di fronte alla Corte costituzionale, e contro le decisioni del Consiglio superiore della magistratura. Non credo sia un caso.

Oggi – ripeto – lei fa l'apologia di questo Ministro che aveva sostenuto, credo giustamente, in alcune decisioni che erano di competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura, l'azione del Ministro. Per favore, si metta d'accordo con se stesso. Il Ministro è legittimato ad intervenire rispetto all'azione del Consiglio superiore della magistratura o no? Questa è la prima contraddizione che colgo nel suo intervento. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).*

Seconda questione: cosa significa oggi introdurre un sistema per titoli rispetto alle decisioni che assume il Consiglio superiore della magistratura per le promozioni? Senatore Zancan, mi scusi, ma su tale questione ho molta più esperienza di lei perché di concerti ne ho fatti a decine e decine, lei neanche uno. Quindi, su questo punto, mi consenta, la batto anche come esperienza; mi spiace doverglielo significare. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).*

Se si verifica come oggi vengono assegnati gli incarichi direttivi – non entriamo in polemiche troppo spicciole – si rileva che di fatto è un concorso per titoli, perché il Consiglio superiore della magistratura prende in esame la carriera, il vissuto dei candidati con un unico elemento che invece secondo me è assolutamente poco commendevole, la cosiddetta fascia.

Lei sa come funziona, senatore; io lo ricordo per chiarire quanta patologia vi sia in questo sistema che quindi va cambiato: si assume come punto di riferimento l'età massima del candidato (quindi se c'è un candidato di sessant'anni si prende a riferimento quell'età) e si va indietro di cinque anni; gli altri possono anche essere i più grandi e i più bravi magistrati di questa terra, dei Pico della Mirandola, ma non vengono nemmeno presi in considerazione.

Soltanto da questo dato, ne converrà, deriva la necessità di riformare profondamente tale sistema. Dopo di che non vi è alcun elemento oggettivo, perché in commissione e nel *plenum* poi si vota secondo logiche legittime, per carità, che dovrebbero, appunto, basarsi sui titoli ma che molte volte si basano su fattori diversi. Il concorso per titoli introduce semplicemente elementi oggettivi che non sono nient'altro se non le stesse fattispecie che oggi vengono prese in considerazione dai componenti del CSM, ma in maniera sicuramente più trasparente ed obiettiva.

Ma soprattutto la questione non è in capo esclusivamente al CSM: questo è il motivo fondamentale per cui questa proposta viene avversata in maniera assolutamente pregnante da parte dell'Associazione nazionale magistrati. Infatti, l'Associazione nazionale magistrati perde una grossa fetta di potere, perché attraverso le correnti non è più in grado di controllare le promozioni, quindi non è più in grado di controllare ferreamente la magistratura. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).*

FASOLINO *(FI)*. Libertà, libertà!

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Questo è il dato che oggi è incostituzionale, sottolineo incostituzionale, e noi vogliamo riportare tutto nell'alveo della Costituzione.

Senatore Dalla Chiesa, è chiaro che parlando di queste cose a tutti veniva in mente la vicenda del giudice Falcone. Non ne avrei mai voluto parlare, perché credo che sia veramente un malcostume richiamare gli eroi del nostro tempo e tirarli per la giacchetta (mi scuso per l'espressione, magari un po' bassa) al fine di dare forza alle proprie argomentazioni. Non lo avrei mai tirato in ballo, perché credo non sia veramente il caso, ma visto che lo ha fatto lei, allora le dico che proprio la vicenda del giudice Falcone dovrebbe insegnarci come in base alle logiche ancora oggi vigenti, non sono i migliori ad essere premiati, ma le scelte vengono compiute in base ad altre logiche. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI)*. Se questo sistema fosse stato in vigore, allora forse il magistrato Falcone avrebbe visto le sue legittime aspirazioni concretizzarsi, perché questo è il dato.

Non dimentichiamoci poi che stiamo parlando di una legge delega; i decreti delegati prenderanno puntualmente in esame le varie questioni. Allora i titoli saranno la capacità vera del magistrato e non l'appartenenza a questa o a quella corrente: saranno le cose che ha fatto, i risultati che avrà raggiunto. Il senatore Zancan si chiedeva come si fa a giudicare un procuratore: mi scusi, ma è molto facile. Le do solo un dato, uno solo, banale, incontrovertibile e oggettivo: ci sono procuratori che continuano a rinviare a giudizio dei malcapitati che poi vengono puntualmente assolti. Questo per esempio è un titolo in senso negativo che verrà valutato nei concorsi. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Pop-Udeur).*

MARITATI *(DS-U)*. Ma questo è tutto un altro problema! Si crea confusione, signor Presidente! *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la prego, non interrompa; lei interverrà fra poco.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Senatore Maritati, lei legittimamente può non essere d'accordo, ma questo è ciò che intende fare il Go-

verno, questo è scritto nella legge, questa è la linea che intende perseguire il Governo, se avremo l'appoggio del Parlamento. Vi ringrazio. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI. Congratulazioni).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.96.

MARITATI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, le dichiarazioni del ministro Castelli rendono più difficile il mio intervento, non certo per quanto ha affermato, ma per gli effetti che ha provocato in Aula. Si è avuta la dimostrazione, ancora una volta, della contrapposizione dura e frontale tra maggioranza ed opposizione, che quasi sempre prescinde dai veri contenuti. Siamo sul piano dei pregiudizi.

Stiamo parlando di un emendamento presentato ad una determinata parte dell'articolo 2; cerchiamo di comprendere, colleghi della maggioranza (soprattutto voi che davanti ad affermazioni astratte e non dimo-

strate contro questo o quel magistrato che manda a giudizio i poveracci battete le mani senza pensare di che cosa stiamo discutendo) che stiamo parlando di funzioni direttive e requirenti di secondo grado ed è al riguardo che proponiamo la modifica contenuta nel nostro emendamento. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

MENARDI *(AN)*. Senatore Maritati, perché si agita?

MARITATI *(DS-U)*. Se possibile, per favore concedermi un po' di ascolto; forse, alla fine, ci si accorgerebbe che non si è o non si dovrebbe essere così distanti. Ripeto: stiamo parlando di funzioni direttive e requirenti di secondo grado, siano quelle di procuratore generale presso la Corte d'appello, siano quelle di procuratore nazionale antimafia, e fermiamoci qui. Ebbene, conosciamo la differenza tra questi due ruoli?

COLLINO *(AN)*. Il senatore Bobbio la conosce!

MARITATI *(DS-U)*. Averli messi insieme già costituisce un gravissimo errore. Che cos'è il procuratore nazionale antimafia che si vuole nominare in base a titoli? Lasciamo stare la polemica; posso soltanto dire di aver passato otto anni della mia vita nell'ufficio del procuratore nazionale antimafia e so che quasi nessuno conosce quale attività vi si svolga e a cosa serva un procuratore nazionale antimafia! Per ricoprire quel ruolo servono doti e capacità particolari... *(Commenti e proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non interrompere.

MARITATI *(DS-U)*. Serve qualcuno che eserciti le funzioni di coordinamento e di impulso, non di comando verso i procuratori distrettuali, che è necessario mettere insieme per farli lavorare in armonia e per dare alla criminalità organizzata nazionale ed internazionale una risposta coordinata, armonica ed efficiente. Serve mettere insieme tutte le nozioni, le notizie, i dati e le informazioni in una banca dati che esiste e funziona male perché, caro Ministro, mancano i fondi. Ecco perché gran parte delle iniziative non viene realizzata. *(Proteste dai banchi della maggioranza).* Allora, colleghi della maggioranza, credo non sia male ascoltare chi non è d'accordo con voi, come noi cerchiamo invece di fare. Se ci calmassimo un poco e mettessimo da parte i pregiudizi antimagistratura, forse vareremmo una legge meno dannosa ed inutile di quella che ci accingiamo (o meglio vi accingete) a varare.

Quindi, il procuratore nazionale antimafia non può essere nominato sulla base di titoli. Non esiste, caro Ministro, un titolo che possa garantire l'obiettività della nomina; lasciamo stare le correnti, correggiamo il sistema attuale. Lei, signor Ministro, ad esempio, è poco informato sulle fasce di età, che non sono blindate; ci sono criteri per superare le fasce. Si informi in proposito, signor Ministro, si avvicini al Consiglio superiore

della magistratura con l'atteggiamento che dovrebbe avere un Ministro non improntato all'ostilità nei confronti della magistratura, ma teso al coordinamento, all'armonizzazione, così come la nostra Corte costituzionale più volte ha dichiarato a proposito del tema del concerto.

Quindi, coordinamento ed armonia; quest'ultima dovrebbe essere presente anche in quest'Aula, giacché stiamo per varare una legge che produrrà effetti nel nostro Paese che non hanno nulla a che fare con gli esempi che vi portate dietro di questo o quel sostituto procuratore della Repubblica che può aver commesso degli errori. Dobbiamo smettere di pensare a singoli casi e portarci su un livello alto, che è quello della legislazione.

Chiediamo, signor Ministro, di accantonare anche la norma di cui al comma 1, lettera *h)*, numero 16), per elaborarla in maniera più corretta. Non vi sto dicendo di sopprimerla, ma di fare qualcosa richiamandosi alla norma successiva da voi stessi proposta; nell'emendamento in esame, infatti, facciamo riferimento ai «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*».

Non esiste, quindi, una contrapposizione tra chi desidera selezionare i migliori e chi vuole il lassismo. Tutt'altro.

L'ho già sottolineato in occasione del precedente intervento svolto sull'emendamento 2.80. Abbiamo la volontà e la disponibilità a varare un provvedimento che preveda una vera forma non di selezione, ma di qualificazione dei magistrati? La lettera *m)* stabilisce – è stata formulata da voi – che bisogna considerare la laboriosità e le capacità organizzative. Mai come in questo caso, quello della procura nazionale antimafia, si impone la presenza di una persona che non sappia solo scrivere.

Poco fa è stato citato Elvio Fassone, uno dei migliori magistrati italiani ed oggi uno dei migliori di noi. Quell'anno egli ha scritto una sola sentenza: quello potrebbe diventare un titolo. Siamo certi, però, che Elvio Fassone (mi riferisco ad una persona che io stimo moltissimo) sarebbe stato e potrebbe mai essere un bravo procuratore nazionale antimafia? Cosa c'entrano i titoli con l'esercizio di questo tipo di funzioni?

Vi chiedo, pertanto, di riflettere. A lei, signor Ministro, chiedo di accantonare il numero 16) della lettera *h)* del comma 1, nell'interesse del Paese e non delle parti che rappresentiamo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nel prendere la parola sull'emendamento 2.96 non posso non sottolineare l'estrema gravità delle affermazioni del ministro Castelli. Apprezzo sempre il contrasto chiaro e ora siamo proprio al contrasto chiaro.

Il ministro Castelli ha detto le cose con chiarezza e io devo giudicare queste stesse cose con altrettanta chiarezza per come la penso e per quel giuramento alla Costituzione che ho fatto quarant'anni fa come avvocato (infatti, signor Presidente, noi giuriamo sulla Costituzione). *(Brusìo in Aula).*

Signor Presidente, chiedo un po' di silenzio perché sto cercando di rispondere al ministro Castelli, che ha fatto affermazioni gravi e, a mio giudizio, devastanti rispetto ad una corretta amministrazione della giustizia. Il ministro Castelli ha dichiarato che finalmente si toglie potere al Consiglio superiore della magistratura, finalmente non sarà più soltanto il Consiglio superiore della magistratura a decidere, finalmente si ritornerà a rispettare la Costituzione.

Mi chiedo, però, se l'articolo 105 della Costituzione, che prevede – appunto – i poteri del Consiglio superiore della magistratura, sia stato abrogato questa mattina inopinatamente, con un colpo di parola, dal signor Ministro. Mi chiedo se l'articolo 105 della Costituzione non sia, invece, un dettato preciso che fissa non solo compiti *optional* del Consiglio superiore della magistratura, ma anche compiti obbligatori esclusivi.

Voglio ricordare al ministro Castelli la storia, tormentata e sacra per il nostro Paese, della costituzione del Consiglio superiore per la magistratura, che, come è noto, è stato uno degli ultimi arrivati nelle istituzioni della Repubblica. Infatti, per molti anni, purtroppo è rimasta incompiuta la formazione del Consiglio superiore della magistratura.

Voglio ricordare che nel Consiglio superiore della magistratura esiste quella partecipazione del Parlamento alle istituzioni attraverso i membri eletti dal Parlamento stesso. Voglio ricordare altresì che è una sacra istituzione che lei oggi sbeffeggia affermando che finalmente questa stessa sacra istituzione della Repubblica non avrà i poteri che la Costituzione le attribuisce. Signor Ministro, questa è ribellione e non rispetto della Costituzione! *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

AGOGLIATI *(FI)*. Lei è pazzo!

ZANCAN *(Verdi-U)*. Quando lei, signor Ministro, ci dice che finalmente si potranno valutare i pubblici ministeri, i quali rinviano a giudizio i cittadini, ottenendo una sentenza assolutoria, fa un'offesa, attraverso la verifica di un insuccesso dell'azione penale, a quelle decine di magistrati della procura della Repubblica che con sprezzo della vita – che, ahimè, non è una parola, ma è sangue di molti procuratori della Repubblica – hanno esercitato l'azione penale nei confronti dei cittadini, avendo l'avallo per le cause importanti del giudice per le indagini preliminari e prima del giudice istruttore.

Magistrati, dunque, che tengono alto il tasso di legalità, signor Ministro, quel tasso di legalità che sta scomparendo nel nostro Paese. Quel tasso di legalità che sta scomparendo anche grazie alle norme che voi avete introdotto e volete introdurre! Allora, signor Ministro, lei non fa un'opera di corretta amministrazione della giustizia, ma anzi un'opera

di dissuasione per quei pubblici ministeri che, nel rispetto del loro compito, non guardano al successo di piazza o di popolo, ma al loro compito di fedeli servitori dello Stato, che spesso significa esporsi a minacce, rischi e pericoli.

Quando infine, signor Ministro, lei mi cita la sua esperienza nei concerti che dura da tre anni, io le rispondo: benissimo, ma concerto significa comparazione, e per comparare bisogna conoscere. Lei, mi rincresce, signor Ministro, non conosce la realtà dei magistrati, la realtà dell'amministrazione della giustizia, lo stato delle cose, il Paese reale in materia di amministrazione della giustizia. Vada di più nelle aule di tribunale, signor Ministro. Conosca di più le cose della giustizia e poi ne discuteremo di nuovo, signor Ministro! *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Ministro, io intervengo più facilmente su questo emendamento (e ringrazio il collega Calvi che mi aveva chiesto di intervenire sul precedente), perché aiuta lo svolgimento di un confronto che credo debba essere rivolto all'interesse del Paese. Naturalmente, dal mio punto di vista, è nell'interesse del Paese quello che le chiedo partendo da questo emendamento.

Il collega Maritati ha già spiegato ai colleghi quale ne è il contenuto. Il contenuto non è quello dell'emendamento precedente, che chiedeva semplicemente di cassare il punto 16), ma propone una modifica che credo possa essere utile. Vede, signor Ministro, probabilmente le abitudini della politica portano a pensare che si abbia davanti una persona che intende soltanto esprimere la propria volontà di contrasto. Probabilmente lei ha pensato che io abbia fatto riferimento alle vicende del 1992 per portare acqua al mulino della mia parte politica. Lei però sa anche, perché era in Parlamento in quel periodo, che non c'è parte politica che possa utilizzare quelle vicende, perché tutte ne sono uscite con le ossa rotte dal punto di vista intellettuale e morale.

Se ho fatto questo riferimento, è perché voglio prendere lezioni da quell'esperienza e non voglio continuare con la cecità con cui quasi tutti, chi sostenendo una posizione chi un'altra, accompagnammo una vicenda storica che sovrastava le nostre individualità. Allora, credo che dobbiamo trarne una lezione.

A me non piace quando lei, parlando con me, fa riferimento ai vizi e alle lentezze del Consiglio superiore della magistratura. Noi ci stiamo confrontando da più di tre anni e lei sa benissimo che non sta parlando con una persona innamorata delle tradizioni della magistratura italiana. Ha anche accolto (anche se in forma parziale e depotenziata in questo provvedimento) un ordine del giorno da me presentato sul *manager* giudiziario, un'idea che non piace tantissimo alla magistratura associata. Quindi, la

pregherei, quando ci confrontiamo in Aula, di non trattare tutte le persone che parlano e presentano emendamenti come se appartenessero a schieramenti cristallizzati dal punto di vista delle idee.

Quando si chiede di mettere da parte questo singolo passaggio del provvedimento – e quest'emendamento glielo consente, perché non cassa il numero 16) e non mette in discussione la posizione del procuratore generale presso la corte d'appello, ma fa riferimento soltanto al procuratore generale antimafia, che si propone passi attraverso un'apposita valutazione di professionalità, con tutti gli altri requisiti che sono stati ricordati – credo si offra un'opportunità a noi di fare una cosa migliore per il Paese.

Infatti, signor Ministro, la riservatezza dovrebbe essere un requisito di tutti i magistrati; il non parlare con i giornalisti o il non usare i giornalisti per accreditare proprie posizioni o per conquistare ribalte mediatiche dovrebbe essere requisito di tutti i magistrati, ma questi requisiti sono particolarmente pesanti per chi guida la lotta alla mafia. La riservatezza non passa attraverso nessun titolo. Adesso facciamo dei casi specifici: la capacità di essere particolarmente attenti all'uso che si può fare delle notizie che vengono date. Pensiamo anche al modo in cui un procuratore antimafia (lo dico ai colleghi della Commissione antimafia) parla ed esprime le sue opinioni e racconta quello che sta facendo alla stessa Commissione antimafia, cioè ad un altro organo istituzionale; tutto questo richiede una grandiosa delicatezza e un grandioso senso di responsabilità che vanno oltre – se così posso dire – quelli che possiamo chiedere a un procuratore presso la corte d'appello.

Allora, non c'è malanimo, non c'è ostilità preconcetta; quando ho detto che capivo che lei era in imbarazzo, signor Ministro, non è perché facessi riferimento a lei come persona equidistante tra mafia e antimafia: i riferimenti che ho fatto a quelle frasi erano rivolti ad altri senatori che le hanno pur pronunciate, in sede pubblica e in sede processuale.

Quindi, non si trattava di lei, signor Ministro: l'imbarazzo a cui facevo riferimento io era quello di un Ministro che sicuramente non sta dalla parte della mafia, il quale coglie caso mai che quel provvedimento ha un neo e che, per una sorta di atteggiamento ormai precostituito, ha difficoltà a rimuovere quel neo. Io le chiedo invece lo sforzo, la buona volontà di toglierlo, non di dire che adesso abbiamo ragione, ma di ridiscutere la formulazione. Mentre l'emendamento precedente non lo consentiva, quest'emendamento lo consente. Questo le stiamo chiedendo, signor Ministro, e glielo stiamo chiedendo – glielo ripeto per la terza volta – nell'interesse del Paese, naturalmente secondo la nostra cultura e il nostro approccio istituzionale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento 2.96. Ritengo necessario, uscendo per pochi

minuti dalla funzione di ascolto che in questo momento giustamente si potrebbe chiedere alla maggioranza, prendendo spunto dalle molte cose dette oggi, in particolare su quest'argomento, dai colleghi dell'opposizione, prospettare quella che a me invece sembra una diversa natura delle cose.

Vede, senatore Dalla Chiesa, io posso comprendere la contrarietà dell'Associazione nazionale magistrati a disposizioni come questa, perché in qualche maniera da parte dell'ANM si difende o si continua a cercare di difendere un sistema di autoreferenzialità che vede nella posizione del CSM – è inutile che lo neghiamo, dite come volete: controllato, formato, egemonizzato, monopolizzato dalle correnti – il momento cardine dell'autoreferenzialità di una magistratura che, un po' in via di norme, un po' in via di prassi (degenerative), un po' in via di situazioni di generale accomodamento o talvolta anche di inerzia del legislatore, si è ritagliata un ruolo, una posizione quasi da monade, cioè di un soggetto totalmente in sé concluso, che si fa le valutazioni interne, si fa le valutazioni di professionalità, si fa le nomine per la progressione in carriera, si fa il giudizio disciplinare.

È un sistema che ha più fattori che hanno concorso a costruirlo ma che in questo momento l'Associazione nazionale magistrati vuole difendere.

Quando arriviamo a toccare il discorso della progressione in carriera, delle nomine, della possibilità e delle modalità di accesso a determinate funzioni (vedi procuratore nazionale antimafia e procuratore generale presso la corte d'appello), comprendo assolutamente l'Associazione magistrati, che difende le sue logiche, il suo spazio di autoreferenzialità, se volete, con un'espressione forte (ma anche se non volete perché, a mio avviso, i fatti sono questi), il suo spazio di potere costruito all'interno dell'ordinamento, la sua intangibilità, l'intangibilità delle sue logiche, che consente alle correnti di governare dall'interno i magistrati e, quindi, la magistratura.

Se comprendo queste logiche dell'Associazione nazionale magistrati, permettetemi di dire che non riesco seriamente a comprendere la logica che l'opposizione oggi, e non solo oggi, assume e segue nel contrastare questa norma o, in generale, questa tipologia di norme che incidono sull'aspetto concorsuale, sull'individuazione non solo del soggetto nella fase immediata, quella cioè della commissione che giudica in sede di concorso, in questo caso, per titoli. Non comprendo perché vi ostiniate a difendere, contrapponendovi a questa e ad altre norme di questo tipo, un sistema che in questo momento non è a vantaggio dei cittadini, ma è a tutto vantaggio delle logiche interne all'Associazione nazionale magistrati, che controlla il CSM, che ne ha fatto la sua articolazione istituzionale e che segue le logiche dell'Associazione nazionale magistrati, che troppo spesso non sono le logiche dell'interesse generale della nostra collettività nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Contrapponendovi a questo argomento e, in particolare, allo schema della possibilità di accesso al concorso per titoli cosa volete? Proponendo la modifica contenuta nell'emendamento 2.96, che non muta la sostanza

del problema perché anche questo emendamento non è soppressivo come il precedente ma propone una logica valutativa che riconduce il momento della valutazione, come è adesso, nelle mani del CSM senza l'intervento fattivo di un soggetto complementare che opera la valutazione dando modo al CSM di procedere alla promozione, quindi uno schema pienamente costituzionale, cosa volete?

Non posso credere che voi continuate ad opporvi; per difendere cosa? Il criterio dell'anzianità, ultimo rifugio di un CSM che alla fine si è esso stesso reso conto che non poteva continuare a difenderlo in tutti i modi per coprire accordi di natura più o meno varia all'interno delle correnti? Cosa volete difendere? Gli accordi e i veti incrociati delle correnti che si accordano sulle nomine dei singoli uffici e dei vertici direttivi dividendosele o vietandosele, a seconda delle convenienze perché, purtroppo assai spesso, questi sono i fatti con i quali ci dobbiamo confrontare, non la mera teoria?

Volete difendere le logiche del cosiddetto manuale Cencelli, delle correnti all'interno del CSM con cui si arriva ad accordi per l'individuazione di quei magistrati che devono essere nominati secondo la logica del poi tutto si motiva? Vogliamo continuare ad incorrere in casi, come quello recente in cui il Ministro si è trovato costretto a non accordare il concerto nella nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Napoli perché era stato totalmente sottovalutato l'aspetto manageriale e organizzativo motivandolo in una maniera che suonava d'insulto a chi lo motivava in quel modo, cioè che l'aspetto manageriale – se non ricordo male; il Ministro, nel caso, mi correggerà – risiedeva nel fatto di aver sempre avuto capacità di avere buoni rapporti con i colleghi?

Mi domando se queste sono le logiche che voi volete continuare a difendere oggi. Permettetemi di dirvelo: non è così che cercate di fare l'interesse dei cittadini.

Vorrei aprire ora una parentesi sul tema mafia ed antimafia. Non credo fosse questa l'intenzione – lo ha chiarito il senatore Dalla Chiesa – ma questa è comunque un'occasione *(repetita iuvant)* per ribadire, una volta per tutte, cari colleghi del centro-sinistra, che non solo non avete mai avuto, ma non avete nemmeno oggi la possibilità di erigervi ad esclusivi tutori della lotta alla mafia e rappresentanti della lotta alla mafia in questo Paese.

Va sempre con forza ricordato – non è una polemica, ma un dato storico, senza voler togliere niente al vostro impegno, che però non potete negare a noi – che la stabilizzazione dell'articolo 41-*bis* nel nostro Paese, dopo anni di leggi temporanee, l'ha fatta – voi direte perché, ma io vi do il dato di fatto e lo sapete bene – questo Governo di centro-destra e molte altre sono le manifestazioni di totale dedizione di questa compagine di Governo al contrasto alla criminalità organizzata.

MARITATI *(DS-U)*. L'abbiamo fatta tutti insieme, non l'ha fatta il Governo!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, l'hanno ascoltata senza interrompere, faccia altrettanto.

MARITATI *(DS-U)*. Lo sai che non è così. Non è vero. Siamo noi che lo abbiamo chiesto e voi avete aderito.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la richiamo all'ordine.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Caro collega Maritati, se non avessimo iniziato noi il percorso in questa legislatura, avremmo continuato con le leggi temporanee, perché voi, per anni, non avete stabilizzato l'articolo 41-*bis*. Lo abbiamo fatto noi, anche con il vostro voto. E ci sarebbe mancato altro che vi foste rifiutati di aderire alla stabilizzazione! *(Proteste del senatore Maritati).*

PRESIDENTE. Senatore Maritati, se insiste, la devo richiamare all'ordine per la seconda volta.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Avviandomi a concludere, vi chiederei anche di cercare di uscire, nella logica della contrapposizione, da questo ritornello secondo cui volete continuare a far credere, malgrado i cambiamenti del testo, che il concorso per titoli e quindi i titoli siano ancora il solito vecchio ritornello della pubblicazione scientifica.

Se qualcuno vorrà avere la bontà di andare a leggere il disegno di legge, riscontrerà che il titolo ha specifico riguardo, in un passaggio definitorio del disegno di legge, alla qualità e quantità del lavoro svolto. Nessuno pensa di mandare con questo testo un topo di biblioteca, un filosofo, uno studioso che non abbia nessuna attitudine al lavoro vero, a dirigere la procura nazionale antimafia.

Il concorso per titoli, per come è strutturato adesso nel disegno di legge, è un concorso nel quale i titoli sono quelli che si desumono da qualità e quantità del lavoro svolto. Quindi, attenzione massima e merito a coloro che presentino la domanda per accedere alla funzione di procuratore nazionale antimafia potendo vantare non relazioni correntizie, non amicizie politiche, non accordi più o meno dichiarabili, ma di aver lavorato impegnando se stessi nello svolgimento della funzione alla quale sono stati destinati. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, la prego di concludere.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Sì, signor Presidente. Il senatore Maritati diceva prima che non bastano i titoli per dimostrare la qualità e la quantità del lavoro svolto. Mi sento allora di chiedere al collega Maritati: perché non bastano? Che cosa egli ritiene che il procuratore nazionale antimafia, oltre ad essere un ottimo professionista, debba garantire a chicchessia? Cosa ritiene, il senatore Maritati, che si debba chiedere in termini di garanzia ad un procuratore nazionale antimafia?

Soltanto per il senatore Dalla Chiesa: riservatezza ed equilibrio sono doti presupposte di qualunque magistrato e, se dovesse dimostrare di non possederle, avremo strutturato (spero finalmente una volta con il vostro consenso, ma non ci conto) un forte sistema di azioni disciplinari a tutela della mancanza di queste doti. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro che non parteciperò al voto sull'emendamento 2.96 e vorrei segnalare le ragioni di assoluto dissenso nei confronti di quanto pochi minuti fa enunciato dal Ministro della giustizia e ora dal senatore Bobbio nel suo intervento.

Parto da quest'ultimo per dire che, naturalmente, chi ha a cuore le sorti della lotta contro la mafia, che si svolge attraverso molteplici strumenti (indagini di polizia, attività giudiziaria e impegno politico) non può condividere un'impostazione secondo la quale debbono essere soltanto alcuni gli esclusivi tutori dell'antimafia.

L'impegno antimafia ha come sua caratteristica la ricerca, ovunque possibile, di convergenze unitarie nella lotta per la legalità. Questo è il criterio al quale le forze di centro-sinistra, segnatamente il nostro Gruppo, si sono sempre ispirate anche in questa legislatura, tant'è vero che è stato proprio il collega Maritati ad essere relatore del parere decisivo della Commissione parlamentare antimafia in materia di articolo 41-*bis* per la stabilizzazione di un regime carcerario particolarmente severo nei confronti dei *boss* mafiosi.

Il collega Bobbio sa bene che l'impegno antimafia non riguarda soltanto le norme con le quali si prevede un regime penitenziario differenziato per i mafiosi. L'impegno antimafia riguarda quello che a nostro giudizio è il nodo essenziale, la peculiarità più rilevante e propria di queste grandi organizzazioni criminali, in particolare propria dell'organizzazione Cosa nostra che tra queste è stata in passato la più potente ed è comunque quella che ha maggiori radici in una parte ampia e significativa del territorio nazionale. Il nodo centrale, collega Bobbio, è rappresentato dal rapporto tra mafia e politica e su questo credo nessuno debba rivendicare una posizione di esclusivo tutore.

Ci sia permesso di dire che il nostro impegno è stato in questi anni particolarmente rigoroso e conseguente e che come altre volte in passato ci aspetteremmo da parte della maggioranza, da parte di chi governa e in particolare di chi ha responsabilità di Governo nelle Regioni e nelle aree territoriali ove le organizzazioni mafiose sono più forti, una maggiore disponibilità alla convergenza unitaria, per un impegno volto a recidere i rapporti, i collegamenti e i legami tra mafia e politica.

Se impostiamo così la nostra discussione, se vi è da parte vostra, come vi fu da parte della Democrazia Cristiana nella seconda metà degli

anni Ottanta quando presidente della Commissione antimafia era il senatore Gerardo Chiaromonte, una disponibilità a ricercare intese e impegni unitari per ripulire la politica, questo non potrà che essere riconosciuto come un fatto positivo dall'opposizione. Mi consenta di dire, senatore Bobbio, che oggi questa disponibilità non c'è, che oggi presupposti per questo impegno unitario non ce ne sono; ce ne doliamo fortemente.

Il collega Bobbio ripropone una sua concezione che, devo credere, è oggi anche condivisa dal gruppo di comando che esprime la politica della giustizia della coalizione di centro-destra, che, da un lato, critica e, dall'altro, punta ad un ridimensionamento dei poteri fissati nella Costituzione repubblicana come propri dell'organo di governo autonomo della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura è un organo rappresentativo e misto; garantisce, da un lato, la rappresentanza dell'insieme della magistratura italiana e, dall'altro, una presenza di componenti eletti dal Parlamento con una maggioranza qualificata, che assicurano il raccordo con il circuito della sovranità popolare, raccordo che è anche assicurato al vertice del Consiglio dalla presenza del Capo dello Stato.

Voi volete ridimensionare questo organo costituzionale. Il senatore Bobbio ha una particolare antipatia per il Consiglio superiore della magistratura; essa è condivisa pienamente dal Ministro. In queste norme vi sono previsioni in contrasto con il disegno costituzionale, che puntano a ridurre i poteri e le prerogative del Consiglio superiore della magistratura, poteri posti nella Costituzione repubblicana a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario e dell'imparzialità dei giudici.

Tutto il resto, caro collega Bobbio, le formulazioni vaghe e prive di contenuto sulla autoreferenzialità – parola difficile quanto oscura –, nel suo riferimento ad un corpo così complicato e pluralistico al suo interno com'è il corpo della magistratura, sono soltanto contorni retorici di un discorso che ha al centro questo nocciolo essenziale: ridurre, comprimere i poteri dell'organo di governo autonomo della magistratura e per questa via stravolgere l'assetto dell'ordine giudiziario.

Del resto, l'idea di uno stravolgimento è chiarissima nel discorso fatto qui dal Ministro della giustizia, perché egli, non so se con voluta ingenuità, ci propone un caso da cui fa partire la proposta che ci ha presentato. Il caso è quello di un magistrato della procura che esercita l'azione penale e sostiene l'accusa in un processo; poi il processo si conclude con l'assoluzione e il Ministro della giustizia dice che in questo caso si valuta la professionalità di quel magistrato sulla base del risultato che egli ha ottenuto.

Se poi ci sono diverse assoluzioni, dopo che è stata esercitata da quel magistrato l'azione penale, dopo che egli ha sostenuto le ragioni dell'accusa, (pensiamo a processi di mafia conclusi con assoluzioni per insufficienza di prove), che farà il Ministro a quel punto? Individuerà gravi carenze professionali, mancanza di laboriosità, eserciterà l'azione disciplinare nei confronti di quel pubblico ministero?

Mi appello a chi conosce la storia giudiziaria siciliana, la storia giudiziaria dei processi per mafia. È accaduto spesso che i processi venissero aggiustati. Secondo il disegno di legge Castelli avremmo il danno che si aggiunge alla beffa. Quando la mafia riesce – e qualche volta ci riesce – ad aggiustare un processo e a raggiungere una sentenza di assoluzione, magari per insufficienza di prove, il pubblico ministero che si è visto respingere le ragioni dell'accusa verrà anche sottoposto ad un procedimento disciplinare dal ministro Castelli oppure verrà penalizzato nella sua carriera perché non è riuscito ad ottenere una sentenza di condanna? Ma no, signor Ministro, il pubblico ministero non può considerare come una sconfitta, come uno smacco, l'assoluzione dell'imputato.

Come si concilia questa visione con la norma che impone al pubblico ministero di raccogliere gli elementi che possono scagionare l'imputato? Il pubblico ministero è un magistrato e deve avere la cultura della giurisdizione. Le norme devono tendere a questo fine, invece voi introducete norme che tendono a fare del pubblico ministero un super poliziotto, a toglierli la cultura della giurisdizione. Questa è l'idea di ordine giudiziario che voi avete, contro la quale noi stiamo conducendo una battaglia parlamentare e continueremo a condurla con tutti gli strumenti che il Regolamento ci offre. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve riflessione su quanto ho ascoltato sia dal Ministro, sia dal senatore Bobbio. L'argomentazione fondamentale che essi portano a sostegno di questo specifico passaggio del disegno legislativo è che in questo modo si sottrae all'Associazione nazionale magistrati quel potere improprio che essa esercita all'interno del Consiglio superiore della magistratura.

Ora, questa affermazione è di particolare gravità. Non voglio entrare nel merito se ciò sia vero o non sia vero. Può darsi che sia vero; del resto, ciò avviene tranquillamente anche nella nomina dei Ministri e dei Sottosegretari, cioè dell'organo esecutivo di cui noi siamo responsabili, e sappiamo perfettamente che le logiche di parte, di partito o di corrente hanno una loro specifica valenza.

Al di là di ciò, però, è assolutamente chiaro che se riusciamo a perseguire tale finalità in realtà togliamo al Consiglio superiore della magistratura uno specifico potere stabilito dalla Costituzione. Non ci sono alternative: o lasciamo al Consiglio superiore della magistratura un margine di arbitrato nella funzione, nella nomina, e quindi lasciamo anche allo stesso la possibilità di esercitarlo in modo non propriamente ideale e commendevole, oppure lo togliamo, ma andiamo necessariamente contro il dettato costituzionale.

Non c'è una terza via: è così, l'alternativa è questa. E siccome l'articolo 105 della Costituzione stabilisce che spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, è chiaro che le norme al nostro esame non possono contravvenire a questo potere assegnato al Consiglio superiore della magistratura. Le norme dell'ordinamento giudiziario debbono assecondare tale potere, lasciando quindi un margine di arbitrarietà o di arbitrato (le due cose sono indistinguibili in termini teorici) al Consiglio superiore della magistratura.

D'altra parte, l'articolo 106 della Costituzione stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, ove per concorso non può intendersi quello per soli titoli: il concorso è lo strumento attraverso il quale viene fatta una selezione, la quale comporta anch'essa, necessariamente, margini di arbitrato o arbitrarietà. È inevitabile: o noi riconosciamo la funzione del Consiglio superiore della magistratura come organo di autogestione dell'ordinamento giudiziario, oppure disconosciamo tale principio, e purtroppo in questa discussione, in quest'Aula, sia il senatore Bobbio che il Ministro della giustizia hanno contravvenuto a tale elemento di principio ritenendo che il Consiglio superiore della magistratura non sia in grado di esercitare quel potere di gestione dell'ordinamento della magistratura stessa.

Ciò è risultato in modo assolutamente lampante dalle dichiarazioni rese in quest'Aula, ed è un fatto estremamente grave. Richiamo l'attenzione dell'Aula sul dettato costituzionale, il quale, nel momento in cui riconosce quel potere al Consiglio superiore della magistratura, inevitabilmente gli riconosce anche il diritto di gestirlo in modo non propriamente ideale o commendevole. Naturalmente noi possiamo, attraverso l'ordinamento giudiziario, inserire elementi di correzione di quelli che possono essere fenomeni di malcostume, ma tali elementi correttivi non possono essere tali da pregiudicare il principio stesso dell'autonomia della gestione. Mi sembra che questa sia un'alternativa secca, che non ha possibilità di mediazione, o così o cosà; purtroppo voi avete scelto l'alternativa peggiore, quella che nega l'autonomia dell'organo di autogoverno della magistratura *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Chiediamo, infine, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.97.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

(Il senatore Maritati chiede di intervenire per dichiarazione di voto).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, che interveniate insieme non è possibile, e neppure uno dopo l'altro.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, c'è stato un equivoco; parlerà il senatore Calvi.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, prima che lei inizi il suo intervento vorrei fare un'affermazione, a memoria futura. Quando c'è una dichiarazione di voto a nome di un Gruppo, essa dura dieci minuti a norma di Regolamento.

Ho testé concesse due deroghe, al senatore Petrini che ha parlato in dissenso dal suo Gruppo per dieci minuti e al senatore Brutti Massimo anch'egli intervenuto in dissenso per lo stesso periodo di tempo. È evidente che a norma di Regolamento non si sarebbe dovuto procedere in tal modo, per cui se c'è una dichiarazione di voto a nome di un Gruppo che utilizza dieci minuti, la dichiarazione in dissenso non può essere concessa alla stessa maniera. Dico questo a memoria futura.

Ha pertanto facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Calvi.

CALVI *(DS-U)*. Evidentemente, signor Presidente, il suo è un richiamo di carattere generale, giacché non ha attinenza con la mia persona, essendo il sottoscritto il primo firmatario dell'emendamento. Intervengo quindi in dichiarazione di voto, come precedentemente richiesto, e mi scuso con il collega Maritati al quale avevo delegato l'illustrazione dell'emendamento in esame.

Desidero però svolgere alcune osservazioni di carattere generale dato che ancora una volta ci stiamo richiamando al tema della valutazione della professionalità. *(Brusìo in Aula).*

Non credo di stare affrontando un tema tale da giustificare il sorriso così ostentato di alcuni colleghi, mi sto infatti riferendo ad argomenti seri e spesso anche drammatici qual è l'antimafia. *(Brusìo in Aula)*. Signor Presidente, se non l'ascolto o l'attenzione, vorrei quanto meno un po' di silenzio.

Come dicevo, ritengo che a fronte di quanto è stato dichiarato in quest'Aula sia dal Ministro che dal senatore Bobbio debbano essere svolte alcune considerazioni. Ho l'impressione... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate silenzio. La prego di continuare il suo intervento, senatore Calvi.

CALVI *(DS-U)*. Ho l'impressione – ripeto – che in questa nostra discussione ci si trovi di fronte quasi ad una sorta di convitato di pietra in

tal caso rappresentato dall'Associazione nazionale magistrati. Trovo ciò stupefacente... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non può continuare in questo modo. Effettivamente c'è brusìo in Aula, me ne dispiaccio, ho già richiamato i colleghi, ma lei non può interrompersi continuamente.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, non mi interrompo per il brusìo ma perché il tono di voce di qualche collega si alza tanto da indurmi a voltarmi per vedere che cosa sta accadendo in quest'Aula. Ripeto, ho l'impressione che in questo dibattito ci sia un convitato di pietra, e cioè l'Associazione nazionale magistrati, che il senatore Bobbio ha voluto tirare in campo con accuse feroci, ingiustificate ed ingiustificabili. L'Associazione nazionale magistrati è un sindacato, legittimo ed autorevole, che ha avuto una storia nobile nel nostro Paese, svolgendo tuttora una funzione essenziale, ma che non rappresenta il contraltare del Governo o della maggioranza, i quali invece sono tenuti a confrontarsi con noi, con i nostri emendamenti e con l'opposizione. Su questo tema, ripeto, dobbiamo confrontarci.

In aggiunta vorrei sottolineare anche che questi attacchi così frontali all'Associazione nazionale magistrati non solo non trovano giustificazione, ma li considero assai gravi, giacché tale Associazione, che è appunto il sindacato dei magistrati e che ha una storia altissima, è stato cancellato dalla dittatura fascista ed è rinato allorquando nel nostro Paese è tornata la democrazia ed è nata la Repubblica. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

FLORINO *(AN)*. Questo non lo doveva dire!

CALVI *(DS-U)*. Quindi non possiamo assolutamente accettare questi attacchi frontali all'Associazione nazionale magistrati, al di là, naturalmente, delle critiche sempre legittime che possono essere avanzate rispetto al suo operato e alle sue scelte. D'altra parte le logiche sottese ai nostri emendamenti appartengono alle nostre scelte, alla nostra filosofia politica del diritto, all'indirizzo che abbiamo inteso dare a questa riforma dell'ordinamento giudiziario, e ad esso vogliamo richiamarci, non alla logica di altri organismi che qui, peraltro, non sono presenti e non hanno in questo momento la possibilità di replicare.

Siamo di fronte quindi ad un atteggiamento schizofrenico; si attacca l'Associazione nazionale antimafia solo perché non si ha la forza di contrastare i nostri emendamenti. Più volte i senatori Bobbio e Pastore ci hanno richiesto di precisare quali fossero i titoli.

Ebbene, senatore Pastore, esaminiamo il numero 11), che immagino lei avrà letto con grande attenzione, dato che più volte l'ha richiamato, per capire cosa sono i titoli. Allora, il numero 11) della lettera *l)* del comma 1 di questo articolo prevede che «nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla

base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati».

Questi sono i titoli, ed allora io rinnovo ancora una volta la domanda che ho formulato fin dall'inizio sul tema, volta a capire come farete a scegliere sulla base di tali titoli il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e cosa valuterete per poter fare la nomina. Mi chiedo se a questo punto, senatore Pastore, si svolgerà una valutazione dei provvedimenti fatti e dell'esercizio della professione nell'ambito di una procura antimafia o se, invece, occorrerà una valutazione complessiva più ampia riguardante la cultura, il modo di essere, la capacità di dirigere un ufficio così complesso. Occorre, infatti, una valutazione più profonda, pregnante e coerente con le funzioni che tale persona dovrà esercitare.

Questi sono i titoli che voi avete indicato; allora, sappiate che ancora una volta, se dovessimo scegliere tra un magistrato come quello più volte citato, purtroppo deceduto (cioè Giovanni Falcone), ed altri magistrati che magari hanno più titoli, si verificherebbe quella ignominia per cui quel magistrato meritevole di quel posto sicuramente non lo riceverebbe.

Siamo di fronte, pertanto, ad una scelta assolutamente irragionevole. Noi non chiediamo una diminuzione, ma un ampliamento nella valutazione, non del procuratore della Repubblica di Civitavecchia, ma del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per tale motivo, di fronte all'importanza, alla rilevanza e ai poteri che questo magistrato dovrà assumere, chiediamo e vogliamo che i titoli vengano valutati congiuntamente ad altre e più ampie qualità.

Da ultimo, mi permetto di svolgere un'osservazione, per così dire, minore. Nel corso del suo intervento, il ministro Castelli ha fatto considerazioni che non sono assolutamente condivisibili. Non voglio rivolgermi a lui, ma ai colleghi presenti in quest'Aula. Il ministro Castelli ha dichiarato che, allorquando devono essere valutati i titoli, bisogna valutare una molteplicità di qualità del soggetto e ha citato un esempio: se si deve nominare un procuratore della Repubblica, si deve tenere conto anche del fatto che quello stesso procuratore ha rinviato a giudizio molte persone che poi magari sono state prosciolte.

Non entro nel merito tecnico di questa affermazione perché il ministro Castelli non è un giurista; mi ha meravigliato il fatto che i colleghi (che ora sono così disattenti e distratti, che leggono il giornale e pensano ad altro), quando il ministro Castelli ha fatto tale affermazione, si sono lanciati in un lungo ed appassionato applauso: tra questi colleghi vi sono magistrati ed avvocati che hanno applaudito ad un'affermazione tecnicamente incredibile e risibile. Infatti, il procuratore della Repubblica non rinvia a giudizio nessuno: può chiedere ad un giudice terzo, che è giudice

dell'udienza preliminare, di rinviare a giudizio o meno; sarà il giudice poi che deciderà se quella persona verrà rinviata a giudizio.

Il ministro Castelli ha fatto un piccolo comizio e posso capirlo, ma i colleghi avvocati e magistrati qui presenti non possono lanciare applausi di consenso ad affermazioni così tecnicamente incongrue ed irragionevoli.

Quindi, onorevoli colleghi, siate più attenti e fatevi prendere meno dall'emotività per aver partecipato a processi, averli perduti e avere una sorta di rancore e di sofferenza nei confronti di chi esercita giustamente e legittimamente le funzioni della giurisdizione *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dalla Chiesa).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mai avrei pensato di dover perdere mezzo minuto in questioni definitorie, ma il senatore Bobbio – che in questo momento è impegnato con un collega, e probabilmente si tratta di un impegno superiore – quando poi vorrà aprire la pagina 29 del disegno di legge predisposto dagli uffici del Senato e vorrà vedere qual è la definizione di titolo arrivata alla Camera, poi da essa modificata, leggerà: «dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici,», il che significa che sino alla modifica della Camera – ma vedremo che non è una modifica – la definizione dei titoli come lavori giudiziari e scientifici era stata mantenuta.

La Camera ha modificato tale dizione, introducendo «dei titoli, della laboriosità del magistrato», il che significa che, dato che non vi è più alcuna definitoria, evidentemente quella definizione precedente non è superata da niente. Allora, o teniamo buona la prima definizione, o andiamo a ricercare cosa sono i titoli nella prassi dei concorsi attuali e troviamo, per l'appunto, «lavori giudiziari e scientifici». Il che dimostra *per tabulas*, senatore Bobbio, che lei, con ogni rispetto, e senza volerla offendere o disturbare, non ha letto la pagina 29 dello stampato a nostra disposizione.

Quanto poi alla chiarezza con cui lei si è espresso, senatore Bobbio (chiarezza che io sempre apprezzo, ma che certamente non è idonea a soddisfarmi), parlando di una Associazione nazionale magistrati che ricomprende, come lei sa bene, il 90 per cento della magistratura italiana, non soltanto come di una Associazione autoreferenziale (e fin qui passi nell'aggettivazione molto generica e molto oscura), ma di un'Associazione che controlla quell'organo istituzionale che è il Consiglio superiore della magistratura, io le dico che un'accusa di questo tipo l'Associazione nazionale magistrati non la merita, nella sua storia e nelle sue persone, nei suoi sacrifici, in quelle migliaia di magistrati che ogni giorno fanno il loro dovere e che nessuno sente. Che rendono giustizia e che nessuno... *(Proteste dai Gruppi FI, AN e LP).*

Insomma, voglio capire perché disprezzate delle persone... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*... diffamando una categoria di servitori

dello Stato. Continuate ad attribuire loro un'unica colpa: quella di rispettare ciò che è scritto nelle aule di giustizia, e cioè che la legge è uguale per tutti. Questo è il punto che vi scotta! È lì che il dente duole, cari colleghi della Lega! *(Proteste dai Gruppi LP, AN e FI. Richiami del Presidente).*

Continuate a disprezzare una categoria; non rivolgete critiche ai singoli magistrati, ma disprezzate *in toto* una categoria. Malgrado le umiliazioni continue che dal Presidente del Consiglio in giù sono state rivolte a questa categoria di fedeli servitori dello Stato, ciò significa creare quelle condizioni legittimanti non solo il diritto di astensione dalle udienze, ma anche quelle condizioni che legittimano un grave, gravissimo scollamento negli organi istituzionali dello Stato. Voi vi state distruggendo!

Spiegatemi questo meccanismo elementare! Allora, per piacere, si smetta di operare una diffamazione generica di una categoria, che è il modo più sbagliato per affrontare i problemi. Quando si dice addirittura che questa categoria attenta a un organo costituzionale, quando si arriva a dire che lo scopo di questa categoria è quello di controllare il Consiglio superiore della magistratura, quando si arriva a dare una definizione di un'attività in questi termini, create un clima di sfiducia nel Paese e un clima di sfiducia nell'amministrazione della giustizia che (cerco di convincervi su questo punto) nuoce prima di tutto a voi, perché il Governo è una delle istituzioni dello Stato; infatti, se create sfiducia nella magistratura, create contestualmente sfiducia nel Governo e nel Parlamento, nel quale voi siete maggioranza.

Allora (e concludo su questo punto), c'è stata di nuovo molta chiarezza da parte del senatore Bobbio, come c'è stata molta chiarezza da parte del Ministro: così però non facciamo un passo avanti non solo nel dialogo, che non c'è e purtroppo non c'è mai stato per colpa vostra, ma non facciamo un passo avanti neanche per riformare un servizio essenziale dello Stato, per dare una risposta ai cittadini. Come fate a parlare a nome dei cittadini, se non vi riconoscete in quelli che sono prima di tutto dei servitori dei cittadini? Io credo che voi dobbiate... *(Commenti dai banchi del Gruppo AN. Richiami del Presidente).*

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, capisco che siamo tutti stanchi, ma tra poco chiuderemo la seduta. Fate concludere il senatore Zancan.

ZANCAN *(Verdi-U).* Al collega che ha detto «Vergogna!» rispondo con la mia dignità personale, che perdura, ahimè, da oltre quarant'anni. Caro collega, vedi un po' di rimangiarti quella parola, che è assolutamente offensiva prima di tutto per te stesso e poi per il ruolo che stai esercitando nell'alta istituzione del Parlamento italiano, per piacere! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Allora, se dobbiamo, gettata la maschera, dirci le cose con chiarezza, prima di tutto ci sia un rispetto reciproco tra le istituzioni dello Stato e poi cominciamo a dialogare! *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, ci rendiamo conto (lo dico anche cordialmente ai colleghi che chiosano un po' rumorosamente alcuni interventi dell'opposizione) come la stanchezza nel dibattito sia qualcosa che può emergere, che forse la maggioranza preferirebbe un *iter* più veloce di approvazione di questo provvedimento; ma noi vi invitiamo a provare a rovesciare le posizioni, a mettervi nei nostri panni. Noi stiamo cercando di portare, forse con qualche accento ostruzionistico ma non nella sostanza, delle ragioni sapendo che saranno tutte respinte e che alla fine il nostro sforzo, dal punto di vista legislativo, si sarà rivelato inutile: questo è ancora più frustrante, vi assicuro, che stare ad ascoltare sapendo che poi questa legge, la legge della maggioranza, passerà.

Detto questo, credo anche che le considerazioni che ha svolto il collega Bobbio e che abbiamo ascoltato in questo ramo del Parlamento aiutino a capire di più la *ratio* di questo provvedimento, perché non esistono soltanto i processi decisionali che portano a una legge e quindi a una prima stesura, a una seconda, a una terza, ma, se vogliamo, esiste anche un'estetica del Parlamento per capire lo spirito delle leggi.

Credo che il collega Zancan si sia giustamente sentito un po' scosso e amareggiato per il fatto che in quest'Aula quando lui fa riferimento al lavoro difficile e duro di migliaia di magistrati qualcuno gli dice «vergogna». I magistrati sono anch'essi un'articolazione dello Stato ed hanno la stessa legittimazione istituzionale interna alla democrazia che abbiamo noi. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia consentiamo al collega Dalla Chiesa di svolgere il suo intervento.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. C'è un'estetica del Parlamento, signor Presidente: le parole che si dicono in certi momenti aiutano a caratterizzare un clima, a capire perché c'è questo timore da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

MARITATI *(DS-U)*. Perché non è tutta democrazia!

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Sono tra coloro che ritengono che questo provvedimento, lo spiegherò poi meglio nel corso della dichiara-

zione di voto finale, non sia più il provvedimento che ci è arrivato; è stato cambiato.

Nel corso di un mio intervento di ieri, forse il Ministro non era presente in Aula, ho fatto cenno a quella previsione scandalosa dei privilegi riconosciuti ai magistrati che collaborano con il Ministero della giustizia, che poi è stata eliminata. Per me questo è un grande successo.

MARITATI *(DS-U)*. Altro che Associazione nazionale magistrati, fate dei papocchi.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Come è un grande successo che il testo del provvedimento sia stato modificato, che molti passaggi siano stati cambiati; come ho già sottolineato, non abbiamo più davanti lo stesso provvedimento. Alcune previsioni, proprio perché ritengo che anche l'ordinamento giudiziario debba cambiare, possono rientrare in un dibattito vero e moderno sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Noi allora ci chiediamo perché l'Associazione nazionale magistrati ha tanta paura di qualcosa che alla fine è, nella migliore delle ipotesi, un'occasione gettata via? Perché ne ha paura?

Perché c'è un'estetica del Parlamento, perché i provvedimenti hanno un loro contorno, una loro cornice, fatta di frasi che vengono dette, dello spirito che le anima.

Questo provvedimento somiglia ad una fisarmonica che può essere usata in un modo o nell'altro; non necessariamente produrrà dei cataclismi nella nostra democrazia, io almeno non lo credo. Credo persino che l'attuale dibattito possa essere utile per un dibattito futuro, che vorrà davvero cogliere l'occasione per riformare l'ordinamento giudiziario. Se lo spirito di contrapposizione aperta è quello di un organo costituzionale che si schiera contro l'altro, che ritiene una vergogna avere un atteggiamento positivo nei confronti anche solo di una parte, magari quella più valorosa e laboriosa, se il Consiglio superiore della magistratura diventa un nemico, allora capisco le diffidenze dell'Associazione nazionale magistrati.

Voglio però tornare ora al merito specifico dell'emendamento. Il collega Bobbio che, diversamente da noi, ha la soddisfazione di sapere che alla fine questo provvedimento passerà, provi a seguirmi su questo ragionamento.

Lei, senatore Bobbio, ha affermato che i titoli rappresenteranno la qualità e la quantità del lavoro svolto; è stato anche letto il punto specifico del testo al riguardo. Io non mi accontento di questo e non mi accontento per quanto riguarda la Direzione nazionale antimafia. Le porto l'esempio di un procuratore generale di Milano che nel 1992, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, sostenne che a Milano la mafia non esisteva.

Alcune sere fa abbiamo visto un documentario televisivo in cui si spiegava come la mafia a Milano esistesse, invece, fin dagli anni Sessanta. Eppure, questo procuratore generale, spalleggiato dal sindaco di allora, dopo venticinque anni di attività disse che la mafia a Milano non esisteva.

Se noi avessimo fatto una valutazione per qualità e quantità del suo lavoro difficilmente lo avremmo trovato deficitario; fra l'altro, non è mai stato sospettato di essere stato corrotto, di aver avuto rapporti poco chiari: assolutamente no.

Semplicemente, nel suo lavoro, che quantitativamente e qualitativamente appariva apprezzabile, non possedeva qualità specifiche tali da metterlo in condizione di affermare che a Milano la mafia c'era e – diciamolo – di avere il coraggio istituzionale, di fronte alle altre autorità politiche che affermavano che la mafia non c'era, di dire che invece esisteva.

Ecco, sono anche queste qualità che non si possono verificare attraverso i titoli e il ministro Castelli lo sa, anche i membri della Commissione antimafia lo sanno. Sono qualità che hanno una loro caratterizzazione particolare.

Allora, come dicevo io stesso, è vero che la riservatezza e l'equilibrio sono doti di tutti i magistrati, ma per le conoscenze che abbiamo, collega Bobbio, non ci dica che noi vogliamo come unico requisito l'anzianità di servizio. Questo è veramente un insulto fatto al dibattito a cui abbiamo partecipato con la stessa passione per anni. Mai mi ha sentito dire che deve vigere il criterio dell'anzianità di servizio. Mai mi ha sentito dire che devono valere le camarille di corrente associativa.

Non è questo. Noi chiediamo un'organizzazione moderna che sappia cogliere, con piena responsabilità, le caratteristiche di chi ricopre le massime cariche, perché di questo si tratta, i massimi incarichi per la tutela della democrazia del Paese. Di questo si deve prendere la responsabilità qualcuno che non si trinceri dietro i titoli. Soltanto questo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, avevo fatto cenno di voler intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, non l'ho vista, mi dispiace. Magari le darò la parola prima del voto.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 sull'aviazione civile, la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al testo già approvato dal Senato.

Appena trasmesso dalla Camera, il provvedimento sarà deferito all'8ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1ª e 5ª.

Le predette Commissioni sono autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame del disegno di legge, al fine di consentire la discussione in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,29)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-*ter,* commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e

quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d)*; che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera *a)*, numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei *test* di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della

professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano

essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h)* e *i);*

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l)*, numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l)*, numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera *c)*, non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per

il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f),* numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g)*, numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g)*, numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g)*, numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato

del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g)*, numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f),* numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f)*, numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede

indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f),* numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f),* numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f),* numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel con-

corso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f)*, numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f)*, numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistra-

tura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f),* numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h)* ed *i)* per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l)*, numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presi-

denza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai

numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f)*, numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f)*, numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da

un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l)*;

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti

a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g),* numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t),* a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o),* del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p)*; prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o)*, del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c),* da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-

terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n), o), r), u)* e *z)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto

per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g);*

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera *r)*, numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera *r)*, numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *r)*, numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-*bis,* 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione

di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b)* devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, sia abrogato l'articolo 7-*ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b)*; prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r),* numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*,

acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c), d)* ed *e);*

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubbli-

cazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f)*; il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n)* e *o)*;

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia in-

tervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;
2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;
3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p)*;

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c)*;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d);*

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d),* numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia

intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo

grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f),* il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera *c)*. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'a-

zione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e)* invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli

atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera *b)*;

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera *g)* del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera *m);*

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva,

o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h)*, numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera *g),* numeri 1) e 3), dalla lettera *h)*, numero 17), dalla lettera *i),* numero 6), e dalla lettera *l),* numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-

l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l),* numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h),* numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f),* numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h),* numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f),* numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e)* per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e)*, numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e)*, numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)*, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h)*, numero 17), e alla lettera *i)* numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera *a)* non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p)*, con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. *(Relazioni sull'amministrazione della giustizia). – 1.* Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in partico-

lare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera *g)*, numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – *1*. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *q)*, numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera *m)*, numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *t),* è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro

1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera *t),* numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera *t),* numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a)*, è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l)*, euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m).*

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a),* ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f)* e *g).*

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere *l), m)* e *q),* 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTI DA 2.515 A 2.97

2.515

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) fuori dai casi indicati dai numeri 1 e 3 della lettera *g)* e, in via transitoria, dal comma 8, non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa».

2.75
FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera g), *numero 6), dopo le parole:* «non sia consentito il passaggio» *inserire le seguenti:* «prima di otto anni trascorsi nell'esercizio della funzione».

2.76
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il numero 7).*

2.516
BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI
Ritirato

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere il numero 7).*

2.77
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.78
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 8).*

2.79
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 2.78

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 8).*

2.80
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 9), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità».

2.81
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 9), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.82
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 10).*

2.83
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Id. em. 2.82

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 10).*

2.84
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 11).*

2.85
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 13).*

2.86

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.85

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 13).*

2.87

AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *ai numeri 13) e 14), sostituire le parole:* «, di secondo grado da almeno otto anni» *con le seguenti:* «di legittimità da almeno cinque anni».

2.88

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 14).*

2.89

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.88

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 14).*

2.90

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 15).*

2.91

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 15), sopprimere le seguenti parole:* «, previo concorso per titoli,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), *numero 1), dopo le parole:* «incarichi direttivi» *aggiungere le seguenti:* «di primo grado».

2.92

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 15), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine, con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*».

2.93

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 15), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*».

2.94

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), *ai numeri 15 e 16), sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «otto».

2.95
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 16).*

2.96
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera h), *numero 16), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*».

2.97
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), *numero 16), sostituire le parole da:* «, previo concorso» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera *m)*».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296-B. Em. 2.515, Biscardini e altri	155	139	005	001	133	070	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.75, Fassone e altri	197	195	005	057	133	098	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.76 Calvi e altri	197	192	008	052	132	097	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.80, Calvi e altri	185	182	006	042	134	092	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.95, Calvi e altri	201	200	007	057	136	101	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C			F	F	F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F		F	F
AZZOLLINI ANTONIO				C	C
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F		F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO			F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C		C
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A	A	A	A
BASSO MARCELLO					F
BASTIANONI STEFANO		F	F		F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		F	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C		C
BATTAGLIA GIOVANNI					F
BEDIN TINO		F	R		
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C
BETTA MAURO		F	A	A	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C		C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA		F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA		C	C	C	C
BISCARDINI ROBERTO	R		F		
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONFIETTI DARIA				F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO		C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C		C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI			F	F	F
BRUTTI MASSIMO				F	
BRUTTI PAOLO			F		
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO				F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	M	C	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C		C	C
CALVI GUIDO	R	F	F		F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	R	F	A	R	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	
CARUSO ANTONINO				C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C		
CASTELLANI PIERLUIGI		F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	M	C	C	C
CAVALLARO MARIO	R				
CENTARO ROBERTO				C	
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO					F

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C		C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO				C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C		C
CORTIANA FIORELLO	R	F	R	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI		F	F	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO				C	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R	F	A	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO		C	C		
DATO CINZIA					F
DEBENEDETTI FRANCO		F	F	F	
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO					C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO		A	A	A	A
DE PETRIS LOREDANA		F	R		F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO		F			F
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DI SIENA PIERO MICHELE A.		F			
DONATI ANNA	R	F	R	R	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI		C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO		F			
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	R		F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO		F	F		F
FLORINO MICHELE	C		C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F	F		
FORLANI ALESSANDRO	C				C
FORMISANO ANIELLO		F			
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA				F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO		F		F	F
GARRAFFA COSTANTINO		F	F		F
GASBARRI MARIO		F	F		
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO		F	F		F
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI			C	C	C

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO		F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA		C	C	C	C
IOVENE ANTONIO		F	F		F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C
LONGHI ALEANDRO	R	F			
MACONI LORIS GIUSEPPE		F		F	
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA		F	F		
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA		F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	A	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	R	F	F		
MARINO LUIGI					F
MARITATI ALBERTO		F	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE		F			F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C			C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MICHELINI RENZO		F	A	A	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO				F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO		F	F	F	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO		F	F	F	F
MONTINO ESTERINO			F		F
MORANDO ANTONIO ENRICO		F	F		
MORO FRANCESCO	P	P	P	C	
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C		C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO			F	F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C		C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C		C
OCCHETTO ACHILLE				F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO					F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO			F		
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO		C	C		C
PERA MARCELLO				P	P

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	F	C	C	C
PETERLINI OSKAR	A	A	A		A
PETRINI PIERLUIGI	R				F
PETRUCCIOLI CLAUDIO			F		
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO		F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA		F		F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	R	F	F		F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C			C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE			F		
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A			A
RONCONI MAURIZIO		C	C	C	
ROTONDO ANTONIO		F	F		F
RUVOLO GIUSEPPE		C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C				
SALINI ROCCO	M	M	M	M	M
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C		C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	M	M	M	M	M
SOLIANI ALBERTINA		F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C			C
STANISCI ROSA		F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	M	M	M	M	M
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	R	F	F		F
THALER HELGA	A	A	A	A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	A	F			A
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO			F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO				F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO		F	F	F	
TURRONI SAURO	M	M	M	M	M
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE			F		
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		R	F	F	F

Seduta N. 0688 del 03-11-2004 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
VICINI ANTONIO		F	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO		F	F	F	F
VITALI WALTER		F	F	F	
VIVIANI LUIGI			F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	R	F	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	R	F	F		F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Bergamo Ugo
Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costruzione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento – fresato di conglomerato bituminoso (3188)
(presentato in data **03/11/2004**)

Sen. Carrara Valerio, Asciutti Franco, Bianconi Laura, D'Ambrosio Alfredo, D'Ippolito Ida, Fabbri Luigi, Fasolino Gaetano, Favaro Gian Pietro, Greco Mario, Ioannucci Maria Claudia, Manfredi Luigi, Mascioni Giuseppe, Pasinato Antonio Domenico, Ponzo Egidio Luigi, Salzano Francesco, Scotti Luigi, Tatò Filomeno Biagio
Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (3189)
(presentato in data **02/11/2004**)

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 26 ottobre 2004, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Perego (Lecco), Diano D'Alba (Cuneo), Arnesano (Lecce), Stresa (Verbano Cusio Ossola), Venafro (Isernia), Marano Equo (Roma), Silius (Cagliari), Jonadi (Vibo Valentia), Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), Tiana (Nuoro).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 28 ottobre 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 315 del 25 ottobre 2004, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Detto documento *(Doc*. VII, n. 151) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Mozioni

FLORINO, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, SPECCHIA, BEVILACQUA, BONGIORNO, MEDURI, PACE, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, COMPAGNA. – Il Senato,

premesso:

che una serie impressionante di delitti sta coinvolgendo la città di Napoli e il suo *hinterland*;

che il numero delle persone che restano vittime di bieche vendette trasversali aumenta in modo spropositato;

che il 2 novembre 2004, nell'area di Secondigliano – da giorni teatro di scontri cruenti tra bande rivali –, si è consumato l'ennesimo agguato a quattro carabinieri attinti da colpi di arma da fuoco;

che lo scenario di guerra in corso atterrisce l'intera città e i numerosi cittadini, onesti e laboriosi, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico,

impegna il Governo:

ad impiegare un maggior numero di agenti delle forze dell'ordine al fine di prevenire e reprimere tale fenomeno;

a valutare l'opportunità di una tempestiva illustrazione in sede parlamentare al fine di fornire elementi in relazione agli ennesimi, gravi episodi di criminalità consumatisi negli ultimi tempi nella città di Napoli.

(1-00304)

MODICA, ACCIARINI, Baio Dossi, BASILE, BATTISTI, BEDIN, BETTA, BISCARDINI, BONAVITA, BONFIETTI, CAVALLARO, CORTIANA, D'AMICO, D'ANDREA, DETTORI, DE ZULUETA, DONATI, FABRIS, FALOMI, FORCIERI, FRANCO Vittoria, IOVENE, LIGUORI, MANZELLA, MARITATI, MICHELINI, MONTICONE, MORANDO, MURINEDDU, PAGANO, PETERLINI, RIPAMONTI, SOLIANI, TESSITORE, Thaler Ausserhofer, TOGNI, TREU, VICINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN, ZANDA, ZAVOLI – Il Senato,

premesso che:

uno dei programmi più noti dell'Unione Europea è Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) che, intitolato al grande filosofo e umanista olandese Erasmo da Rotterdam, che visse tra Quattrocento e Cinquecento viaggiando e insegnando per tutta Europa, ha l'obiettivo di sostenere e incentivare la mobilità degli studenti e dei docenti tra le università europee;

il programma Erasmus fu varato dalla Commissione europea nel 1987 e, dal 1997, è inserito in un più ampio programma di cooperazione europea nel campo della formazione denominato Socrates, articolato nei programmi Erasmus, Grundtvig, Comenius, Minerva, Lingua e in altri tre di accompagnamento;

nel 2003, visto il successo di Erasmus, la Commissione ha avviato il programma Erasmus Mundus che prevede apposite azioni di mobilità

destinate a studenti di Paesi extra-europei anche al fine di promuovere la comprensione interculturale;

si è passati, con una crescita praticamente ininterrotta per diciassette anni, dai 3.000 studenti Erasmus di 11 Paesi europei che nell'anno accademico 1987/88 si spostarono dalla loro università in una straniera per trascorrervi un periodo di studio agli oltre 130.000 studenti Erasmus di 30 Paesi (i 25 dell'Unione più Islanda, Norvegia, Bulgaria, Romania e Liechtenstein, cui dal prossimo anno si aggiungerà anche la Turchia) che nel 2003/04 hanno seguito corsi regolari e sostenuto i relativi esami presso università straniere;

si può valutare che, al momento, circa 1.800 università europee e 15.000 docenti partecipano al programma Socrates;

oltre 1.250.000 cittadini europei hanno avuto un'esperienza Erasmus, quindi hanno vissuto e studiato per un periodo da qualche mese fino ad un anno in un'università di un Paese europeo diverso dal proprio, entrando in contatto diretto e profondo, soprattutto tramite la vita in comune, con gli studenti coetanei dell'università ospitante, con un'altra cultura diversa per lingua, storia, arte, ambiente naturale e urbano, stile di vita, pedagogia universitaria;

l'esperienza Erasmus è divenuta talmente nota e significativa che è regolarmente inserita nei modelli europei di *curriculum* per i giovani in cerca di lavoro e offre a chi l'ha avuta maggiori e migliori opportunità di impiego in tutti i Paesi europei;

recenti indagini hanno messo in evidenza che gli ex studenti Erasmus riescono spesso ad assumere posizioni lavorative connesse proprio con le capacità e competenze sviluppate durante il loro soggiorno nell'università ospitante, che circa un terzo di loro riceve un'offerta di lavoro all'estero e che, di coloro che accettano (un quinto), la metà presta la sua opera stabilmente proprio nel Paese dove era stata effettuata l'esperienza Erasmus;

tra i principali obiettivi di Socrates vi è il riequilibrio dei flussi studenteschi entranti e uscenti in ciascuna università e in ciascun Paese istituzionalizzando i rapporti bilaterali paritetici tra singoli atenei;

gli studenti italiani che hanno partecipato al programma Erasmus sono in costante crescita essendo passati dai circa 9.500 del 1997/98 ai circa 15.500 del 2002/03, anche se rimangono in numero minore degli studenti Erasmus spagnoli, tedeschi e francesi, pari rispettivamente nel 2002/03 a circa 18.200, 18.500 e 19.500 ma in numero superiore ai britannici (circa 10.500);

gli studenti Erasmus stranieri che sono venuti in Italia sono anch'essi in costante crescita essendo passati dai circa 5.500 del 1997/98 ai circa 11.000 del 2002/03 ma sono decisamente inferiori agli studenti Erasmus che sono andati a studiare in Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna, pari nel 2002/03 rispettivamente a circa 21.300, 16.200, 18.800 e 17.000;

degli studenti europei Erasmus il 32% studia economia e scienze sociali, il 28% scienze umane e lingue, il 14% ingegneria e architettura,

mentre il rimanente 26% si suddivide tra tutte le altre aree disciplinari (medicina, giurisprudenza, scienze naturali, matematica e informatica);

gli studenti Erasmus ricevono una borsa di studio che oscilla in media attorno ai 150 euro al mese e sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie dell'università ospitante;

nell'ambito di Socrates ed Erasmus sono state ideate e sperimentate importanti innovazioni e armonizzazioni del sistema europeo di istruzione superiore poi passate nelle legislazioni nazionali, come ad esempio il sistema dei crediti formativi (ECTS) e il Diploma Supplement, che certifica accanto al risultato finale del corso di studio anche le caratteristiche specifiche del percorso formativo personale seguito dallo studente;

il programma Socrates ha recepito e sostiene il cosiddetto Processo di Bologna, cioè il percorso che si è instaurato a partire dalla dichiarazione sottoscritta dai Ministri dell'istruzione di 31 Paesi europei a Bologna nel 1999 al fine di costituire entro il 2010 un vero Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore tra i cui principali obiettivi, oltre all'armonizzazione dei sistemi formativi, vi è anche la mobilità degli studenti e dei docenti universitari;

considerato che:

lo studente Erasmus, oltre ai vantaggi di cui gode nella vita studentesca e lavorativa, può essere ritenuto una sorta di prototipo del futuro cittadino europeo, in quanto la dimensione e l'esperienza europee della sua formazione superiore lo rendono istintivamente più consapevole della sua cittadinanza europea e più a suo agio nell'Unione;

la rete di rapporti umani e culturali che si genera, senza limiti di confini nazionali, attorno agli ex studenti Erasmus, che rappresentano già quasi il 3 per mille della popolazione dell'intera Unione Europea, costituisce un primo esempio pionieristico di coesione sociale e culturale europea di grande importanza strategica;

gli studenti Erasmus italiani sono ancora troppo pochi se confrontati con i loro omologhi dei maggiori Paesi europei (ad eccezione della Gran Bretagna), probabilmente a causa delle difficoltà linguistiche, della scarsa abitudine alla mobilità universitaria, dell'esiguità della borsa di studio, delle caratteristiche dell'organizzazione didattica universitaria italiana;

gli studenti Erasmus stranieri che scelgono le università italiane sono ancora troppo pochi rispetto a coloro che scelgono le università spagnole, tedesche, inglesi e francesi, nonostante l'attrattiva del nostro Paese in termini di arte, natura, storia, cultura, stile di vita, probabilmente a causa della limitata diffusione della nostra lingua, della bassa disponibilità di alloggi studenteschi, delle caratteristiche dell'organizzazione didattica universitaria italiana;

il saldo tra gli studenti Erasmus entranti e uscenti, che è anche un indice di attrattività culturale e formativa, è positivo per Gran Bretagna (+ 62%, anche per ovvie ragioni linguistiche), Spagna (+17%), Irlanda, Svezia e Olanda, è sostanzialmente in equilibrio per la Francia (-3%), è negativo per Germania (-12%) e soprattutto per Italia (-29%) e Grecia,

impegna il Governo:

a riconoscere l'importanza di una strategia politica di lungo termine volta a rafforzare la consapevolezza della cittadinanza europea tra gli abitanti di tutti i Paesi dell'Unione e, in particolare, tra i giovani in formazione, soprattutto in questo momento in cui l'allargamento dell'Unione a 25 Paesi richiede di rafforzare l'attenzione a tale tema;

a studiare e mettere in campo, sia in Italia che in Unione Europea, misure normative e finanziarie adatte a sostenere e ampliare il programma Erasmus di mobilità degli studenti universitari che, divenuto immediatamente popolare tra gli studenti di tutta Europa, si è già dimostrato un indiscutibile successo dell'Unione e uno degli strumenti più efficaci per diffondere e consolidare attorno alle generazioni più giovani e preparate il senso della comune appartenenza alla cultura europea e della dimensione europea di una nuova cittadinanza;

a sostenere altresì il programma Socrates in tutti i suoi aspetti, nella convinzione che sviluppare l'Europa della conoscenza promuovendo il miglioramento della qualità, la dimensione europea, l'armonizzazione e la cooperazione dei sistemi formativi nazionali, favorendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, diffondendo lo studio delle lingue, rendendo l'istruzione accessibile a tutti, agevolando l'acquisizione di qualifiche e competenze riconosciute in tutta Europa costituisce una risposta lungimirante alle principali sfide sociali dei prossimi decenni;

ad adottare iniziative utili ad aumentare il numero degli studenti Erasmus italiani fino al livello dei maggiori Paesi europei sostenendo in particolare gli studenti meno abbienti e le discipline in cui il programma Erasmus è ancora meno diffuso;

ad incentivare fortemente gli studenti Erasmus stranieri che scelgono un'università ospitante italiana, armonizzando sempre più il sistema didattico universitario italiano con gli altri europei nell'ambito del Processo di Bologna, fornendo agli atenei mezzi per predisporre una migliore accoglienza degli studenti e la loro integrazione nella comunità studentesca italiana, premiando gli atenei più attivi nel dare dimensione europea alla propria organizzazione e ai propri *curricula* e nello stipulare accordi Socrates di collaborazione istituzionale paritetica con altri atenei europei.

(1-00305)

Interrogazioni

MARITATI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le carceri italiane sono ormai al collasso;

questa situazione è determinata dai tagli al bilancio dell'Amministrazione penitenziaria, che in tre anni ha visto ridursi i finanziamenti di circa 124 milioni di euro;

la casa circondariale di Lecce, come tanti istituti penitenziari italiani, soffre di un gravissimo sovraffollamento (su una capienza teorica di 500-550 detenuti attualmente ne sono ospitati circa 1300);

il rapporto numerico tra il personale della polizia penitenziaria e i detenuti è giunto ad una proporzione di un agente ogni 100-110 detenuti;

l'Area sanitaria, l'Area amministrativa e l'Area pedagogico-trattamentale soffrono di una gravissima carenza di personale, che impone agli impiegati il continuo ricorso ad ore di lavoro straordinario, per di più non sempre retribuito,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda far fronte alle emergenze provenienti, tra gli altri, dalla casa circondariale di Lecce, al fine di garantire ai lavoratori e ai detenuti una dignitosa realtà lavorativa ed esistenziale.

(3-01805)

MURINEDDU, MULAS. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute*. – Premesso che:

gli allevatori sardi hanno ottemperato alle direttive emanate dall'Assessore regionale all'igiene e sanità con decreto n. 44 del 6.08.2004 relativo alla profilassi immunizzante nei confronti della «Blue Tongue» su animali della specie bovina e bufalina destinati alla movimentazione verso territori extraregionali;

le direttive della Regione Sardegna si muovono nel rispetto dell'ordinanza interministeriale del 2.04.2004, nella quale si afferma, testualmente, che «gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno un mese ed a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nell'area di origine»;

considerato che numerosi allevatori galluresi rischiano la rovina delle proprie aziende per il divieto di movimentazione dei vitelli provenienti dalla Sardegna opposto dal servizio veterinario della provincia di Pistoia, adducendo a pretesto che, congiuntamente a quella dei vitelli, si deve certificare anche la vaccinazione di tutti gli animali trattenuti in stalla,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in ordine ad un intervento con la massima tempestività per chiarire che la presa di posizione del servizio veterinario pistoiese non è dettata da motivazioni pretestuose e per assicurare che gli assurdi divieti in questione saranno sollecitamente rimossi al fine di consentire agli allevatori, già oberati da difficoltà di ogni genere, di collocare i loro vitelli nel mercato della penisola.

(3-01806)

PASCARELLA, TESSITORE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

notizie di stampa, sia pure non consolidate da informazioni fornite dal Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, riferiscono di una aggressione a quattro militari dell'Arma avvenuta la notte del 2 novembre 2004 in un quartiere periferico di Napoli;

ancora una volta siamo costretti a registrare il progressivo degrado delle condizioni di sicurezza nell'aera napoletana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i termini precisi del grave episodio riferito in premessa e, in particolare, se e quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare nell'ambito della sua responsabilità per contrastare una crescente invadenza della delinquenza, organizzata o meno, nell'area napoletana;

se e quali direttive il Ministro abbia impartito o intenda impartire al Prefetto e al Questore di Napoli per fronteggiare la grave situazione criminale in collaborazione con i responsabili delle altre Forze dell'Ordine;

quali assicurazioni abbia inteso e intenda fornire al Prefetto e al Questore di Napoli nel caso che essi siano costretti, come appare sempre più necessario, ad adottare misure impopolari di rigoroso contrasto della criminalità.

(3-01807)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEL PENNINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che la situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Cremona desta preoccupazione in quanto, oltre alla costante presenza di attività di tipo predatorio, come furti, truffe e rapine, si registra un aumento di fenomeni criminosi legati alla pedofilia ed al traffico di sostanze stupefacenti;

che la provincia di Cremona è inoltre uno dei punti nevralgici del radicalismo eversivo di matrice islamica fondamentalista in Italia;

che a fronte di tale situazione risultano preoccupanti carenze per quel che riguarda sia le strutture che le dotazioni a disposizione dell'organico delle forze di polizia statale, come emerge anche dal documento sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali delle forze di polizia ed inviato al Ministro in indirizzo;

che in particolare si è determinata un'emergenza all'Ufficio immigrazione, cui si rivolge un sempre crescente numero di cittadini stranieri per il disbrigo delle pratiche relative al permesso di soggiorno, e risultano altresì carenti, con spazi sempre più esigui e poco funzionali, le strutture in dotazione agli uffici della Questura di Cremona rapportate alle nuove esigenze operative;

che vi è una abnorme, inusitata e preoccupante insufficienza di organico del personale di Polizia, come emerge dalla semplice constatazione che, a fronte di una pianta organica composta, per altre Questure di pari livello, mediamente da centottanta o centonovanta unità, a Cremona risultano in servizio centoquarantotto Operatori di Polizia;

che questa situazione determina una forte e preoccupante diminuzione delle concrete possibilità operative di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi ed una lunga serie di disagi, disservizi e ritardi,

si chiede di sapere se si intenda adottare provvedimenti per una adeguata integrazione dell'organico delle forze di polizia statale e per migliorare le condizioni per lo svolgimento dell'attività di prevenzione e repressione del crimine nella provincia di Cremona.

(4-07601)

GENTILE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

sono iniziati da qualche giorno i lavori di ristrutturazione dell'edificio di proprietà del demanio del comune di Rossano Calabro (Cosenza) in passato adibito alle «R.R. Poste e Telegrafi», sito nella centralissima p.zza Matteotti della città;

trattasi di una pregevole palazzina edificata intorno al 1925 dal podestà dell'epoca al posto di un vecchio fabbricato costruito solo al pianoterra, adibito a mercato ortofrutticolo;

l'edificio storico, dalle linee architettoniche armoniose e del tutto particolari, presenta al piano terra un porticato (l'unico esistente a Rossano Calabro) a sette archi che creano effetti di chiaroscuro di grande interesse artistico;

risulta evidente che si vuole consumare uno scempio che manifesta la mancanza di rispetto per i monumenti di Rossano e che costituisce non solo vilipendio alla storia, all'arte, alla memoria della città, ma atto insulso di insensibilità e di pessimo gusto oltre che furia dissennata di sprecare il danaro pubblico, con l'avallo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Cosenza (sezione distaccata di Castrovillari), che ha dato il nulla osta ad una ristrutturazione che prevede la chiusura del portico mediante tamponatura muraria;

lo sdegno della città è grande, tanto è vero che nel giro di poche ore sono state raccolte circa 500 firme di cittadini dirette alla Soprintendenza ed al Sindaco della città di Rossano Calabro,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine ad un tempestivo intervento finalizzato a garantire il rispetto del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, che tutela gli immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico e comunque tutti gli immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquanta anni fa, nonché ad un'iniziativa affinché i lavori attualmente in corso siano sospesi, quanto meno per verificare le violazioni di cui sopra.

(4-07602)

BAIO DOSSI, BISCARDINI, CORTIANA, MACONI, MALABARBA, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nelle recenti normative riguardanti il sistema formativo italiano non sono state esplicitamente abrogate le norme che riguardano la scheda di valutazione;

solo le Indicazioni Nazionali contengono riferimenti al «portfolio» e a ciò che deve contenere, ovvero materiali prodotti dall'allievo, prove

scolastiche, osservazioni di docenti e famiglie, commenti sul lavoro personali, indicazioni di sintesi;

le Indicazioni Nazionali sono transitorie, in attesa del regolamento che definisca i «Livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

la circolare ministeriale n. 29/2004 attribuisce carattere di inderogabilità solo agli obiettivi specifici di apprendimento e, dunque, esclude l'obbligatorietà dello strumento del portfolio per le scuole;

nella recente Conferenza di Servizio dei dirigenti scolastici della Provincia di Milano, il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli ordinamenti scolastici ha dato per scontata la scomparsa dello schema di valutazione nella scuola dell'obbligo e la sua conseguente sostituzione con il «portfolio»,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda tutelare e garantire la validità ed unicità nazionale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole dell'obbligo.

(4-07603)

FIRRARELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che è assolutamente evidente che una delle priorità del Mezzogiorno d'Italia deve essere l'adeguamento e lo sviluppo della rete di infrastrutture;

che è altrettanto evidente che, invece, i lavori pubblici al Sud non procedono come dovrebbero;

che, in particolare, ad essere sacrificata è l'arteria autostradale Salerno-Reggio Calabria, oramai da anni al centro dell'attenzione pubblica per la sua inadeguatezza e per la sua pericolosità;

che siamo davanti ad un vero e proprio scandalo quando leggiamo che i lavori in detta autostrada «marciano» al ritmo di circa 7 chilometri l'anno, elemento che fa stimare come data probabile di conclusione dei lavori il 2040;

che, con queste cifre, il Presidente dell'ANAS risponde che i lavori saranno invece completati nel 2008, non considerando però che solo 49 chilometri di lavori sono stati compiuti sino ad oggi;

che appare gravissimo che ci si attardi ancora su grandiosi progetti di infrastrutture per il Sud e non si metta invece concretamente e veramente mano a quelle che sono le priorità vere,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere per portare in primo piano il problema vero delle infrastrutture nel Mezzogiorno, lasciando da parte quelle opere che sono di secondaria importanza ed invece mettendo a disposizione tutte le necessarie risorse per realizzare quanto davvero serve;

se rientri negli intendimenti del Ministro in indirizzo l'adozione di un intervento nella condotta di quanti sono responsabili di dette intollera-

bili lentezze, valutando anche l'ipotesi di chiedere le dimissioni del Presidente dell'ANAS.

(4-07604)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – (*Già* 3-00852)

(4-07605)

DEMASI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

risulta consegnata in data 25.02.04 la relazione sulla verifica amministrativa-contabile eseguita dal 9 giugno al 25 luglio 2003 su disposizione del Ragioniere Generale dello Stato presso il Comune di Salerno con nota del 6 giugno 2003, n. S.I. 1380;

oggetto della visita ispettiva, in attuazione dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, era la verifica della spesa relativa alla contrattazione integrativa per il periodo 1999/2002 nonché il grado di autonomia finanziaria dell'Ente;

la visita ispettiva ha riguardato tre filoni principali: l'analisi di documenti di bilancio, l'autonomia finanziaria, le spese per il personale;

dalla lettura delle diverse parti della relazione emergono perplessità e suggerimenti meritevoli di approfondimento da parte degli organi competenti;

alla data della presente interrogazione nessuna attività sembra sia stata avviata nei confronti del Comune di Salerno da parte degli organi competenti e, segnatamente, da parte della Corte dei Conti;

la stranezza di tale ritardo è stata rilevata dai Consiglieri Comunali di Alleanza Nazionale i quali, con una nota al Sindaco di Salerno datata 29.10.2004, prot. 96529, hanno chiesto «se a tutt'oggi siano pervenute all'Ente comunicazioni della Corte dei Conti attinenti alle gravi anomalie evidenziate dall'ispettrice Santopietro nella sua relazione»,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare per avviare gli accertamenti presso il Comune di Salerno, resi necessari dal contenuto della relazione stilata in base all'accertamento svoltosi tra il 9 giugno ed il 25 luglio 2003 dall'ispettrice Santopietro;

se e quali iniziative si intenda intraprendere per accertare i motivi del ritardo da parte degli organi interessati e, segnatamente, della Corte dei Conti, qualora competente;

se e quali iniziative si intenda adottare per sottrarre – nell'interesse generale – la competenza delle verifiche alle sezioni campane degli organi che saranno deputati al controllo ulteriore ed alla valutazione degli atti prodotti dall'Ispettore inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato.

(4-07606)

FIRRARELLO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002, è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C- inquadramento economico C1 del personale del Ministero della giustizia, amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

il concorso era su base distrettuale (distretto o gruppi di distretto in ogni singola Regione) e nel bando veniva specificato che i concorrenti avrebbero potuto concorrere in un solo distretto;

la procedura concorsuale è stata conclusa da poco e darà luogo alla proclamazione, in totale, di 443 vincitori e di 753 idonei;

con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, il Ministro della giustizia è stato autorizzato ad assumere, per l'anno in corso, il contingente di soli 154 ufficiali giudiziari C1;

con nota del 28 settembre 2004, il capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi comunicava la decisione di incrementare le assunzioni di ulteriori 94 unità;

il Ministero della giustizia, nonostante la grave carenza di organico che interessa tutti gli UNEP, ha deciso di procedere a 248 assunzioni tutte autorizzate per i soli distretti del Nord;

il fatto che lo scaglionamento per distretti non sia previsto dal bando ma sia il frutto di una decisione successiva alla conclusione dei concorsi ha impedito ai concorrenti di poter decidere eventualmente se concorrere per i distretti con maggiori carenze di organico, e ciò a danno dei vincitori ed idonei meridionali, sottoposti tra l'altro ad una selezione più dura a causa dell'elevato numero di concorrenti a fronte di un minor numero di posti messi a concorso;

i posti previsti dall'attuale pianta organica degli ufficiali giudiziari C1 sono 2289, di questi sono effettivamente coperti 1468, quindi l'attuale scopertura è di circa 821 posti (salvo pensionamenti);

se ciò fosse vero saremmo in presenza di un arbitrio assolutamente ingiustificato con evidenti profili di incostituzionalità per disparità di trattamento fra i medesimi aventi diritto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che si proceda al più presto all'assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso per ufficiale giudiziario con l'aumento del 10% , così come previsto in tutti i precedenti concorsi, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento e di ripristinare le condizioni di effettività della legge e della giustizia;

quali siano i suoi intendimenti in ordine all'utilizzo completo della graduatoria degli idonei al fine di coprire tutti i posti previsti nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria per la figura dell'ufficiale giudiziario C1 e, in applicazione della vigente normativa in materia, segnatamente dell'art. 9 della legge n. 3 del 2003, procedere all'assunzione dei restanti idonei nelle cancellerie giudiziarie al fine di coprire i vuoti di organico ed alleviare anche se in minor misura le disfunzioni della giusti-

zia, la cui carenza di personale è denunciata da tutti i Capi degli Uffici Giudiziari.

(4-07607)

EUFEMI, IERVOLINO, ZANOLETTI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che gli interroganti ritengono insufficienti ed evasivi gli elementi di risposta forniti dalla concessionaria RAI alla interrogazione 4-07214;

poiché nella risposta non si fa alcun cenno alla situazione e alle prospettive dell'Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo al riguardo;

se non ritenga compromessa la possibilità di svolgere attività concertistica da parte dell'Orchestra sinfonica di Torino in conseguenza delle decisioni assunte con il piano aziendale dalla Direzione generale della RAI, che ne ha fortemente ridimensionato l'autonomia;

se ritenga adeguato il programma complessivamente indicato dalla concessionaria RAI per un settore di così alto valore culturale nell'assolvimento di compiti e finalità di servizio pubblico radiotelevisivo.

(4-07608)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

è in atto un vero e proprio processo di deindustrializzazione in ben determinate aree abruzzesi e che da tempo tra queste spicca da anni la crisi in atto nell'area industriale della Val Pescara, con intuibili quanto drammatiche ripercussioni sul piano economico, occupazionale e sociale;

è di questi giorni l'allarmante notizia che il gruppo belga Solvay avrebbe espresso la volontà, in un disegno di ristrutturazione di area, di procedere entro il 2006 al ridimensionamento ed alla probabile dismissione del proprio sito industriale di Bussi sul Tirino (Pescara) e, invece, di converso lo stesso gruppo industriale avrebbe intenzione di investire ingenti risorse in altri siti localizzati in Italia e all'estero;

già in passato è accaduto che altri gruppi industriali entrati in crisi ridimensionassero le proprie attività o addirittura chiudessero i loro siti in Abruzzo, prima che in altre realtà territoriali della Penisola,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere per scongiurare la chiusura della Solvay di Bussi sul Tirino;

se non si ritenga opportuna l'istituzione di un tavolo di confronto con la Regione Abruzzo e con le altre istituzioni locali e la costituzione di un osservatorio permanente sulla situazione in cui versano le aree produttive abruzzesi (Val Pescara, Valle Peligna, Val Vibrata), al fine di monitorare l'evolversi di tali processi, che troppo spesso hanno comportato la chiusura delle attività produttive, e quindi prevenirli.

(4-07609)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e della salute*. – Premesso che, nel corso della conferenza sull'uranio impoverito tenutasi presso l'Istituto Superiore di Sanità il 19 ottobre 2004, il colonnello medico Marco Stefano Peragallo della Sanità Militare ha dichiarato che ad oggi si sono registrati 99 casi di possibile contaminazione da uranio impoverito, si chiede di conoscere:

quali siano i casi di cui sopra in modo da poterli confrontare con dati provenienti da altre fonti;

a quali patologie si riferiscano questi dati e se, in particolare, includano i casi di malformazioni genetiche nei figli di personale che ha operato in zone esposte ai bombardamenti da armi all'uranio impoverito;

se i casi siano comprensivi del personale che ha operato nella guerra del Golfo, in Somalia, in Albania, in Macedonia, nei poligoni e in Iraq;

se essi comprendano anche civili che hanno operato, insieme ai militari, in zone colpite da armi all'uranio impoverito. Tra questi si ricordano i casi di 9 possibili melanomi riscontrati da parte del prof. Marchiafava esaminando 600 civili che hanno operato nei Balcani.

(4-07610)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

al maresciallo Marco Diana, gravemente ammalatosi per una forma tumorale dopo il rientro dalla missione Restore Hope in Somalia, è stata riconosciuta la causa di servizio (sentenza della Corte dei Conti di Cagliari del 18.12.2003), essendo state accertate responsabilità da parte dell'Amministrazione militare;

l'Avvocatura dello Stato, a suo tempo interpellata, non ha ancora fornito risposta, pur non essendo il suo parere vincolante, disponendo il Ministero della difesa di un autonomo organo giuridico (Leggidife) in grado di valutare gli aspetti giuridici della questione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi che hanno portato al mancato riconoscimento del danno biologico;

se il Ministro non ritenga opportuno, alla luce della gravità del caso, che il Leggidife emetta sollecitamente un giudizio sulla questione.

(4-07611)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che ci sono centinaia di migliaia di lavoratori e studenti che ogni giorno si recano, per lavoro o studio, lontano dai luoghi di residenza per mezzo del trasporto pubblico;

che il costo del viaggio costituisce un aggravio per le famiglie, rappresentando una spesa cospicua soprattutto se rapportata a redditi medio-bassi;

che l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, siano essi su gomma o su rotaia, può essere considerato lo strumento più adeguato per l'abbatti-

mento dei tassi di inquinamento atmosferico nelle grandi città e di contenimento dei consumi energetici;

che la qualità della vita dei pendolari è particolarmente compromessa dai tempi di spostamento per e dal luogo di studio e di lavoro, che riducono notevolmente le possibilità di svago e di riposo,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo, alla luce di quanto sopra esposto, in ordine all'introduzione, attraverso i provvedimenti che riterrà più opportuni, della deducibilità dall'imponibile, ai fini del calcolo dell'IRPEF, delle spese di viaggio annuali sostenute per raggiungere il luogo di lavoro e di studio attraverso l'utilizzo del trasporto pubblico.

(4-07612)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01594, del senatore Guerzoni, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01805, del senatore Maritati, sulla situazione del carcere di Lecce;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01806, dei senatori Murineddu e Mulas, sul divieto di movimentazione di vitelli provenienti dalla Sardegna opposto dal servizio veterinario della provincia di Pistoia.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 687ª seduta pubblica del 2 novembre 2004, a pagina XII, alla seconda riga del primo capoverso, sostituire le parole «è respinto» con le altre «è approvato».

€ 6,56